



anagrafe della popolazione

legge e regolamento anagrafico

(legge 24 dicembre 1954, n. 1228

D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223)

**avvertenze, note illustrative
e normativa AIRE**

allegati: istruzioni per la formazione del piano topografico
e per l'ordinamento ecografico - modelli anagrafici

istat
istituto nazionale
di statistica

metodi e norme
serie B - n. 29
edizione 1992



anagrafe della popolazione

legge e regolamento anagrafico

(legge 24 dicembre 1954, n. 1228

D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223)

**avvertenze, note illustrative
e normativa AIRE**

allegati: istruzioni per la formazione del piano topografico
e per l'ordinamento ecografico - modelli anagrafici

istat
istituto nazionale
di statistica

metodi e norme
serie B - n. 29
edizione 1992

L'Istat autorizza la riproduzione parziale o totale del contenuto del presente volume con la citazione della fonte.

Supplemento all'Annuario Statistico Italiano

ISSN: 0075-1847

INDICE

pagina

INTRODUZIONE

Notizie generali sulle anagrafi della popolazione	7
---	---

PARTE PRIMA - LEGGE ANAGRAFICA

Relazione alla legge	17
Legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente	19

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO ANAGRAFICO

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente	25
Capo I - Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche	25
Capo II - Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche	26
Capo III - Adempimenti anagrafici	28
Capo IV - Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE)	30
Capo V - Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea	32
Capo VI - Certificazioni anagrafiche	33
Capo VII - Adempimenti topografici ed ecografici	34
Capo VIII - Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti. Altri adempimenti statistici	35
Capo IX - Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali	36

PARTE TERZA — AVVERTENZE E NOTE ILLUSTRATIVE RELATIVE ALLA LEGGE ED AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO

A - Avvertenze generali sulle disposizioni contenute nella legge	41
B - Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico	42
- Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche	42
- Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche	45
- Adempimenti anagrafici	
- Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente, Schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE)	49
- Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea	50
- Certificazioni anagrafiche	51
- Adempimenti topografici ed ecografici	53
- Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti: altri adempimenti statistici	54
- Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali	55

PARTE QUARTA - NORMATIVA AIRE

pagina

Legge 27 ottobre 1988, n. 470. Anagrafe e censimento degli italiani all'estero	59
D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323.	65
Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani all'estero	66

ALLEGATI

Istruzioni per la formazione delle basi territoriali	71
Istruzioni per l'ordinamento ecografico	84
MODELLI ANAGRAFICI (<i>fac-simile</i>)	99

INTRODUZIONE

NOTIZIE GENERALI SULLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE

1. Il presente fascicolo costituisce una raccolta completa delle vigenti disposizioni legislative sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente, corredata da avvertenze di carattere tecnico e da note illustrative.

Esso è formato di quattro parti: nella prima sono riportati la relazione ed il testo della legge 24 dicembre 1954, n. 1228; nella seconda il testo del regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989; nella terza sono esposte particolari norme tecniche e note illustrative per una esatta applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari e per evitare difformi interpretazioni da parte degli Ufficiali di anagrafe; nella quarta la legge AIRE (n. 470 del 27 ottobre 1988) ed il regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989); in allegato, infine, sono riportate le istruzioni di carattere topografico ed ecografico e il fac-simile dei modelli anagrafici predisposti dall'Istituto nazionale di statistica.

2. L'anagrafe (dal greco ἀναγραφὴ = registrazione, iscrizione) della popolazione residente ha la funzione di registrare nominativamente, secondo determinati caratteri naturali e sociali, gli abitanti residenti in un Comune, sia come singoli sia come componenti di una famiglia o componenti di una convivenza, nonché le successive variazioni che si verificano nella popolazione stessa.

Idealmente l'anagrafe della popolazione residente — nota in passato con il nome di "Registro di popolazione" — può essere configurata come un conto demografico nel quale, partendo da quell'inventario della popolazione di un Comune che è il censimento, si registrano nel tempo le entrate e le uscite, costituite, rispettivamente, dai nati e dagli immigrati, dai morti e dagli emigrati.

In altri termini, mentre il censimento, secondo le espressioni del Messedaglia, coglie gli elementi demografici nella loro attualità, l'anagrafe li coglie nella loro

continuità. Infatti, se i censimenti sogliono essere paragonati a vere e proprie fotografie di un determinato istante, le anagrafi possono essere paragonate ad una serie di fotografie di vari istanti, le quali ci consentono di conoscere gli elementi demografici nella loro continuità, cioè di osservare il fatto demografico nella sua cinematica.

3. Le anagrafi così come sono ordinate attualmente sono d'istituzione abbastanza recente, ma le loro origini (liste per il pagamento dei tributi, liste per scopi elettorali, liste per le varie formazioni militari) sono molto lontane e si confondono con la tradizione dei censimenti, cioè con le prime manifestazioni dei popoli organizzati socialmente, le cui esigenze finanziarie, politiche e militari richiedevano la conoscenza della consistenza numerica delle popolazioni e della loro composizione.

Questa stretta connessione originaria tra anagrafi e censimenti, derivante dal duplice ordine di scopi, statistici ed amministrativi, che le rilevazioni delle popolazioni dovevano soddisfare, è durata sino ai primi decenni della seconda metà del secolo scorso, come è provato dal fatto che dette rilevazioni della popolazione venivano condotte, nell'antichità, nel medio evo ed anche nell'epoca moderna, più con la tecnica del registro di popolazione che con quella del censimento. Così nell'antico Egitto, dove i censimenti avevano dato vita ad una specie di anagrafe delle famiglie ai fini economici e militari; così in Grecia, dove le città disponevano di particolari anagrafi; così a Roma, dove gli elenchi dei censiti, distinti secondo il possesso o meno dei diritti civili e politici, la classe patrimoniale e l'età, venivano utilizzati come liste elettorali, ruoli per l'esazione dei tributi e liste di leva.

Successivamente nel medio evo la pratica dei censimenti decadde e le rilevazioni demografiche si ridussero alle singole località; man mano subentrò la Chie-

sa Romana con le registrazioni parrocchiali dei "battezzati" prima e poi con quelle dei "defunti" e dei "matrimoni", che costituiscono un'anticipazione dei moderni registri dello stato civile. Tale rilevazione del movimento naturale della popolazione diventa sistematica per opera della Chiesa nella seconda metà del primo secolo dell'era moderna, in base alle determinazioni adottate nel 1563 dal Concilio di Trento.

Il servizio parrocchiale di stato civile viene quindi riconosciuto dall'autorità politica; e se in taluni Stati il clero viene sostituito, nel servizio di stato civile, dagli uffici statali e municipali, in altri esso continua nel disimpegno di tali funzioni ed è considerato come organo periferico dello Stato (ad es. Svezia).

Da questi rapidi cenni storici si rileva che per i periodi di tempo considerati non si può affatto parlare di registri di popolazione nel senso odierno della istituzione, comprendente sia la registrazione del movimento naturale sia quella del movimento sociale della popolazione residente, fatta eccezione per la Svezia.

La tenuta di veri e propri registri di popolazione fu nel passato limitata alle città più popolate e più progredite. Solo verso la metà del secolo scorso si delineò la distinzione tra censimento ed anagrafe e questa viene sempre più indirizzata alla soddisfazione delle esigenze amministrative del potere esecutivo e delle autorità municipali, lasciando ai censimenti veri e propri gli scopi statistici.

Gli scopi statistici del registro di popolazione, se pur primi quindi in ordine di tempo, sono andati via via passando in una posizione subordinata. Quale la ragione? Essa va ricercata non tanto nel sopraggiungere di nuove esigenze amministrative dello Stato moderno che hanno determinato la necessità di agganciare saldamente ai registri della popolazione nuovi istituti di basilare importanza in aggiunta a quelli tradizionali (anagrafi tributarie, libretti di lavoro, opere assistenziali, uffici di collocamento, razionamenti dei consumi in periodo di emergenza) quanto nelle difficoltà pratiche di rilevazione del movimento sociale. Queste derivano dal fatto che i cittadini spesso trascurano i loro obblighi anagrafici e quindi effettuano i loro movimenti senza darne notizia

alle anagrafi.

Le anagrafi, infatti, sono la risultante per così dire di due componenti: da una parte l'adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comunali; dall'altra l'adempimento degli obblighi dei singoli cittadini. Solo dall'adempimento scrupoloso ed immediato di detti obblighi nasce la regolare tenuta delle anagrafi, le quali in ogni momento devono rispecchiare la reale situazione di fatto. E' evidente dunque che le anagrafi sono strumenti delicati che funzionano regolarmente solo presso le popolazioni che hanno raggiunto un alto livello di maturità civile e che funzionano male nei periodi di disordine politico, economico, sociale, anche se le leggi disciplinano razionalmente l'importante servizio pubblico.

Gli scopi amministrativi, dunque, costituiscono oggi gli scopi prevalenti del servizio anagrafico. Esso, infatti, è alla base di numerosi altri servizi pubblici, quali quello elettorale, scolastico, tributario, di leva, igienico-sanitario, assistenziale, che attingono per così dire alla fonte anagrafica le notizie necessarie.

Oggi veramente si può dire che nella organizzazione dello Stato moderno il servizio anagrafico è base e fondamento della attività amministrativa dei Comuni, poiché soddisfa le esigenze di tutti gli altri servizi pubblici fondati sul rapporto tra persona e territorio, cioè sull'istituto della residenza e non soltanto con riferimento alle singole persone, ma anche alle famiglie e convivenze, nelle quali le persone vivono.

4. Per quanto riguarda i Paesi delle Comunità economiche europee durante il periodo dei lavori per il nuovo regolamento anagrafico (1982-1989) sono state raccolte le notizie che vengono riportate di seguito.

Regno Unito

Dall'inizio del XIX secolo produce statistiche sulla popolazione servendosi da una parte della registrazione degli eventi demografici, come nascite, morti e matrimoni, dall'altra dei censimenti periodici relativi alla popolazione (iniziati nel 1901 e realizzati con cadenza decennale).

Non vengono effettuate, invece, registrazioni riguardanti i trasferimenti interni e da e per l'estero della popolazione.

Danimarca

Nel 1974 il Parlamento ha votato la legge sulle anagrafi locali. Tale legge imponeva alle municipalità di stabilire entro lo stesso anno un'anagrafe locale della popolazione, cioè un archivio contenente notizie su tutte le persone residenti. Questo archivio deve essere aggiornato continuamente con le comunicazioni di nascite, matrimoni, divorzi e morti da parte delle autorità competenti e con le dichiarazioni degli interessati per il cambio di residenza. Nel corso del tempo fu introdotto l'uso di schede perforate per rendere più sollecite le procedure. Infine nel 1968 venne introdotta un'importante riforma: infatti, in aggiunta alle anagrafi locali venne istituita l'anagrafe centrale della popolazione, denominata CPR, gestita con mezzi informatici.

Elemento essenziale di questo registro è il numero permanente di identificazione di ogni individuo. Il CPR è un registro di Stato, amministrato dal Segretariato per la registrazione personale, Ente del Ministero degli Interni.

Belgio

Il decreto reale sulla tenuta dei registri di popolazione del 1 aprile 1960, rifacendosi alla legge del 2.6.1856, conferma che in ciascun Comune si tiene un registro della popolazione. La tenuta del registro è attribuita al collegio dei borgomastri. Il registro è aggiornato in occasione di ogni censimento generale della popolazione. Devono essere iscritti nel registro del Comune tutti i cittadini belgi ivi residenti e tutti i cittadini stranieri autorizzati dal Ministero di Grazia e Giustizia a stabilirsi nel territorio.

Chi vuole trasferire la propria residenza deve farne dichiarazione all'amministrazione comunale del luogo in cui dimora e fornire le notizie necessarie per la compilazione del certificato di cambiamento di residenza ed entro 15 giorni dalla dichiarazione deve presentarsi all'amministrazione comunale del luogo in cui viene a risiedere.

Lussemburgo

La popolazione del Granducato del Lussemburgo che ha domicilio in un Comune ha l'obbligo di iscriversi, di comunicare i suoi cambiamenti di indirizzo oppu-

re la sua partenza definitiva all'amministrazione comunale che con queste notizie forma i registri della popolazione. I registri o schedari di competenza esclusiva delle amministrazioni comunali non sono centralizzati. Unicamente i movimenti della popolazione dei differenti Comuni (nuovi arrivi, partenze) sono comunicati a fine anno al Servizio centrale di statistica.

Le nascite, i matrimoni, i decessi sono iscritti nei registri dello stato civile, la cui tenuta è conferita dalla Costituzione alle autorità comunali.

Repubblica Federale di Germania

La legge quadro sul diritto anagrafico del 16 agosto 1980 dispone che l'autorità degli Stati federati (Länder) competenti per i servizi demografici devono registrare gli abitanti domiciliati nel territorio di loro competenza per accertarne e dimostrarne l'identità ed il domicilio.

Per assolvere i loro compiti le autorità anagrafiche tengono registri anagrafici contenenti notizie fornite dagli abitanti o dalle autorità o altri uffici pubblici.

Mediante leggi emanate dallo Stato federale si deve decidere quali dati vengono rilevati al momento della notifica di un abitante.

Le autorità anagrafiche devono fornire gratuitamente al soggetto richiedente informazioni concernenti i dati memorizzati sulla sua persona mentre alle persone che non sono direttamente interessate e agli uffici che non sono autorizzati le autorità possono fornire solo le informazioni riguardanti il nome e cognome, il titolo di studio e l'indirizzo del singolo abitante.

Francia

Le più antiche disposizioni sulla istituzione dei registri di popolazione si trovano in Francia ma, in pratica, attualmente in questo Paese le uniche registrazioni sistematiche relative agli individui sono quelle dei registri dello stato civile.

Tutti gli eventi che formano l'oggetto di un atto dello stato civile e che riguardano un cittadino francese o uno straniero devono essere dichiarati nel Comune nel quale avvengono. L'atto viene registrato in due copie di cui una a fine anno viene inviata al tribunale di Grande Istanza.

5. In Italia, prima della unificazione, le

città più importanti degli Stati in cui era divisa la penisola già possedevano uffici d'anagrafe. Il primo provvedimento unitario per l'istituzione del servizio anagrafico risale al 1864: con il R.D. 31 dicembre 1864, n. 2105, nel quale all'art. 6 il nuovo ufficio è chiamato "Ufficio delle Anagrafi", fu istituito il registro di popolazione in ogni Comune del Regno sulla base del censimento della popolazione del 31 dicembre 1861 e venne approvato il relativo Regolamento. L'art. 3 del citato decreto prescriveva: «Il censimento della popolazione del 31 dicembre 1861, corretto e completato in ciascun Comune secondo le variazioni avvenute nello stato delle persone ed in quello della popolazione fino al 1 gennaio 1865 e tenuto conto delle sole persone aventi in esso domicilio legale o residenza stabile, servirà di base al registro di popolazione». Tuttavia molti Comuni, anche per il fatto che le anagrafi non erano state istituite con legge formale o con una fonte equivalente, non si uniformarono alle prescrizioni del decreto ed altri, pur avendo impiantato il servizio, non si attennero all'osservanza delle norme sull'aggiornamento.

Fu appunto per tale ragione che, in occasione del secondo censimento generale della popolazione, furono inseriti nella legge 20 giugno 1871, n. 297, che lo indicava, due articoli sulla tenuta del registro di popolazione. L'art. 7 stabiliva: «In ogni Comune vi sarà un registro di popolazione, compilato o corretto, dove già esistesse, secondo i risultati ottenuti col nuovo censimento. Nei registri comunali dovranno tenersi in evidenza tutti i successivi mutamenti, e al termine di ogni anno sarà fatto il riassunto della popolazione totale». L'art. 8 disponeva «I cambiamenti di domicilio e di residenza da un Comune ad un altro, e di abitazione nell'interno di uno stesso Comune, dovranno essere notificati agli uffici comunali nelle forme e dentro i termini che saranno stabiliti dal regolamento».

Successivamente col R.D. 28 gennaio 1872, n. 666, viene ribadito l'obbligo di denunciare i cambiamenti di abitazione e i cambiamenti di residenza, il che prova che ancora non tutti i Comuni provvedevano ad assicurare la regolare tenuta del registro di popolazione. Perdurando tale stato di cose, la Giunta centrale di stati-

stica nella seduta del 23 aprile 1872 — ne facevano parte Luzzatti, Scialoja, Mes-sedaglia, Boccardo, Bodio — discuteva le modificazioni più opportune da introdursi nel regolamento del 1864 sulla tenuta del registro di popolazione, allo scopo di renderne obbligatoria l'attuazione in tutti i Comuni dello Stato. Di qui nasce il nuovo regolamento del 1873, n. 1363, il quale all'art. 1 disponeva: «In ogni Comune del Regno si terrà il registro della popolazione. Dove non esiste, verrà impiantato entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento. Dove esiste, sarà completato e corretto nel medesimo periodo di tempo».

Ma nemmeno il regolamento del 1873 valse ad assicurare il normale funzionamento dell'importante servizio pubblico, a causa — come si ebbe modo di accertare per mezzo di ispezioni nei vari Comuni — della complessità dei modelli che componevano il registro di popolazione: fogli di casa, fogli di famiglia e schede individuali. Pertanto, con le leggi 15 luglio 1881, n. 308, del terzo censimento generale della popolazione, e 15 luglio 1900, n. 261, del quarto censimento, fu ordinato che, con i dati rilevati mediante i censimenti stessi, si dovesse procedere alla sistemazione dei registri di popolazione in tutti i Comuni, e con il R.D. 21 settembre 1901, n. 445, fu approvato un nuovo regolamento per la formazione e la tenuta del registro di popolazione. Con esso furono accentuati gli scopi amministrativi rispetto a quelli di natura statistica come risulta chiaramente dalla stessa relazione: «Se si deve rinunciare a chiedere al registro di popolazione ciò che esso non potrà mai indicare con precisione, cioè quanta sia la popolazione reale di ciascun Comune che solo il censimento può ad un dato momento contare e far conoscere, esso deve rimanere e come strumento statistico per seguire le vicende di quella parte della popolazione, la più numerosa ed insieme la più facile a rilevarsi, che è la popolazione stabile, e sopra tutto come un aiuto al Comune per l'applicazione di molteplici leggi e regolamenti, per l'esercizio di funzioni d'ordine amministrativo e sociale, per valutare al giusto le condizioni di vita degli abitanti, ai cui bisogni collettivi esso, nel giro delle sue attribuzioni, deve provvedere».

Al regolamento del 1901 seguì il R.D. 6 maggio 1906, n. 224, che apportò alcune modificazioni e fissò il termine del 31 dicembre 1907 per la esecuzione dei lavori necessari alla normalizzazione del servizio anagrafico da parte di quei Comuni che non avessero ancora provveduto ad ordinare il registro di popolazione secondo il regolamento del 1901. Altre modificazioni ancora di lieve entità venivano apportate con R.D. 14 maggio 1925, n. 831, quale quella che stabilisce, per gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, l'obbligo dell'iscrizione nel Comune dove hanno sede i relativi Corpi.

Con la creazione dell'Istituto centrale di statistica (legge 9 luglio, 1926, n. 1162 e R.D.L. 27 maggio 1929 n. 1285) si perviene, con il R.D. 2 dicembre 1929, n. 2123, ad un nuovo regolamento anagrafico. Esso non presenta modificazioni sostanziali in confronto al regolamento del 1901, se si toglie la nuova posizione che il registro di popolazione assume di fronte ai censimenti demografici. L'art. 37, infatti, dispone che «nell'intervallo tra due censimenti generali della popolazione i Comuni devono provvedere ad una generale revisione del registro di popolazione mediante una speciale rilevazione anagrafica a mezzo degli agenti o di altri funzionari comunali. Detta rilevazione è eseguita contemporaneamente per tutto il territorio comunale nei Comuni con non più di 20.000 abitanti. Per i Comuni con più di 20.000 abitanti può eseguirsi per zone successive, ma in modo però che l'intera rilevazione sia compiuta nello spazio di un anno. Contemporaneamente alla rilevazione ed in dipendenza dei risultati di essa, si procede all'aggiornamento del registro di popolazione». Si stabilisce quindi l'obbligo per i Comuni di procedere nell'intervallo tra due censimenti della popolazione, cioè nel decennio intercorrente tra essi, ad una speciale rilevazione anagrafica allo scopo di assicurare una generale revisione del registro di popolazione; si tende dunque a garantire, con l'aggiornamento effettuato indipendentemente dai censimenti, l'efficienza della rilevazione del movimento della popolazione, e con ciò la completa funzionalità dello strumento anagrafico, affinché esso possa costituire valida base non solo dei numerosi servizi pubblici che attingono all'anagrafe le no-

tizie necessarie, ma anche degli stessi censimenti. Detta norma, riconoscendo la necessità che il movimento della popolazione di ciascun Comune sia controllato nell'intervallo tra un censimento e l'altro, contiene in sé, per così dire, l'atto di nascita della nuova posizione di autonomia del registro di popolazione, che sino a questo momento era stato considerato come una derivazione dai censimenti.

6. In tal senso comincia ad operare l'Istituto centrale di statistica (1) sin dai suoi primi anni di vita, nell'esercizio dell'«alta vigilanza sulla regolare tenuta dei registri di popolazione» demandatagli dall'art. 44 del regolamento del 1929, nel senso cioè di creare nei Comuni il convincimento che le anagrafi devono sempre rispecchiare la reale situazione di fatto: in tal modo soltanto esse potranno essere in grado di fornire dati attendibili sul movimento della popolazione residente, di soddisfare compiutamente le numerose esigenze amministrative del potere esecutivo e quindi anche di dare ai censimenti demografici e a tutte le inchieste sulla popolazione gli elementi necessari per la loro buona riuscita. Le anagrafi, infatti, non solo servono di base per le operazioni preparatorie dei censimenti, ma costituiscono anche un utile strumento di controllo e di integrazione dei risultati dei censimenti. Con una visione più esatta e più realistica si può dire che la funzione di controllo e di integrazione dei censimenti rispetto alle anagrafi è assolta con piena reciprocità anche dalle anagrafi rispetto ai censimenti. Infatti l'esperienza insegna che il confronto tra fogli di censimento e fogli di anagrafe vale a perfezionare e integrare da un lato i dati raccolti e dall'altro i dati anagrafici. Al fine di rendere agevole questo confronto, l'Istituto centrale di statistica, nel quadro del nuovo criterio informatore dianzi esposto, inizia una intensa attività presso i Comuni affinché gli uffici d'anagrafe collochino i fogli di famiglia secondo l'ordine alfabetico delle denominazioni delle vie, piazze e località del Comune, benché l'art. 5 del Regolamento del '29 lasciasse facoltà di tenere i fogli di famiglia ordinati o secon-

(1) Dal 7 aprile 1990 la sua denominazione è cambiata in Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per effetto del D.L. 6 settembre 1989 n. 322.

do l'ordine alfabetico indicato oppure secondo una numerazione progressiva unica per l'intero Comune. Era precisamente quest'ultimo l'ordinamento diffuso in tutti i Comuni, ma l'Istituto riuscì ad ottenere quasi dovunque la trasformazione dell'ordinamento dei fogli di famiglia, il che equivalse ad un vero rinnovamento delle anagrafi, comportando tale riordinamento la necessità della rispondenza tra le abitazioni dei cittadini e le relative indicazioni esistenti sui fogli di famiglia e sulle schede individuali.

Tuttavia, nonostante la cura posta dall'Istituto centrale di statistica per la normalizzazione delle anagrafi, in relazione ai compiti di vigilanza demandatigli, nemmeno il Regolamento del '29 si appalesava adeguato per risolvere esaurientemente e sistematicamente il riordinamento dei servizi anagrafici. L'Istituto, infatti, nell'esercizio della sua assistenza tecnica tendente ad assicurare il regolare funzionamento di questo servizio pubblico, che tanta importanza ha nella vita del Comune per le numerose esigenze amministrative che deve soddisfare, accertava la insufficienza delle circolari alle quali era ricorso per eliminare le lacune esistenti ed avvertiva la necessità di una riforma radicale.

Tale necessità veniva acuita dalla seconda guerra mondiale, le cui perniciose conseguenze sulla tenuta delle anagrafi si possono ben immaginare. Prescindendo dai danni materiali inferti agli uffici e agli atti anagrafici dalle azioni belliche, gravissime furono le ripercussioni sulle anagrafi causate dal conseguente sconvolgimento sociale in relazione alle varie misure di emergenza (mobilitazione, richiami alle armi, piani di sfollamento) nonché ai continui movimenti singoli o collettivi di persone o famiglie costrette ad abbandonare le loro abituali dimore alla ricerca di un rifugio (profughi, rimpatriati, sfollati, ecc.).

Per le considerazioni su esposte l'Istituto prendeva l'iniziativa di predisporre un progetto di una nuova disciplina anagrafica nell'intento di dare alle anagrafi un assetto adeguato alla loro accresciuta importanza e alle nuove esigenze della vita moderna. Il progetto veniva sottoposto prima all'esame dei dirigenti dei servizi anagrafici di 400 Comuni, scelti per diver-

sa importanza demografica, caratteristiche economiche e posizione geografica, e poi all'esame di apposita commissione tecnico-consulativa, costituita, oltre che dei funzionari esperti dell'Istituto, dei rappresentanti dei Ministeri dell'Interno e di Grazie e Giustizia e di quelli dei 20 Comuni che si erano particolarmente distinti tra i 400 dianzi indicati. Dopo un lungo e meticoloso processo formativo veniva promulgata la prima legge anagrafica italiana 24 dicembre 1954, n. 1228, e, successivamente, approvato il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136).

Questo regolamento è stato successivamente abrogato con l'approvazione del nuovo regolamento (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223).

7. I criteri direttivi della attuale disciplina anagrafica sono i seguenti:

1) fissare nella legge tutti i principi basilari dell'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e gli obblighi dell'ufficio e dei cittadini, in modo da dare alle conseguenti norme esecutive il più valido fondamento giuridico. Com'è stato già accennato, l'istituzione dei registri di popolazione non fu sancita da una legge apposita, ma da due soli articoli inseriti nella legge del secondo censimento generale della popolazione (artt. 7 e 8 della L. 20 giugno 1871, n. 297);

2) ordinare nel regolamento il complesso delle norme esecutive secondo un criterio sistematico, adottando, a simiglianza di quanto è stato fatto per l'ordinamento dello stato civile, un'esposizione non eccessivamente particolareggiata della materia anagrafica;

3) indicare nelle istruzioni le modalità tecniche per l'esecuzione degli adempimenti anagrafici, topografici ed ecografici nonché i relativi modelli occorrenti per la tenuta delle anagrafi, il che consentirà di apportare le variazioni dipendenti da nuove esigenze senza la necessità di emanare nuove norme legislative o regolamentari.

Le innovazioni di maggior rilievo sono compendiate nei seguenti punti:

a) l'abolizione della figura del capofamiglia;

b) la possibilità di cancellare per irreperibilità le persone che siano risultate irreperibili a seguito di ripetuti accertamenti;

c) la possibilità di rilasciare alle Pubbliche Amministrazioni elenchi nominativi di iscritti in anagrafe;

d) l'ordinamento delle schede di famiglia per area di circolazione;

e) l'istituzione di uffici anagrafici periferici;

8. Dal rapido esame compiuto risulta che la disciplina anagrafica dà all'importante servizio pubblico, con il triplice ordine di provvedimenti menzionati (legge, regolamento ed istruzioni), un ordinamento razionale, organico e completo, rispondente alle esigenze di uno Stato moderno, valido per ogni tipo di impianto di schedario e per ogni sistema di meccanizzazione, suscettibile di ogni perfezionamento e di ogni modifica futura dipendente da nuove esigenze.

Con l'esplicito riconoscimento della pubblicità degli atti anagrafici e la precisazione degli obblighi degli uffici e dei cittadini, l'ordinamento assicura che le anagrafi siano costantemente aggiornate, cioè che le loro risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel Comune; con l'assegnazione alle anagrafi degli adempimenti topografici ed ecografici completa poi l'autonomia delle anagrafi, rendendole strumenti efficienti sia per la preparazione dei censimenti o altre indagini della popolazione sia per il controllo dei loro risultati; sicchè, si può dire che la nuova disciplina realizza con una felice sintesi il completo soddisfacimento degli scopi statistici e degli scopi amministrativi delle anagrafi e pone le basi del miglior governo di esse, garantendo la completa normalizzazione dell'importante servizio pubblico che è alla base dell'ordinata vita amministrativa dei Comuni.

PARTE PRIMA
LEGGE ANAGRAFICA

RELAZIONE ALLA LEGGE

Estratto degli atti Parlamentari, Camera dei Deputati, n. 481, seduta del 9 dicembre 1953.

Il disegno di legge ha lo scopo di disciplinare con norme organiche e razionali la tenuta delle anagrafi della popolazione (come ora sono generalmente chiamati i registri di popolazione), la cui importanza si è accresciuta progressivamente nella vita amministrativa dello Stato, anche per la sempre più vasta e stretta connessione con altri numerosi servizi che ad esse debbono far ricorso.

Alla accresciuta importanza di esse ha finito per rendersi inadeguato l'attuale loro ordinamento, che si è venuto a mano a mano determinando secondo criteri empirici non rispondenti alle esigenze del caratteristico servizio pubblico in questione.

L'istituzione dei registri di popolazione non fu sancita con una legge apposita, ma con due soli articoli (7 e 8) inseriti nella legge del censimento del 20 giugno 1871, n. 277, di per sé stessi insufficienti anche allora, tanto che anche le disposizioni che per la loro specifica natura avrebbero dovuto trovar posto nella legge furono necessariamente comprese nel regolamento.

Le norme contenute nel regolamento vigente (regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2132), oltre ad essere pur esse incomplete sotto vari aspetti, hanno palesato taluni inconvenienti, nella loro pratica attuazione, che hanno dato luogo nel ventennio decorso, alla emanazione di numerose disposizioni suppletive e a qualche modificazione disposta con semplice circolare, che, pur non essendo fonte di diritto, è stata di fatto applicata, determinando una effettiva disciplina della tenuta delle anagrafi a volte in contrasto con la norma regolamentare.

Per tutte queste ragioni, oltre che per la necessità di adeguare la norma alle esigenze manifestatesi in questi ultimi decenni e non ancora applicate, nonché al fine di un sistematico ordinamento della materia, mai attuato nel passato, si è reso necessario — analogamente a quanto fu già fatto per lo stato civile — di ri-

vedere tutta la complessa materia, determinandone le norme fondamentali da ordinare in sede di legge.

Il progetto che si sottopone è il risultato di un lungo e meticoloso processo formativo al quale hanno collaborato i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno e di Grazie e Giustizia e i dirigenti dei servizi anagrafici di 400 comuni convenientemente scelti per diversa importanza demografica, differenti caratteristiche economiche e diversa posizione geografica. A quel fine non si è voluto trascurare nemmeno l'eventualità di far tesoro dell'esperienza degli altri paesi, consultando le norme che disciplinano le anagrafi, attraverso una indagine compiuta per tramite del nostro Ministero degli Esteri.

Nella fase conclusiva dei lavori, il progetto fu sottoposto ad una Commissione tecnico-consulativa costituita, oltre che dei funzionari esperti dell'Istituto, dei rappresentanti dei Ministeri anzidetti e di quelli dei 20 Comuni che si erano particolarmente distinti, tra i 400 suddetti, nell'esame del progetto preliminare. In parecchie laboriose sedute e dopo un ampio e approfondito dibattito, la Commissione determinò l'ordinamento di tutta la materia, sceverando quella parte che avrebbe dovuto trovar posto nella legge. Quest'ultima fu successivamente definita, in sede più ristretta, con la collaborazione dei rappresentanti dei Ministeri già citati.

Il presente disegno di legge è, perciò, il frutto di una elaborazione critica, dal punto di vista giuridico e tecnico, che può, ragionevolmente, ritenersi senza confronti nel passato.

Tra le innovazioni di maggior rilievo che caratterizzano il nuovo ordinamento anagrafico è da citarsi, anzitutto, quella della istituzione della figura di ufficiale d'anagrafe, analogamente a quanto avviene per lo stato civile, allo scopo di conferire adeguata autorità al dirigente dell'anagrafe, in considerazione della natura pubblica degli atti anagrafici e dell'importanza dell'anagrafe. L'articolo 3, che attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, le funzioni di ufficiale d'anagrafe, stabilisce che ogni delegazione o revoca di dette funzioni al segretario comunale o ad altro impiegato idoneo del Comune deve essere approvata dal Pre-

fetto. S'intende che anche nelle regioni ad autonomia speciale tale approvazione spetta all'autorità governativa.

Di fondamentale importanza sono le disposizioni degli articoli 2 e 5 che precisano gli obblighi relativi alla iscrizione nelle anagrafi e il procedimento d'ufficio, ove tali obblighi siano trasgrediti. Il privato è tutelato da eventuali arbitrii od errori mediante gravami in sede gerarchica, dopo i quali, naturalmente, potrà esperire o il ricorso straordinario al Capo dello Stato o il ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato.

L'articolo 7 del disegno di legge prevede l'istituzione di anagrafi separate, esigenza questa che è stata fatta presente da vari Comuni, i quali, avendo una vasta estensione territoriale con agglomerati distanti dal centro principale, giudicano opportuno favorire gli abitanti delle case decentrate, così come da tempo viene fatto per il servizio dello stato civile. La norma prevede, per altro, una limitazione, nel senso che le anagrafi separate possono essere istituite soltanto laddove esistano già uffici di stato civile separati. La ragione della limitazione risulta evidente qualora si consideri che gli uffici di anagrafe e quelli di stato civile sono strettamente collegati e si integrano a vicenda. Speciale importanza riveste il secondo comma dell'articolo stesso, che disciplina le circoscrizioni degli uffici anzidetti, eliminando l'indeterminatezza dell'articolo 2 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238: le circoscrizioni vengono ad avere, in sostanza, confini esattamente determinati in base al criterio antropogeografico della gravitazione naturale degli abitanti del contado verso un determinato centro abitato.

Il piano topografico, previsto dall'articolo 9 del disegno di legge, rappresenta una necessità specifica dell'anagrafe in quanto le registrazioni delle posizioni e mutazioni anagrafiche devono essere riferite ad una base territoriale, che non può limitarsi alla sola circoscrizione comunale, ma deve distinguersi anche nelle circoscrizioni frazionali e nelle delimitazioni dei centri e dei nuclei. La formazione del piano topografico non rappresenta, del resto, un'innovazione, in quanto esso è stato sempre predisposto dai Comuni in occasione dei censimenti, sebbene con criteri non del tutto razionali. Si realizza ora

il proposito, già da tempo formulato e perseguito, di impiantare, una volta tanto, piani topografici valevoli sia per l'anagrafe che per il censimento con delimitazioni permanenti che possano consentire attendibili confronti di dati nel tempo. La frazione geografica potrebbe a volte non coincidere con le frazioni di ordine amministrativo-finanziario previste dagli articoli 36 e 37 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, frazioni, queste ultime, che continuano a sussistere agli effetti loro propri.

L'articolo 10 stabilisce l'obbligo, da parte del Comune, della indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica, e da parte dei proprietari di fabbricati, della indicazione della numerazione interna, adempimenti questi della massima importanza, che non hanno avuto sino ad oggi un preciso ordinamento legislativo. Una traccia se ne trova nel regolamento della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, il cui articolo 111, che tratta della materia dei regolamenti edilizi, accenna al punto 8) a «la posizione e la conservazione dei numeri civici». In effetti, però, sono state sempre osservate le norme periodicamente impartite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dei censimenti (articolo 34 del regio decreto 27 febbraio 1936, n. 374, e articolo 19 del regio decreto 26 giugno 1937, n. 1070). Per la sua stretta connessione con l'anagrafe, tale materia, che integra quella relativa agli adempimenti topografici (articolo 9), deve trovare necessariamente sede nel complesso delle norme che disciplinano l'ordinamento anagrafico.

L'articolo 11, oltre a stabilire le sanzioni penali, per talune delle quali è prevista la possibilità di oblazione, secondo un procedimento modellato — con gli opportuni adattamenti — sulle norme analoghe contenute nella legge comunale e provinciale, contiene una norma penale in bianco per le infrazioni al regolamento.

L'articolo 12 stabilisce che la vigilanza sulla tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell'Interno e dall'Istituto centrale di statistica. E evidente che, nell'ambito delle singole provincie, la vigilanza è esercitata dai Prefetti; anche nelle regioni ad autonomia speciale la vigilanza

sul servizio anagrafico spetta all'autorità governativa, trattandosi di servizio statale che è affidato al Sindaco quale ufficiale del Governo.

LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228. ORDINAMENTO DELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (G.U. n. 8 del 12 gennaio 1955).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Art. 2

E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazioni di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita.

Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'Interno.

Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo della iscrizione anagrafica.

Art. 3

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe.

Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal Prefetto.

Art. 4

L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.

Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.

Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.

Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.

Art. 5

L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche per i quali non siano state rese

le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle.

In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede d'ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al Prefetto.

Art. 6

Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.

Art. 7

Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del Prefetto della Provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile.

Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso Comune, preveduti dall'art. 2 dell'ordinamento dello stato civile approvato con regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, devono corrispondere ad una o più frazione geografiche di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge. Questa disposizione non si applica agli uffici separati dei quartieri delle grandi città.

Art. 8

In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea.

La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.

Art. 9

Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.

I limiti ed i segni relativi agli adempi-

menti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.

Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

Art. 10

Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

Art. 11

Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000.

Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più Comuni, si applica l'ammenda da lire 2000 a lire 10000.

Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione.

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna,

sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.

Art. 12

La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazioni residente è esercitata dal Ministero dell'Interno e dall'Istituto centrale di statistica.

Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'Interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 13

Su proposta del Presidente del Consi-

glio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'Interno, per la Grazia e Giustizia e per il Tesoro sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1954

EINAUDI

SCELBA - DE PIETRO - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

PARTE SECONDA
REGOLAMENTO ANAGRAFICO

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
30 maggio 1989, n. 223
(G.U. n. 132 dell'8 giugno 1989)**

Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;

Ritenuta la necessità di procedere, sotto il profilo giuridico, economico, sociale ed organizzativo, all'aggiornamento della disciplina regolamentare in materia di servizi anagrafici;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, con il quale veniva approvato il regolamento anagrafico della popolazione residente;

Considerato che la Corte dei Conti ha formulato osservazioni in merito ad alcune disposizioni del predetto regolamento;

Ritenuta pertanto l'opportunità di sopprimere, in adesione ai rilievi predetti, gli articoli da 27 a 33 ed il comma 3 dell'art. 57, concernenti la tenuta delle anagrafi degli italiani residenti all'estero, in quanto la materia risulta disciplinata dalla sopravvenuta legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Ritenuto altresì di procedere alla modifica della rubrica del Capo IV;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'Interno, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e del Tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. E' approvato l'unito regolamento, visto dallo Stato dal proponente, sul nuovo ordinamento anagrafico, in sostituzione dell'analogo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri

GAVA, Ministro dell'Interno

VASSALLI, Ministro di Grazia e Giustizia

COLOMBO, Ministro delle Finanze

AMATO, Ministro del Tesoro

Visto, il Guardasigilli: **VASSALLI**

Registrato alla Corte dei Conti, addì 2 giugno 1989

Atti di Governo, registro n. 77, foglio n. 27.

**REGOLAMENTO ANAGRAFICO DELLA
POPOLAZIONE RESIDENTE**

Capo I

ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO, FAMIGLIE E CONVIVENZE ANAGRAFICHE.

Art. 1

Anagrafe della popolazione residente

1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.

3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

Art. 2

Delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe

1. Il sindaco può delegare e revocare in tutto o in parte le funzioni di ufficiale d'anagrafe ad un assessore, al segretario comunale o ad impiegati di ruolo del comune ritenuti idonei.

2. In caso di assenza del sindaco, la funzione di ufficiale d'anagrafe può essere esercitata dall'assessore delegato o dall'assessore anziano ed, in mancanza degli assessori, dal consigliere anziano.

3. Ogni delega o revoca deve essere approvata dal prefetto come previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art. 3

Popolazione residente

1. Per persone residenti nel comune s'intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune.

2. Non cessano di appartenere alla popolazione residente le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per causa di durata limitata.

Art. 4

Famiglia anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia può essere costituita da una sola persona.

Art. 5

Convivenza anagrafica

1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone nor-

malmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena, e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non costituiscano famiglie a sè stanti.

3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica.

Art. 6

Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche

1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.

2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento.

Capo II

ISCRIZIONI, MUTAZIONI E CANCELLAZIONI ANAGRAFICHE

Art. 7

Iscrizioni anagrafiche

1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;

b) per esistenza giudizialmente dichiarata;

c) per trasferimento di residenza da al-

tro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.

2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse deve procedersi a nuova iscrizione anagrafica.

3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare annualmente all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe procederà comunque agli opportuni accertamenti ed adotterà i conseguenti richiedi provvedimenti dandone comunicazione al Prefetto.

4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'Interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

Art. 8

Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica

1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:

a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;

b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dall'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;

c) detenuti in attesa di giudizio.

Art. 9

Trasferimento di residenza della famiglia

1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.

Art. 10

Mutazioni anagrafiche

1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:

a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;

b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.

Art. 11

Cancellazioni anagrafiche

1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;

c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile.

2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al Prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reinscrizioni.

Capo III ADEMPIMENTI ANAGRAFICI

Art. 12

Comunicazioni dello stato civile

1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti, e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.

2. Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.

3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.

4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.

5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull'"ordinamento dello stato civile". Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.

Art. 13

Dichiarazioni anagrafiche

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del

presente regolamento concernono i seguenti fatti:

a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;

b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;

c) cambiamento di abitazione;

d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;

e) cambiamento della qualifica professionale;

f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) d) e) ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Art. 14

Documentazione per l'iscrizione di persone trasferitesi dall'estero

1. Chi trasferisce la residenza dall'estero deve comprovare all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente. Se il trasferimento concerne anche la famiglia, deve esibire inoltre atti autentici che ne dimostrino la composizione, rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza se straniero o apolide, o dalle autorità consolari se cittadino italiano.

2. Per ottenere l'iscrizione gli stranieri devono esibire anche il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o risultare iscritti nello schedario della

popolazione temporanea di uno stesso comune da almeno un anno. Se l'iscrizione è effettuata per questo secondo motivo, l'ufficiale di anagrafe deve darne comunicazione alla competente autorità di polizia.

Art. 15

Accertamenti di ufficio in caso di omessa dichiarazione delle parti

1. Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.

2. Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni.

Art. 16

Segnalazioni particolari

1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia all'ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.

2. Nel caso di persona che dichiara per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe del comune nel quale essa intende stabilire la residenza, prima di procedere all'iscrizione, deve segnalare tale fatto, mediante l'inoltro di una regolare pratica migratoria, all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo ef-

fettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero.

Art. 17

Termine per le registrazioni anagrafiche

1. L'ufficiale di anagrafe deve effettuare le registrazioni nell'anagrafe entro tre giorni dalla data di ricezione delle comunicazioni dello stato civile o delle dichiarazioni rese dagli interessati, ovvero dagli accertamenti da lui disposti.

Art. 18

Decorrenza dell'iscrizione e cancellazione anagrafica

1. Le dichiarazioni rese dagli interessati, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento, relative ai trasferimenti di residenza da altro comune o i provvedimenti che le sostituiscono, devono essere trasmessi, entro venti giorni, dall'ufficiale di anagrafe che li ha ricevuti o adottati al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione. Le notizie anagrafiche rese dagli interessati all'atto delle dichiarazioni di cui all'art. 13 devono essere controllate, ed eventualmente rettificare, dal comune di precedente iscrizione anagrafica, sulla base degli atti anagrafici in suo possesso. Lo stesso comune, ove lo ritenga necessario, deve disporre gli opportuni accertamenti per appurare se sussistono i motivi per la cancellazione dall'anagrafe. I termini per la registrazione anagrafica di cui all'art. 17 decorrono dal giorno di ricezione della conferma di cancellazione.

2. La cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione e l'iscrizione nell'anagrafe di quello di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.

3. Il comune di precedente iscrizione, che per giustificati motivi non sia in grado di ottemperare alla richiesta di cancellazione nel termine di venti giorni, deve darne immediata comunicazione al comune richiedente, precisando le ragioni e fissando il termine entro il quale provvederà agli adempimenti richiesti.

4. Qualora, trascorso quest'ultimo ter-

mine, non si fosse fatto luogo agli adempimenti richiesti, il comune richiedente ne solleciterà l'attuazione, dando nel contempo comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.

5. Quando, a seguito degli accertamenti, l'ufficiale di anagrafe ritiene di non accogliere la richiesta di iscrizione, deve darne immediata comunicazione all'interessato, specificandone i motivi.

6. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della dichiarazione resa dall'interessato di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), del presente regolamento.

7. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici in materia di trasferimento di residenza sono risolte dal Prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'Interno, sentito l'Istituto centrale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse.

8. Le segnalazioni al Ministero dell'Interno vengono effettuate dalle competenti Prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere.

Art. 19

Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe

1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.

2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia, municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.

3. Ove nel corso degli accertamenti

emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Capo IV

FORMAZIONE ED ORDINAMENTO DELLO SCHEDARIO ANAGRAFICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE. SCHEDARIO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE).

Art. 20

Schede individuali

1. A ciascuna persona residente nel Comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, sulla quale devono essere indicati il sesso, la data, e il comune di nascita, lo stato civile, la professione, arte o mestiere abitualmente esercitato o la condizione non professionale, il titolo di studio, nonché l'indirizzo dell'abitazione.

2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.

4. Le schede individuali debbono essere costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune.

Art. 21

Schede di famiglia

1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.

2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.

3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvederà d'ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.

4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.

5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.

Art. 22

Schede di convivenza

1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.

2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.

3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.

4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.

5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.

Art. 23

Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici

1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate anche se le anagrafi sono gestite con elaboratori elettronici, salvo i casi in cui una diversa gestione sia stata, a richiesta, autorizzata da parte del Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini.

Art. 24

Ordinamento e collocazione delle schede individuali

1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario. E' data facoltà all'ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.

2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.

Art. 25

Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza

1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascun area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.

Art. 26

Archiviazione degli atti

1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede

individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.

Art. 27

Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

1. La costituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione.

Capo V

UFFICI ANAGRAFICI PERIFERICI, ANAGRAFI SEPARATE SCHEDARIO DELLA POPOLAZIONE TEMPORANEA

Art. 28

Uffici anagrafici periferici

1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione di uffici periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.

Art. 29

Istituzioni delle anagrafi separate

1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.

2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell'Interno ed all'Istituto centrale di statistica.

Art. 30

Attribuzioni delle anagrafi separate

1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale.

Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni anagrafiche.

Art. 31

Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe centrale

1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'art. 30, con le modalità previste nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.

2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella copia.

3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.

Art. 32

Schedario della popolazione temporanea

1. Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi, non si trovano ancora in condizione di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo. Gli stranieri dimoranti nel comune da non meno di quattro mesi sono comunque iscritti nello schedario della popolazione temporanea quando non siano in possesso del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno di cui al comma 2 dell'art. 14.

2. L'iscrizione viene effettuata a domanda dell'interessato o d'ufficio quando l'ufficiale di anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel comune da non meno di quattro mesi.

3. L'iscrizione nello schedario della

popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche.

4. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta l'anno, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune.

a) perché se ne sono allontanate o sono decedute;

b) perché vi hanno stabilito la dimora abituale.

5. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale comune di residenza.

Capo VI

CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE

Art. 33

Certificati anagrafici

1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.

3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data del rilascio.

Art. 34

Richiesta di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca

1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.

2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.

3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.

Art. 35

Contenuto dei certificati anagrafici

1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il timbro dell'ufficio.

2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.

3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.

4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

Art. 36

Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche

1. Avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, l'interessato può produrre ricorso al prefetto.

Art. 37

Divieto di consultazione delle schede anagrafiche

1. E' vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e degli appar-

tenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficiale di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. E' consentita agli stessi la possibilità di collegarsi tramite terminali con le anagrafi dotate di elaboratori elettronici, ai soli fini di consultazione degli atti anagrafici.

3. Le richieste per la realizzazione di tali collegamenti devono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'Interno tramite le competenti prefetture.

4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicate i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati.

Capo VII

ADEMPIMENTI TOPOGRAFICI ED ECOGRAFICI

Art. 38

Adempimenti topografici

1. La ripartizione del territorio comunale in sezioni di censimento e le delimitazioni delle località abitate (centri e nuclei abitati), stabilite in occasione del censimento generale della popolazione sugli appositi piani topografici approvati dall'Istituto centrale di statistica, devono rimanere invariate sino al successivo censimento salvo quanto previsto nel comma 3 dell'art. 39.

2. La cartografia concernente le predette ripartizioni viene conservata presso l'ufficio statistica, ove esista, ovvero presso l'ufficio topografico od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici la predetta cartografia viene custodita a cura dell'ufficio anagrafe.

3. Al fine di una migliore gestione dei dati topografici ed ecografici possono essere utilizzate le più avanzate metodolo-

gie e tecnologie cartografiche.

Art. 39

Aggiornamento del piano topografico

1. A cura degli uffici di cui all'art. 38 deve essere formata una copia del piano topografico stabilito in occasione dell'ultimo censimento.

2. In detta copia, devono essere riportate le mutazioni dipendenti dallo sviluppo edilizio, ivi comprese nuove opere pubbliche e simili.

3. Nel periodo intercensuario l'Istituto centrale di statistica impartisce le opportune istruzioni affinché vengano aggiornate periodicamente le delimitazioni delle località abitate in base all'intervenuto sviluppo edilizio.

4. Nello stesso periodo è fatto obbligo ai comuni di segnalare tempestivamente all'Istituto centrale di statistica, oltre che alle regioni competenti, l'insorgere di eventuali contestazioni territoriali.

Art. 40

Formazione del piano topografico a seguito di variazioni territoriali

1. I comuni costituiti dopo l'ultimo censimento generale della popolazione devono provvedere alla formazione del proprio piano topografico. Del pari devono provvedere alla formazione di un nuovo piano topografico i comuni che, a decorrere dalla data di tale censimento, hanno avuto modifiche territoriali.

2. La formazione di tali piani topografici deve essere effettuata al momento stesso della variazione territoriale, ma facendo riferimento, per quanto concerne la delimitazione delle località abitate, alla situazione rilevata all'ultimo censimento ed agli eventuali successivi aggiornamenti previsti dal comma 4 dell'art. 39.

Art. 41

Adempimenti ecografici

1. Ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. Costituisce area di circolazione ogni spazio (piazza, piazzale, via, viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla

viabilità.

3. L'attribuzione dei nomi deve essere effettuata secondo le norme di cui al regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto applicabili.

4. In caso di cambiamento di denominazione dell'area di circolazione deve essere indicata anche la precedente denominazione.

5. Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree di circolazione dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni amministrative diverse.

Art. 42

Numerazione civica

1. Le porte e gli altri accessi dall'area di circolazione all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere devono essere provvisti di appositi numeri da indicarsi su targhe di materiale resistente.

2. L'obbligo della numerazione si estende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili.

3. La numerazione degli accessi, sia esterni sia interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'Istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione e alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 43

Obblighi dei proprietari dei fabbricati

1. Gli obblighi di cui all'art. 42 devono essere adempiuti non appena ultimata la costruzione del fabbricato.

2. A costruzione ultimata e comunque prima che il fabbricato possa essere occupato, il proprietario deve presentare al comune apposita domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico, sia il permesso di abitabilità se trattasi di fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità se trattasi di fabbricato destinato ad altro uso.

3. Con la domanda di cui al comma 2

il proprietario del fabbricato deve chiedere, occorrendo, anche la determinazione dei criteri per l'indicazione della numerazione interna da effettuarsi a cura del proprietario stesso. Qualora l'indicazione della numerazione interna non venga effettuata dal proprietario, vi provvede il comune addebitandogli la relativa spesa.

4. La domanda deve essere presentata mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica. In essa inoltre dovrà essere indicato il numero totale degli accessi, individuati secondo quanto prescritto nel comma 3 dell'art. 42.

Art. 44

Comunicazione da parte degli uffici topografico ed ecografico

1. Nei comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, gli uffici predetti devono comunicare a quest'ultimo le disposizioni ed i provvedimenti, da essi presi, concernenti l'onomastica delle aree di circolazione e la numerazione civica.

2. Le comunicazioni predette devono essere effettuate entro lo stesso mese in cui i provvedimenti sono stati adottati; per i provvedimenti presi nell'ultima settimana del mese, la comunicazione può avere luogo nei primi sette giorni del mese successivo.

Art. 45

Stradario

1. In ciascun comune l'ufficio preposto agli adempimenti ecografici deve curare la compilazione e l'aggiornamento dello stradario secondo le indicazioni fornite dall'Istituto centrale di statistica.

Capo VIII

REVISIONI DA EFFETTUARSI IN OCCASIONE DEI CENSIMENTI. ALTRI ADEMPIMENTI STATISTICI

Art. 46

Revisione delle anagrafi

1. A seguito di ogni censimento gene-

rale della popolazione i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.

2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.

3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.

Art. 47

Revisione dell'onomastica stradale e della numerazione civica

1. Nel quadro dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'onomastica delle aree di circolazione e della numerazione civica, al fine di adeguarle alla situazione di fatto esistente, avendo particolare riguardo ai cambiamenti di denominazione, all'apertura di nuove strade, a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ecc.

2. La revisione predetta viene effettuata d'ufficio, indipendentemente dalla richiesta dei proprietari dei fabbricati di cui all'art. 43 ed a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

3. E' fatto obbligo ai comuni di osservare le modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.

Art. 48

Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente

1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe

deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.

Art. 49

Rilevazioni statistiche concernenti le abitazioni

1. I competenti uffici comunali provvedono, nei termini e secondo le istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica, alle varie rilevazioni di carattere ecografico concernenti, in particolare, le abitazioni di nuova costruzione, gli ampliamenti e le demolizioni.

Art. 50

Adempimenti dell'ufficio di statistica

1. Nei comuni nei quali esista un ufficio di statistica organicamente distinto ai sensi della legge 16 novembre 1939, n. 1823, i modelli di rilevazione, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere trasmessi all'Istituto centrale di statistica tramite il predetto ufficio, il quale deve curare altresì il controllo tecnico dei dati in essi riportati.

Capo IX

VIGILANZA, SANZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51

Particolari compiti del sindaco

1. Il sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti anagrafici, tenendo presente le metodologie e le tecnologie più avanzate per la gestione delle anagrafi.

2. Inoltre il sindaco assicura la regolare esecuzione degli adempimenti topografici ed ecografici.

Art. 52

Vigilanza del prefetto

1. Il prefetto vigila affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei comu-

ni della provincia siano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.

2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.

3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale di statistica.

Art. 53

Vigilanza nelle regioni a statuto speciale

1. Le funzioni che in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente sono demandate ai prefetti, vengono esercitate, nelle regioni a statuto speciale nelle quali manchi l'organo prefettizio, dagli organi cui siano state devolute le attribuzioni dei prefetti attinenti a servizi statali svolti dai comuni.

Art. 54

Vigilanza esercitata dal Ministero dell'Interno e dall'Istituto centrale di statistica

1. L'alta vigilanza sulla regolare tenuta delle anagrafi è esercitata dal Ministero dell'Interno e dall'Istituto centrale di statistica per mezzo di propri funzionari ispettori.

2. L'Istituto centrale di statistica vigila, tra l'altro, affinché da parte di tutti i comuni siano adottati modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto stesso e promuove da parte dei comuni l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi.

Art. 55

Irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei comuni

1. Qualora, a seguito delle ispezioni di cui agli articoli precedenti, risultassero situazioni irregolari nella tenuta delle anagrafi e degli ordinamenti topografici ed

ecografici, il prefetto o, rispettivamente, il Ministero dell'Interno e l'Istituto centrale di statistica possono disporre ispezioni di carattere straordinario, il cui onere viene posto a carico dei comuni inadempienti, salvo rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili.

Art. 56

Procedura per l'applicazione delle sanzioni

1. Le contravvenzioni alle disposizioni della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed a quelle del presente regolamento commesse dalle persone aventi obblighi anagrafici devono essere accertate, con apposito verbale, dall'ufficiale di anagrafe.

2. Il verbale deve espressamente indicare se al contravventore sia stata o meno personalmente contestata la contravvenzione.

3. Al contravventore ammesso a pagare all'atto della contestazione la somma stabilita dall'art. 11, comma terzo, della citata legge l'ufficiale di anagrafe è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento sull'apposito modulo, da staccare da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco o da un suo delegato.

Art. 57

Termine per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni vengono devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.

Art. 58

Abrogazione di precedenti norme in materia anagrafica

1. Sono abrogati il "Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, ed ogni altra disposizione regolamentare contraria al presente regolamento.

Visto,

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MITA

PARTE TERZA

**AVVERTENZE E NOTE ILLUSTRATIVE RELATIVE
ALLA LEGGE ED AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO**

A - AVVERTENZE GENERALI SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE

1. Per avere titolo all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente (art. 1) di un Comune è necessario che una persona abbia la dimora abituale in quel Comune, in armonia con la definizione che della residenza è dettata dall'art. 43 del Codice civile. A questo proposito è opportuno far presente che ai fini dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente non è sufficiente la semplice manifestazione di volontà del soggetto, ma è necessario anche il verificarsi di un determinato stato di fatto, costituito appunto dall'effettiva dimora abituale nel Comune.

2. Nell'intento di assicurare la massima aderenza delle risultanze anagrafiche alle varie situazioni di fatto che possono verificarsi in concreto, si è ritenuto di non fissare particolari condizioni alla cui esistenza sia vincolato il riconoscimento della residenza abituale nel Comune.

Le Amministrazioni comunali hanno, però, l'obbligo di effettuare opportuni accertamenti — che risulteranno più efficaci se eseguiti anche in occasione della richiesta di certificazioni — ogni qualvolta l'Amministrazione comunale abbia giustificati motivi di dubitare della veridicità delle dichiarazioni dell'interessato.

3. Una delle innovazioni più importanti della legge è costituita dalla estensione della disciplina anagrafica anche alle persone senza fissa dimora che in precedenza erano sempre sfuggite ad ogni registrazione.

Anzitutto è bene precisare che ai fini anagrafici non deve essere considerata persona senza fissa dimora colui che per ragioni professionali o per mancanza di alloggio stabile si sposti frequentemente nell'ambito dello stesso Comune; è evidente, infatti, che in una simile circostanza l'unico problema che potrà sorgere sarà quello di stabilire l'indirizzo da riportare negli atti anagrafici, problema che, peraltro, potrà essere generalmente risolto interpellando lo stesso interessato.

Persona senza fissa dimora è, invece, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun Comune quella dimora abituale che è ele-

mento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc.); orbene, per tali persone si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio.

Infatti il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona stabilisce la sede principale dei suoi affari e interessi, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune; inoltre l'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio viene incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel Comune che possa essere considerato — nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale — come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro di affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti.

4. La scelta dell'elezione del domicilio ai fini anagrafici deve essere lasciata, evidentemente, all'interessato.

La legge ha previsto anche il caso in cui non sia possibile ottenere dall'interessato l'elezione di domicilio; questa ipotesi dovrebbe costituire una eccezione e quindi il criterio suppletivo dell'iscrizione nel Comune di nascita si deve considerare una "extrema ratio" alla quale far ricorso in casi eccezionali.

E' bene precisare, in questa sede, che l'articolo in questione, allorché dispone: «Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'Interno», intende riferirsi a persone senza fissa dimora che non siano nate in Italia ed i cui genitori non siano parimenti nati in Italia e per le quali non sia possibile accertare il Comune di domicilio.

Infatti in qualsiasi altra ipotesi l'applicazione dei criteri contemplati dall'art. 2 della legge sarebbe sufficiente ad evitare il ricorso all'iscrizione nel predetto registro.

5. La disposizione concernente l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica per sé e per le persone sulle quali si esercita la potestà o la tutela deve essere inter-

pretata nel senso che tale obbligo grava normalmente su chi la esercita. Al riguardo, giova, comunque, far presente che il contenuto dell'art. 2 della legge deve essere interpretato alla stregua del principio al quale è informato il nostro sistema anagrafico che impone appunto l'iscrizione delle persone nell'anagrafe del Comune ove esse effettivamente sono residenti; pertanto, qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica dovrà essere fatta da un componente della famiglia presso la quale il minore va a convivere e l'iscrizione del minore può essere eseguita anche senza il consenso di colui che esercita la potestà o la tutela.

Per la stessa considerazione per la quale l'anagrafe, secondo il sistema accolto nella legge n. 1228, deve riflettere la reale ed effettiva distribuzione, nel territorio dei vari Comuni, della popolazione ivi residente, i coniugi che per qualsiasi motivo vivono separatamente in Comuni diversi devono essere iscritti nell'anagrafe del Comune nel quale ciascuno di essi ha la dimora abituale e ciò senza pregiudizio dei diritti e doveri ad essi derivanti dal matrimonio per effetto delle disposizioni del Codice civile.

6. La natura pubblica degli atti anagrafici, già più volte sostenuta dagli studiosi di problemi concernenti la materia amministrativa, viene esplicitamente affermata nell'art. 1; in tal modo si è inteso opportunamente di evitare per l'avvenire quelle incertezze che in passato erano state fonte di controversie con più di una Amministrazione comunale. Il riconoscimento di atti pubblici non comporta come conseguenza la libertà di consultazione da parte dei cittadini ed infatti l'art. 37 del regolamento pone il più assoluto divieto in materia; deriva, invece, dal predetto carattere la conseguenza della possibilità da parte del cittadino di ottenere certificazioni sia pure con le limitazioni previste dalla legge per particolari notizie.

7. Gli articoli 9 e 10 della legge anagrafica contengono le disposizioni di carattere generale circa gli adempimenti topografici ed ecografici; le particolari norme tecniche, emanate dall'Istituto nazionale di statistica in esecuzione di quanto

prescrive la legge stessa, sono riportate in appendice (Istruzioni per la formazione del piano topografico e per l'ordinamento ecografico).

B - AVVERTENZE E NOTE ILLUSTRATIVE RELATIVE AL REGOLAMENTO ANAGRAFICO (*)

Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche.

1. L'anagrafe della popolazione residente, già conosciuta come Registro della popolazione residente, è una raccolta sistematica delle posizioni relative a singole persone, famiglie o convivenze che sono iscritte nell'anagrafe dei residenti del Comune.

La posizione relativa agli stranieri va tenuta evidenziata (art. 24).

Nel Comune stesso può essere istituita una raccolta di posizioni relative a persone, che sono già — da almeno quattro mesi — temporaneamente dimoranti ma non ancora nelle condizioni di poter chiedere di essere iscritte nell'anagrafe dei residenti (art. 32).

2. Con l'art. 2 si è inteso confermare, quanto previsto dall'art. 3 della legge 24/12/1954 n. 1228, che il Sindaco può delegare e revocare, previa approvazione del Prefetto, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale di anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati di ruolo del Comune ritenuti idonei.

Per quanto riguarda la delega all'assessore, tale disposizione dovrà essere confrontata con gli statuti che i Comuni adotteranno ai sensi dell'art. 4 della legge 8-6-90 n. 142.

(*) Il testo del regolamento anagrafico è stato redatto da una apposita commissione di studio istituita presso l'ISTAT con delibera presidenziale n. 49/AA.GG. del 21 agosto 1982. Di essa hanno fatto parte oltre ad esperti dell'ISTAT e del Ministero dell'Interno, funzionari dei Ministeri di Grazia e Giustizia e degli Affari esteri, rappresentanti dell'Associazione nazionale ufficiali di stato civile e di anagrafe (ANUSCA) e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) nonché dirigenti anagrafici di diversi comuni. Il regolamento, trasmesso dall'ISTAT alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 1984, dopo il parere dei Ministri interessati e l'esame da parte del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, è stato approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 pubblicato sulla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1989.

3. Fanno parte della popolazione residente di un Comune le persone italiane o straniere che hanno la dimora abituale nel Comune stesso e le persone «senza fissa dimora» che eleggono domicilio nel Comune medesimo (art. 1).

La libera scelta da parte di una persona o famiglia di dimorare abitualmente in un Comune costituisce, di per sé, volontà di fissare la residenza in quel Comune (art. 16 della Costituzione).

Tale residenza, già di fatto esistente, diventa, ai fini anagrafici, giuridicamente rilevante il giorno in cui questa volontà verrà manifestata all'ufficiale di anagrafe o lo stesso ne prenderà atto d'ufficio, nei modi formali previsti.

Al concetto di residenza già illustrato nella parte relativa alla legge anagrafica, sembra opportuno aggiungere, in questa sede, che tra le categorie di cui al comma 2 dell'art. 3 devono essere comprese:

a) quelle che si recano all'estero per un periodo inferiore ad un anno o anche, ogni anno, per i soli periodi relativi all'esercizio di occupazioni stagionali;

b) quelle che si assentano dal Comune e dimorano in un altro Comune per un periodo inferiore ad un anno;

c) quelle che — per raggiungere il Comune ove svolgono la loro attività professionale — si assentano da quello di dimora abituale, nel quale hanno l'abitazione, la famiglia, l'iscrizione anagrafica, facendovi ritorno sperimentalmente o anche settimanalmente. Al riguardo è necessario richiamare l'attenzione sul fatto che non è da considerarsi Comune di residenza e quindi di iscrizione anagrafica quello ove una persona si reca al mattino per esplicarvi la sola attività professionale e che sperimentalmente abbandona per rientrare nel Comune nel quale ha l'abitazione e la famiglia. Ciò dicasi, in particolare, per i dipendenti dello Stato;

d) quelle persone che si assentano dal Comune di dimora abituale saltuariamente, per recarsi in altro Comune dove dispongono di una seconda abitazione, o posseggono immobili da amministrare, oppure hanno vari interessi, anche notevoli, da tutelare.

Per tali casi è da precisare che l'abitudine della dimora non è incompatibile con gli allontanamenti anche se frequenti, le cui cause sono da attribuirsi ai più

svariati motivi quali ad esempio la villeggiatura, o talune attività della campagna (mietitura, vendemmia, ecc.) in quanto, al termine di questo, il ritorno è sempre nello stesso Comune: e ciò dimostra che questo Comune è considerato realmente quello di dimora abituale.

I rientri temporanei od occasionali nel Comune di residenza non interrompono il periodo da calcolare ai fini dell'assenza stabilito in un anno dall'art. 1 comma 8 della legge AIRE (L. 27 ottobre 1988, n. 470).

4. La definizione di famiglia anagrafica (art. 4) si ispira fondamentalmente ai criteri stabiliti dalle precedenti norme in materia anagrafica ma segna un netto cambiamento rispetto al precedente regolamento, per quanto concerne quello che potrebbe definirsi il «vincolo economico» tra i componenti della famiglia. Infatti il criterio di individuare il legame economico tra i componenti della famiglia nella messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale da essi percepito, e considerarlo quale elemento costitutivo della famiglia, è stato abolito; ne consegue che per i nuclei familiari che, pur continuando a coabitare, abbiano una economia distinta, non possono essere costituite, a richiesta degli interessati oppure a seguito di accertamenti d'ufficio, separate schede di famiglia.

E' stato così ben definito il concetto di «famiglia anagrafica» nel senso che per la formazione di essa è sufficiente che le persone che la costituiscono coabitino e siano legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela ed anche da soli vincoli affettivi. Ciò nella considerazione che compito dell'anagrafe è quello di registrare le persone residenti in un determinato Comune e di fornire, inoltre, per finalità amministrative (certificazioni) e di studio, notizie su quei raggruppamenti di persone coabitanti, ed aventi i precisati vincoli, che costituiscono appunto le «famiglie anagrafiche», in armonia con la funzione caratteristica dell'anagrafe che è quella di rispecchiare lo stato di fatto.

Un particolare cenno merita la posizione dei domestici, autisti, giardinieri e simili che coabitano con la famiglia del datore di lavoro. Per essi il precedente regolamento prevedeva l'istituzione di una par-

icolare scheda individuale nell'ambito della stessa famiglia anagrafica come "membri aggregati". L'attuale regolamento non consente una normativa particolare, per cui saranno iscritti in una scheda di famiglia a parte, a meno che non dichiarino di essere legati da tempo alla famiglia predetta da vincoli affettivi, nel qual caso costituiranno famiglia anagrafica unica.

La prova dei "vincoli affettivi" di cui alla definizione della famiglia anagrafica — art. 4 — viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia.

La dichiarazione già resa sull'esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

Una persona o famiglia che coabita — nello stesso appartamento — con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all'art. 4.

Invece, non costituiscono famiglia anagrafica a se stante i figli che si sposano e continuano a coabitare con i genitori.

Una famiglia anagrafica può essere composta anche da una sola persona.

Molti Enti, nel richiedere certificazioni, fanno riferimento al nucleo familiare. Ovviamente tali Enti saranno responsabili, insieme a chi rivendica l'esistenza di particolari diritti, dell'eventuale uso improprio dei certificati. Infatti, spesso le disposizioni che si riferiscono alla "famiglia" e al "nucleo familiare" non hanno come oggetto la "famiglia anagrafica"; pertanto in questi casi la certificazione anagrafica di "stato di famiglia" non risponde allo scopo ma risultano molto più idonee specifiche dichiarazioni degli interessati — rese ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n. 15 — per le quali, peraltro, molti Enti predispongono appositi moduli.

5. Per quanto concerne il concetto di convivenza anagrafica (art. 5), si fa osservare che per la individuazione di essa è stato messo in rilievo quale elemento distintivo il particolare motivo che ha determinato l'associazione delle persone che la compongono.

La coabitazione in un appartamento non determinata da una delle relazioni di cui alla definizione della famiglia anagrafica ma da motivazioni sociali e simili, non riconducibili al concetto di famiglia, può costituire convivenza. Si potranno, quindi, avere convivenze anagrafiche di assistiti, di operai, di studenti, ecc. cioè "altri tipi di convivenze" aggiuntive alle tradizionali e note convivenze militari, religiose, assistenziali, ecc..

6. Nel regolamento anagrafico del 1958 era prevista la figura del "capo famiglia anagrafico" al fine di definire, nell'ambito della famiglia anagrafica, le persone cui incombeva l'obbligo delle dichiarazioni anagrafiche.

L'attuale regolamento, allo scopo di adeguare la normativa anagrafica alla vigente legislazione, ha abolito la figura del capo famiglia e considera responsabile delle dichiarazioni anagrafiche ogni componente maggiorenne della famiglia stessa.

Vi è, tuttavia, necessità che, all'atto della formazione della scheda di famiglia, venga individuata, per fini organizzativi, la persona da indicare quale intestatario della scheda stessa.

L'intestatario sarà indicato all'ufficiale di anagrafe dagli stessi componenti della famiglia al momento della sua costituzione, secondo le modalità dell'art. 21 del presente regolamento.

Si sottolinea che una scheda di famiglia può essere intestata anche ad un minore, quando quest'ultimo non coabiti con persone maggiorenni che formino con lui una stessa famiglia anagrafica con l'avvertenza di indicare, nella scheda stessa, il cognome e nome del titolare della potestà sul minore.

Si è reso opportuno sostituire anche il termine "capo convivenza" con quello di "responsabile della convivenza". Questi, normalmente, è da individuarsi in colui che dirige la convivenza; può anche non far parte della convivenza anagrafica, ma avere una posizione anagrafica fuori di essa o presso la propria famiglia iscritta nello stesso Comune o in un Comune diverso.

Anche il componente della convivenza, purché abbia la capacità di agire, può presentare direttamente all'ufficiale di anagrafe dichiarazioni relative a variazioni

o mutazioni anagrafiche che lo riguardano. Le dichiarazioni, però, non viste dal responsabile della convivenza saranno oggetto di accertamento da parte dell'ufficiale di anagrafe.

Iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche

7. Al fine di evitare l'omissione ovvero la duplicazione dell'iscrizione anagrafica di un nato da genitori residenti in Comuni diversi, il regolamento anagrafico prescrive (art. 7) appositi adempimenti, nell'intento di evitare che si verifichino disguidi nell'iscrizione del nato stesso.

A tale scopo si è ritenuto di abbandonare il criterio della rispondenza dell'iscrizione anagrafica all'effettiva situazione di fatto della dimora e privilegiare il criterio più sicuro della prima iscrizione anagrafica "ipso iure" rispettivamente o nel Comune di residenza dei genitori, della madre, del padre o in quello della persona o Ente cui il nato è affidato.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare che sia la norma contenuta nell'art. 78 dell'Ordinamento dello stato civile (R.D. 9 luglio 1939, n. 1238) sia l'obbligo di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono preordinati al fine di agevolare l'aggiornamento degli atti anagrafici.

Pertanto, l'ufficiale dello stato civile, nel richiedere al denunciante le rituali notizie relative alla nascita, deve assicurarsi che venga dichiarato il Comune d'iscrizione anagrafica dei genitori, o della madre qualora i genitori stessi abbiano l'iscrizione anagrafica in Comuni diversi, o quello del padre qualora la madre resti sconosciuta o, infine, quello della persona o ente cui il neonato è affidato; ciò per adempiere con certezza sia all'obbligo della trascrizione di cui al precisato art. 78 dell'Ordinamento dello stato civile sia al conseguente aggiornamento degli atti anagrafici.

Oltre alle già note iscrizioni anagrafiche per movimento migratorio (provenienza da altro Comune o dall'estero o destinazione per l'estero), con l'art. 7 del regolamento viene introdotto, in modo esplicito, un altro tipo di iscrizione che si caratterizza per l'assenza di provenienza.

Questa iscrizione e la corrispondente cancellazione "senza destinazione", che

già da tempo e di fatto costituivano componenti reali del calcolo della popolazione residente, sono ora giuridicamente acquisite e conosciute con le dizioni: "altre iscrizioni" anagrafiche ed "altre cancellazioni" anagrafiche.

Esempi di "altre iscrizioni" sono:

— La iscrizione senza alcuna provenienza nei casi in cui si proceda a nuova iscrizione di persona già cancellata per irreperibilità.

La ricomparsa, infatti, con la nuova normativa non dà più luogo a ripristino degli atti anagrafici (tale operazione consisteva in una "fictio iuris" per cui la cancellazione per irreperibilità a suo tempo effettuata veniva considerata come mai avvenuta) ma dà inizio ad una nuova iscrizione con decorrenza dal giorno in cui viene manifestata o accertata d'ufficio la ricomparsa.

— La iscrizione anagrafica delle persone, anche adulte, le quali, non iscritte per errore in alcuna anagrafe al momento della nascita, vengono successivamente a trovarsi senza iscrizione anagrafica.

Tale forma di iscrizione, ovviamente diversa dalla iscrizione per nascita, trova applicazione quando sia trascorso almeno un anno dalla nascita e l'iscrizione per nascita non sia andata a buon fine per errate indicazioni fornite dagli interessati.

— La iscrizione di un "senza fissa dimora" quando per lo stesso non è possibile dar corso ad un trasferimento di residenza poiché non iscritto in altro Comune italiano.

Se il senza fissa dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica, come suo diritto, si presenta il problema dell'indirizzo da indicare negli atti anagrafici. In tal caso, in analogia al Censimento, che prescrive l'istituzione in ogni Comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i "senza tetto", si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale di anagrafe (es. via... seguita dal nome dello stesso comune, via della Casa Comunale, ecc.). In questa via verranno

iscritti con numero progressivo dispari sia i "senza tetto" risultanti residenti al censimento, sia i "senza fissa dimora" che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso.

Per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopradetti, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari.

Nell'impossibilità di contattare, in ogni momento, gli iscritti predetti, ogni notizia agli stessi s'intende notificata, a tutti gli effetti, con la pubblicazione all'albo pretorio.

Per quanto concerne l'art. 7 comma 2, si chiarisce che la ricomparsa nello stesso Comune che ha cancellato per irreperibilità comporta una nuova iscrizione (reiscrizione) con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la ricomparsa stessa all'ufficio di anagrafe.

In particolare si precisa anche che, qualora una persona, cancellata dall'anagrafe di un Comune per irreperibilità al censimento o per irreperibilità accertata dall'ufficio di anagrafe, chieda successivamente l'iscrizione anagrafica in altro Comune, questo dovrà provvedere alla iscrizione senza provenienza. Tuttavia instaurerà una pratica migratoria con il Comune che ha proceduto alla cancellazione per irreperibilità, ai soli fini dalla conferma delle generalità e della conferma dell'avvenuta cancellazione per irreperibilità. Dopo la conferma di cancellazione l'iscrizione nel nuovo Comune risulterà nella scheda anagrafica con l'annotazione: «era stato cancellato per irreperibilità dal Comune di..... in data.....».

8. Le categorie di persone contemplate nell'art. 8 — vadano esse a far parte o meno di una convivenza anagrafica — possono rimanere iscritte nell'anagrafe del Comune dal quale provengono finché non sia maturato il periodo di tempo previsto nell'articolo stesso; periodo che decorre dal giorno dell'allontanamento dal Comune di iscrizione anagrafica.

Tale eccezione trova fondamento nella presunzione che, una volta esauriti nei tempi previsti i motivi che hanno determinato l'assenza dal Comune di residenza, tali categorie di persone fanno ivi ritorno.

Tale presunzione viene meno quando l'interessato manifesta, prima della sca-

denza dei termini previsti, l'intenzione di iscriversi nell'anagrafe del Comune nel quale si trova di fatto e, nel contempo, dimostra, con fatti concreti, che la dimora si protrarrà oltre i termini previsti dall'art. 8.

Possono essere considerate prove dell'intenzione di stabilire la dimora abituale nel nuovo Comune il trasferimento o la formazione di famiglia ed il corrispondente effettivo abbandono nel precedente Comune della propria abitazione.

L'impossibilità di attenersi in modo assoluto al divieto posto dall'art. 8 è manifesta quando nel Comune di iscrizione anagrafica il soggetto non abbia altri familiari né la disponibilità dell'abitazione per vari motivi ed abbia espresso la volontà di risiedere nel nuovo Comune.

I detenuti rimangono iscritti nel Comune di residenza fino alla sentenza di primo grado.

9. Con particolare rilievo debbono essere sottolineate le disposizioni concernenti l'obbligo da parte del responsabile della convivenza (art. 10), di segnalare al Comune tutte le variazioni che intervengono nella composizione della convivenza stessa, specialmente al fine di assicurare l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 8 che prevedono il verificare di un determinato fatto o il maturare di un determinato periodo di tempo per l'iscrizione anagrafica di persone appartenenti alla convivenza.

Al riguardo, poiché nel passato sono state rilevate numerose irregolarità nelle posizioni anagrafiche di persone appartenenti a convivenze a causa della mancata denuncia di variazioni anagrafiche da parte dei responsabili delle convivenze, si suggerisce l'opportunità di far pervenire annualmente ad essi un invito da parte dell'Ufficio anagrafe ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 10.

10. Nel prescrivere la cancellazione anagrafica per le persone trasferitesi permanentemente all'estero (art. 11), il legislatore non ha ritenuto opportuno fissare dei criteri rigidi per determinare la natura temporanea o permanente dell'espatrio che potrà essere accertata solo in base ad un insieme di risultanze da valutarsi caso per caso.

Tuttavia, l'istituzione dell'anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero

(AIRE), prima con circolare dell'Istat n. 22 del 21.2.1969 e poi con la legge n. 470 del 27.10.1988, ha notevolmente attenuato le difficoltà che si presentavano per le cancellazioni anagrafiche per l'estero, sia per la possibilità del rilascio delle certificazioni ai residenti all'estero, sia con la precisazione legislativa: «non sono iscritti nell'AIRE i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi» (art. 1, comma 8 sopra citata legge).

La norma relativa alla cancellazione anagrafica per irreperibilità (art. 11) costituisce un mezzo eccezionale il cui impiego può essere considerato sia in occasione dei censimenti sia a seguito di accertamenti svolti dall'ufficio di anagrafe.

Infatti, la possibilità di cancellazione per irreperibilità al di fuori delle risultanze delle operazioni di censimento è consentita quando una persona risulti, a periodi ed intervallati accertamenti disposti dall'ufficio di anagrafe, costantemente irreperibile all'indirizzo anagrafico, né si conosca il luogo di attuale dimora abituale. Se si conosce, infatti, il luogo di dimora abituale non si può effettuare la cancellazione per irreperibilità, ma si deve procedere con la segnalazione di cui all'art. 18 del regolamento. Se la persona risulta all'estero si cancella per l'estero, attivando contemporaneamente, se di cittadinanza italiana, la procedura per l'iscrizione all'AIRE.

Oltre alle cancellazioni per "irreperibilità" sono da annoverarsi fra le "altre cancellazioni anagrafiche" tutte le cancellazioni che si caratterizzano per assenze di luogo di "destinazione", (es. cancellazione per duplice iscrizione anagrafica).

Adempimenti anagrafici

11. Tra le costituzioni di nuova famiglia (art. 13), si deve porre in risalto quella a seguito di matrimonio.

In merito, è necessario chiarire che per procedere all'iscrizione anagrafica del coniuge residente prima del matrimonio in un Comune diverso da quello dell'altro coniuge, è necessaria la dimora di fatto; pertanto è errata la prassi, talvolta adottata, di iscrivere senz'altro il coniuge nel Comune di residenza dell'altro coniuge in base alla trascrizione dell'atto di matrimo-

nio e con decorrenza dalla data della celebrazione, in quanto mancano per l'iscrizione anagrafica sia la dimora di fatto che la manifestazione di volontà, richieste come elementi essenziali dal criterio informatore della legge anagrafica.

Del resto, si deve considerare che il Codice civile, pur stabilendo l'obbligo della coabitazione dei coniugi, non esclude che essi possano risiedere in Comuni diversi. Si precisa, altresì, che le disposizioni di legge in materia anagrafica non prescrivono il consenso di un coniuge per l'iscrizione anagrafica dell'altro in un Comune diverso da quello dove egli risiede; di conseguenza la donna coniugata che, per qualsiasi motivo, abbia una dimora abituale diversa da quella del marito deve essere iscritta nel Comune di effettiva residenza anche senza il consenso del coniuge.

In merito a quanto disposto per il cambiamento della qualifica professionale (art. 13), si chiarisce che non è necessaria alcuna decisione della Commissione provinciale di collocamento, essendo sufficiente la semplice richiesta degli interessati, corredata da documenti specifici dai quali risulti la nuova professione esercitata.

Negli atti anagrafici è necessario che sia riportata sempre una sola professione; nel caso che una persona eserciti di fatto, contemporaneamente, più attività professionali, il Comune potrà dare facoltà all'interessato di dichiarare espressamente quale professione dovrà essere riportata sugli atti anagrafici.

La denominazione delle professioni, delle arti e di mestieri esercitati dalle persone devono essere apposte sugli atti anagrafici in conformità alle norme tecniche emanate dall'Istituto nazionale di statistica sulla classificazione professionale per i censimenti e per le statistiche correnti.

12. In relazione alla iscrizione anagrafica degli stranieri (art. 14), si chiarisce che essa deve essere richiesta con l'esibizione del permesso di soggiorno di durata anche temporanea, purché prevedibilmente prorogabile. A legittimare l'iscrizione è necessario, infatti, l'accertamento dell'elemento inenzionale e dell'elemento di fatto, che concorrono a configurare lo stato di residenza così come previsto per

i cittadini italiani (circ. n. 13 in data 26.3.1991 del Ministero dell'Interno).

L'identità deve essere comprovata mediante l'esibizione del passaporto. Per la dimostrazione della composizione della famiglia devono essere esibiti atti autentici rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.

E' opportuno chiarire che l'iscrizione in anagrafe dello straniero rimane ancorata all'effettiva presenza dello stesso sul territorio comunale indipendentemente dalla legittimità della presenza stessa comprovata dal possesso del permesso di soggiorno. Infatti, l'accertamento dell'attualità di tale permesso di soggiorno dovrà essere accertato dagli organi di polizia. Pertanto, ed in tal senso va interpretato il disposto dell'art. 7 comma 3 del vigente regolamento anagrafico, a seguito della disciplina dettata nella materia dall'art. 6 della successiva legge 39/90 che ha inteso eliminare la discriminazione tra cittadini italiani e stranieri.

Si rammenta che l'art. 14 comma 2 è stato abrogato dalla citata legge 39/90.

13. Quando l'ufficiale di anagrafe venga comunque a conoscenza, in particolare, di una persona o famiglia che già dimora abitualmente nel Comune e non ha reso la prescritta dichiarazione di iscrizione anagrafica, deve invitare gli interessati a renderla.

Se, a seguito di documentato invito e nel termine ivi stabilito, gli interessati non si presentano in ufficio, l'ufficiale di anagrafe inizierà la procedura per l'iscrizione d'ufficio.

Si provvederà, invece, alla cancellazione per irreperibilità quando si accerta che una persona o famiglia sia emigrata all'estero da oltre un anno e non abbia reso la relativa dichiarazione di espatrio al momento della partenza, né l'abbia fatta pervenire dall'estero.

14. Le norme contenute nell'art. 16 sono state suggerite dalla necessità di rendere più sollecito lo svolgimento delle pratiche migratorie e di impedire il verificarsi delle cancellazioni anagrafiche senza che sia assicurata prima l'iscrizione nel Comune di nuova dimora abituale. Il primo comma stabilisce che l'ufficiale di anagrafe che venga a conoscenza del trasferimento in altro Comune di una persona deve darne notizia all'ufficiale di ana-

grafe del Comune di nuova residenza affinché provveda ad invitare l'interessato a rendere la prescritta dichiarazione. Ne consegue che lo svolgimento della pratica migratoria deve essere sempre iniziato dal Comune di nuova residenza anche se quello di precedente iscrizione anagrafica può promuovere tale iniziativa.

Le disposizioni di cui al secondo comma tendono ad evitare che una persona rientrata in Italia dopo una permanenza all'estero che non ha comportato la cancellazione anagrafica e che venga a stabilirsi in un Comune diverso da quello di precedente dimora abituale possa conseguire una duplice iscrizione anagrafica.

15. In relazione a quanto disposto dall'art. 18, si richiama l'attenzione dei Comuni sulla necessità di provvedere allo svolgimento della pratica migratoria con la massima sollecitudine per evitare che dal giorno della dichiarazione di trasferimento di residenza resa dall'interessato a quello di definizione della pratica migratoria intercorra un periodo di tempo superiore a quello di 30 giorni previsto dall'art. 2 della legge 7-8-90 n. 241: ciò sia perché gli interessati non abbiano ad essere danneggiati per il ritardo nel rilascio di quelle conseguenti certificazioni anagrafiche occorrenti per il più sollecito disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al trasferimento della residenza in un nuovo Comune, sia perché non ne conseguano irregolarità nella tenuta delle anagrafi.

La persona che ha già manifestato, nei modi formali, l'intenzione di iscriversi nell'anagrafe di un nuovo Comune, da questo giorno non può più chiedere le certificazioni nel Comune nel quale risulta ancora residente. Ciò in quanto nei certificati di residenza che otterrà dopo il perfezionamento della pratica, risulterà residente nel nuovo Comune dalla data della sua dichiarazione formale.

La persona stessa è responsabile dell'eventuale uso illegittimo delle certificazioni.

Qualora la persona trasferitasi non risulti iscritta nell'anagrafe del Comune indicato quale luogo di precedente dimora abituale e tale Comune dichiari, pertanto, di non poter fornire assicurazione di cancellazione, la pratica migratoria dovrà essere ripetuta con gli altri Comuni ove la persona potrebbe risultare iscritta, giun-

gendo, quando fosse necessario, fino al Comune di nascita.

Solo quando non fosse possibile rintracciare il precedente Comune di iscrizione anagrafica, la persona potrà essere iscritta previa esibizione del certificato di nascita (per poter riportare negli atti anagrafici le esatte generalità) e nel caso di trasferimento di una famiglia, di documenti che ne comprovino la composizione.

In merito ai trasferimenti di residenza e relativamente alla data di decorrenza che si propone di variare quando la pratica migratoria viene inviata al Comune di cancellazione oltre ogni accettabile e ragionevole tempo, dando luogo a maggior possibilità di rilasciare certificati anagrafici che non sarebbero più dovuti, si ritiene di indicare la seguente procedura alla quale i Comuni devono attenersi: al 20. giorno dalla data della dichiarazione del trasferimento di residenza resa dall'interessato o, per giustificati motivi, al 30. giorno, se gli accertamenti sono negativi o non sufficientemente positivi, si deve comunicare all'interessato che l'istanza di iscrizione è stata respinta e, se del caso, invitarlo a presentare una nuova richiesta con data aggiornata. Se così non si opera, la data dichiarata dal cittadino potrà essere nulla se la pratica non si conclude positivamente, ma non potrà mai essere mutata se la pratica va a buon fine anche dopo numerosi mesi.

16. La compilazione del modello predisposto dall'Istat, nei casi richiesti, non va mai omessa. Qualora il fatto da accertare sia personalmente conosciuto dall'ufficiale d'anagrafe delegato o dal Sindaco, saranno essi stessi a fornire le notizie per la compilazione del modello e a sottoscriverlo.

Il Vigile Urbano o l'incaricato degli accertamenti esprime il suo parere in merito all'esistenza o meno del requisito della dimora abituale.

L'ufficiale di anagrafe ha il compito di una valutazione complessiva degli accertamenti effettuati ed il potere decisionale nel merito.

Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residen-

te. Schedario degli Italiani residenti all'estero (AIRE).

17. Nell'intestazione delle schede individuali (come, del resto, delle schede di famiglia) sono state eliminate, tra le notizie, la paternità e la maternità, secondo le disposizioni contenute al riguardo nella legge 31 ottobre 1955, n. 1064.

Ad evitare, poi, difformità tra le certificazioni rilasciate ad una stessa persona dall'ufficio di stato civile e da quello di anagrafe, si chiarisce che nelle schede di famiglia e nelle schede individuali deve essere riportato per esteso soltanto il nome risultante dalla comunicazione che l'ufficio di stato civile fa, per ciascun nato, all'ufficio di anagrafe.

In tale comunicazione dovrà essere indicato, oltre al cognome, soltanto il primo nome, anche se al neonato fossero stati imposti più nomi. Il primo nome, tuttavia, può essere composto anche da due o più nomi. Tale circostanza, però, si deve dedurre dal contesto dell'atto di nascita dal quale dovrà risultare in modo inequivocabile l'unicità del nome, ricorrendo ai criteri indicati dal Ministro di Grazia e Giustizia con circolare n. 1075 del 25.3.1988.

Poiché le disposizioni legislative in materia anagrafica trovano il loro principio informatore nel rispetto dello stato di fatto, si chiarisce che gli aventi potestà o tutela su un minore possono avere residenza diversa da questi e, pertanto, nei casi in cui è necessario, ad uno o più minorenni può essere intestata una scheda di famiglia, con l'avvertenza che su di essa deve essere riportato il nome e l'indirizzo della persona che esercita la potestà o la tutela e ciò al fine di poter individuare il responsabile degli adempimenti anagrafici.

18. Il collocamento delle schede di famiglia, per le quali si è fatto ricorso al criterio dell'ordinamento per area di circolazione e nell'ambito di questa per numero progressivo di numero civico fino a specificare il numero interno di ogni appartamento (art. 25), intende assicurare, tra l'altro, la più agevole comparazione tra anagrafe e censimenti e consentire una proiezione di questi ultimi nel tempo, così da ottenere effettivamente che l'anagrafe costituisca, per l'avvenire, l'anello di congiunzione tra due censimenti successivi e

questi, a loro volta, siano il mezzo per collaudare l'anagrafe.

La specificazione del numero interno per ogni appartamento consente, inoltre, una più agevole individuazione delle famiglie anagrafiche uniche e di quelle viventi in coabitazione.

Nel caso di famiglia (o persona) che trasferisce la residenza da altro Comune, dall'estero o da altra abitazione dello stesso Comune ed entra a coabitare con altra famiglia con la quale deve costituire famiglia anagrafica unica, i componenti della famiglia subentrante vanno ad aggiungersi, nell'ordine in cui sono indicati, ai componenti della famiglia già esistenti.

19. La persona che dirige la convivenza e che, pertanto, è responsabile delle dichiarazioni anagrafiche relative ai componenti della stessa, può anche non far parte della convivenza. Ciò in quanto potrebbe già far parte di una propria famiglia anagrafica.

Qualora debba rilasciarsi un certificato di stato di famiglia o di residenza ad una persona che vive in "convivenza", non è necessario indicare nel certificato stesso tutti i residenti nella "convivenza", ma è sufficiente indicare il solo nome dell'interessato e scrivere in annotazione: "è residente in convivenza" specificando, eventualmente, anche il tipo della convivenza.

Nel certificato vanno indicati tutti i componenti della convivenza quando il richiedente o l'Ente destinatario del certificato abbia interesse a conoscere il numero dei residenti nella convivenza.

20. Gli obblighi concernenti gli aggiornamenti delle schede anagrafiche individuali (AP/5), di famiglia (AP/6) e di convivenza (AP/6a) possono essere omessi, solo previa esplicita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Interno, d'intesa con l'Istat.

I Comuni interessati, pertanto, debbono inoltrare richiesta in tal senso al Ministero dell'Interno, Direzione Generale Amministrazione Civile, specificando con dettagliata relazione i criteri di aggiornamento dello schedario elettronico che saranno adottati, la possibilità di rilascio di certificazioni relative a situazioni anagrafiche pregresse e la garanzia di conservazione delle notizie anagrafiche registrate

tramite informatizzazione (ad es. più copie nastro, armadi particolarmente idonei per la conservazione dei nastri stessi, ecc.).

21. In merito alla tenuta delle schede degli stranieri, è prescritto che esse vengano collocate in uno schedario a parte, onde facilitare l'esecuzione di eventuali indagini statistiche riguardanti gli stranieri.

Tale distinzione è superflua quando le notizie relative al numero degli stranieri residenti e le loro principali caratteristiche possono trarsi, in ogni momento, dall'anagrafe informatizzata.

22. Per la tenuta delle schede individuali e di famiglia o di convivenza eliminate, è stato disposto che sia segnalato un numero progressivo di eliminazione sulle schede di famiglia o di convivenza; tale numero, riportato anche sulle schede individuali, costituirà il legame tra queste ultime e le relative schede di famiglia o di convivenza.

23. L'anagrafe degli italiani residenti all'estero già organizzata presso i Comuni a seguito della circolare dell'Istat n. 22 del 21.2.1969 emanata d'intesa con il Ministero dell'Interno, è stata formalmente istituita e regolamentata, rispettivamente con la legge n. 470 del 27.10.1988 ed il regolamento di esecuzione D.P.R. n. 323 del 6.9.1989.

Uffici anagrafici periferici, anagrafi separate, schedario della popolazione temporanea.

24. I Comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici possono istituire, in qualsiasi luogo di pertinenza comunale, uffici anagrafici periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante idonei mezzi tecnici. In tali uffici si possono raccogliere dichiarazioni anagrafiche e rilasciare certificazioni. Queste ultime potranno essere rilasciate anche con i sistemi e le procedure previsti dall'art. 15 quinquies della legge 28.2.90 n. 39.

25. Per quanto concerne le anagrafi separate (artt. 29-31), ad evitare che l'istituzione venga effettuata con eccessiva larghezza e con conseguenti spese superflue per i Comuni e maggiori complessità nella tenuta delle anagrafi, si è provveduto a disciplinare con particolari accorgi-

menti il funzionamento delle stesse. L'istituzione delle stesse — possibile anche con schedario cartaceo — è consentita, infatti, in base al disposto dell'art. 7 della legge anagrafica solo quando nello stesso luogo già esiste, un ufficio di stato civile separato da quello centrale.

Sia nel caso di anagrafi separate sia nel caso di uffici periferici che raccolgono anche dichiarazioni di trasferimento di residenza, il responsabile dell'ufficio di anagrafe centrale deve organizzare e coordinare lo svolgimento delle pratiche migratorie (es. protocollo, accertamenti, calcolo, ecc.) al fine di conseguire con la massima tempestività la definizione delle pratiche stesse.

26. Per effetto dell'esplicita abrogazione dell'art. 14 comma 2 del vigente regolamento da parte della legge n. 39/90 del 28.2.1990, il primo comma dell'art. 32 del regolamento citato va letto solo nella prima parte, cioè il primo periodo.

Il predetto art. 32 concerne lo schedario della popolazione temporanea che deve essere istituito in ciascun Comune. Al riguardo si è ritenuto opportuno prescrivere esplicitamente il divieto di rilasciare certificazioni in base alle iscrizioni provvisorie per evitare utilizzazioni improprie di esse; si è prescritto anche che ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicata all'ufficiale di anagrafe dell'eventuale Comune di residenza.

L'istituzione, a richiesta o d'ufficio, delle schede provvisorie — che non comporta la conferma delle generalità da parte dei Comuni di provenienza — ha luogo per le persone o famiglie italiane o straniere che abbiano dimora nel Comune da almeno quattro mesi e che non abbiano espresso l'intendimento di essere iscritte nell'anagrafe della popolazione residente; le schede in parola, quindi, sono disposte esclusivamente al fine di poter seguire le persone iscritte provvisoriamente perché non sfuggano in un secondo tempo all'eventuale iscrizione anagrafica definitiva.

Il regolamento anagrafico prescrive la revisione annuale delle schede provvisorie per la eventuale eliminazione o per la istituzione di schede definitive. Soltanto in questa fase conclusiva i Comuni sono tenuti a chiedere la conferma delle generalità delle persone da iscriversi definitivamente in anagrafe.

Certificazioni anagrafiche

27. La materia delle certificazioni anagrafiche è stata oggetto di frequenti controversie tra privati ed Amministrazioni comunali, generalmente concernenti, nel passato, la possibilità di rilasciare certificati anagrafici a terzi e, più recentemente, la possibilità di rilasciare elenchi nominativi di iscritti all'anagrafe dei residenti.

Per quanto riguarda il rilascio di certificati a terzi, il regolamento (art. 33) ha eliminato ogni dubbio, disponendo che i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia anagrafica vengono rilasciati dall'ufficiale di anagrafe a domanda di chiunque e per chiunque vengano richiesti. In tal modo si è voluto chiarire che chiunque può chiedere ed ottenere il rilascio delle certificazioni anagrafiche, analogamente a quanto dispone l'art. 450 del Codice civile per gli atti dello stato civile.

Cessa l'obbligo, prescritto nel passato, dell'annotazione degli estremi del documento di riconoscimento negli atti dell'ufficio, quando la richiesta provenga da persona estranea alla famiglia anagrafica.

Poiché l'ufficiale di anagrafe è competente al solo rilascio del certificato di residenza e di quello di stato di famiglia (art. 33 comma 1), nello stesso art. 33 comma 2 — è stato precisato che ogni altro certificato od attestato, le cui notizie sono desunte dagli atti anagrafici, può essere firmato anche dall'ufficiale di anagrafe solo se questi sia stato autorizzato a firmare "d'ordine del Sindaco". Ciò considerando che le notizie tratte dall'anagrafe per le certificazioni relative alla carta d'identità, alla cittadinanza, ai cosiddetti certificati anagrafici di nascita, ecc., sono, in realtà, di competenza dell'ufficio di stato civile o del Sindaco.

Inoltre, affinché gli interessati non si giovino indebitamente delle certificazioni concernenti l'iscrizione anagrafica ottenuta mediante raggiri eventualmente posti in atto al momento della dichiarazione di dimora abituale nel Comune, si rammenta che l'ufficio di anagrafe, prima di rilasciare certificati di qualsiasi natura nell'interesse dei privati, può verificare se per il richiedente iscritto nell'anagrafe della po-

polazione residente tutte le indicazioni a suo tempo fornite dal medesimo corrispondano alla situazione quale risulta al momento del rilascio della certificazione. Nel caso che l'esito degli accertamenti successivi sia in contrasto con la situazione di fatto, dovrà essere elevata contravvenzione per la mancata dichiarazione e conseguentemente dovrà essere regolizzata la posizione anagrafica delle persone interessate.

Non sembra inopportuno, in questa sede, richiamare l'attenzione circa il significato della posizione di intestatario del foglio di famiglia.

Al riguardo è necessario che, nelle certificazioni dello stato di famiglia sia posto in evidenza che tale posizione ha rilevanza solo ai fini di stabilire la relazione (di parentela) esistente con gli altri componenti della famiglia (vedi circ. Istat n. 38 del 7.7.89 e circ. del Ministero dell'Interno n. 6 in data 27.2.91).

28. Per quanto concerne la possibilità di fornire elenchi nominativi di iscritti nell'anagrafe dei residenti, mentre il precedente regolamento ammetteva il rilascio di notizie anagrafiche unicamente in forma certificativa, l'art. 34 del vigente regolamento consente all'ufficiale di anagrafe di fornire elenchi nominativi alle Amministrazioni pubbliche che forniscano motivazioni di pubblico interesse; ai privati, invece, possono rilasciarsi solo «dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati» quando «ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca».

Tra le Amministrazioni pubbliche rientrano gli organi statali centrali e periferici, gli Enti territoriali (Regione, Province e Comuni) ed i loro organi e gli Enti istituzionali (locali, regionali o statali).

Sono Enti istituzionali locali: le Camere di commercio, Industria, artigianato e agricoltura, gli Ordini e Collegi professionali, i Consorzi di Enti territoriali, gli Istituti per le case popolari, alcuni Enti portuali, gli Enti lirici, gli Enti cinematografici.

Tra gli Enti istituzionali regionali vi sono: Enti di sviluppo agricolo, Istituti di formazione professionale, Opere universitarie, Enti gestori di musei e biblioteche di Enti locali, Enti per fiere e mercati locali, Enti di bonifica, Istituti regionali di ricerca

e di sperimentazione, Istituti regionali di studi, Enti provinciali per il turismo, Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, Aziende regionali delle foreste demaniali.

Numerosissimi sono gli Enti istituzionali statali; di grande rilevanza sono gli enti pubblici economici: Banca d'Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto S. Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Casse di Risparmio, ENEL, Ente Ferrovie dello Stato, SIAE, Enti di partecipazione statale (tra cui l'IRI e l'ENI). Per quanto riguarda questi ultimi Enti, hanno, invece, carattere privato le holdings o società finanziarie di settore, così come le società operative (tra cui la SIP, la RAI, l'Italcable, l'Alitalia, la Società Autostrade, la Banca Commerciale Italiana, il Banco di Roma, il Credito Italiano).

Tra gli enti pubblici non economici vi sono: l'Istat, il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, il Registro aeronautico, le Università statali e gli altri istituti statali d'istruzione dotati di personalità giuridica (tecnici, artistici, convitti nazionali), l'Istituto nazionale per il commercio estero, l'Ufficio italiano cambi, la Cassa per il Mezzogiorno, il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative - ENEA; inoltre: Enti di assistenza, Enti di previdenza (es. INPS), Enti con fini di istruzione e di cultura (es. Accademia dei Lincei), Enti a finalità sportive o ricreative (es. CONI, ENAL), Enti di interesse patriottico (es. Opera nazionale combattenti), Enti con finalità attinenti l'industria ed il commercio (es. Fiera di Milano, Fiera del Levante), Enti che operano nel campo assicurativo (es. INA, ISVAP), Enti portuali non locali (es. Consorzio autonomo del porto di Genova, Consorzio autonomo del porto di Napoli), Consorzi tra proprietari fondiari (es. di bonifica), Consorzi tra produttori agricoli (es. Ente nazionale risi); altri enti: CONSOB, ISCO, ETI, ACI, Centri nazionali di studi, Musei nazionali, Osservatori astronomici, vulcanologici, Enti accademici.

29. Con riferimento al contenuto del certificato anagrafico, l'art. 35 prescrive che devono essere indicate le generalità: cognome, nome, luogo e data di nascita,

con numero, parte e serie dell'atto di nascita; non costituiscono materia di certificazione: la professione o condizione non professionale e il titolo di studio.

L'indicazione della condizione di "stato civile" non viene né imposta né vietata. E' da trarsi, pertanto, l'interpretazione che il certificato anagrafico, oltre alle indicazioni del Comune, della data del rilascio, dell'oggetto della certificazione, delle generalità, del timbro e della firma, può contenere anche l'indicazione dello stato civile.

30. E' vietata esplicitamente la consultazione delle schede anagrafiche da parte di persone estranee all'ufficio di anagrafe (art. 37), in quanto tale consultazione, talvolta tollerata nel passato, non poteva essere ulteriormente consentita, sia per la segretezza di alcune delicate notizie, sia per il disordine che può derivare alla tenuta dell'anagrafe.

Sono stati esclusi da tale divieto, a motivo di possibili riservatissime indagini: le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria, gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al corpo delle guardie di finanza.

Per le consultazioni degli atti, gli incaricati saranno forniti dai rispettivi comandi di appartenenza di personali autorizzazioni che dovranno essere esibite agli addetti degli uffici di anagrafe.

Gli autorizzati alle consultazioni, opereranno in conformità alle intese, preventivamente raggiunte tra gli organi interessati e gli ufficiali di anagrafe.

Debbono essere tenute presenti anche le innovazioni introdotte in materia di accesso e di informazione dei cittadini dall'articolo 7 della legge 8.6.1990 n. 142 e dagli articoli 22 e segg. della legge 7.8.90 n. 241, avendo il legislatore ritenuto prevalenti le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa.

In sostanza non può considerarsi vietata, a chi ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e secondo le modalità previste dalle citate leggi, la consultazione degli atti anagrafici.

Anche la materia dei collegamenti con altri uffici subirà, trovando piena applicazione la citata legge 241, ed in particolare l'art. 18, una evoluzione in quanto la tendenza è di istituire un colloquio continuo

fra gli uffici dei vari enti al fine di sgravare il cittadino dalla presentazione di numerosi documenti.

Adempimenti topografici ed ecografici

31. Le norme relative agli adempimenti topografici ed ecografici sono state inserite nel regolamento anagrafico in quanto la formazione e l'aggiornamento del piano topografico, oltre ad essere indispensabile per la determinazione della base territoriale delle varie rilevazioni, vengono considerati opportunamente come una necessità specifica del servizio anagrafico, poiché la registrazione delle posizioni e mutazioni anagrafiche debbono essere riferite ad una base territoriale che non può limitarsi alla circoscrizione territoriale comunale nel suo insieme ma deve distinguersi anche nelle delimitazioni dei centri e dei nuclei, nelle indicazioni delle aree di circolazione e dei numeri civici fino agli interni delle abitazioni.

Gli adempimenti per la formazione del piano topografico e gli adempimenti ecografici trovano la loro disciplina nelle "Istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l'ordinamento ecografico" emanate dall'Istituto nazionale di statistica, il cui testo è riportato in appendice.

Ferma restando la formazione di un nuovo piano topografico in dipendenza di variazioni territoriali nella circoscrizione comunale determinate con appositi provvedimenti legislativi, all'ufficiale di anagrafe è affidata la cura dell'aggiornamento del piano topografico tra un censimento e l'altro: tale aggiornamento deve intendersi nel senso non di modificare le delimitazioni delle circoscrizioni, dei centri e dei nuclei abitati stabilite in occasione del censimento, ma di apportare materialmente su di esso tutte le variazioni che si fossero verificate nell'intervallo tra due censimenti successivi in dipendenza della costruzione di nuove strade, case e simili ovvero di demolizioni, in modo tale che la situazione di fatto coincida con quella rilevabile dal piano stesso. Ciò, al fine di semplificare nel miglior modo possibile le operazioni preliminari in occasione dei censimenti generali.

E' affidata, altresì, all'ufficiale di anagrafe la cura e l'aggiornamento delle denominazioni delle strade e della numera-

zione civica. A tal fine si richiama l'attenzione sull'obbligo da parte dei proprietari dei fabbricati (art. 43) di segnalare tempestivamente l'ultimazione dei fabbricati al fine di ottenere l'assegnazione del numero civico congiuntamente al permesso di abitabilità o agibilità. L'obbligo predetto, introdotto nel regolamento anagrafico, tende a consentire l'immediata conoscenza, da parte dei Comuni, della costruzione di nuovi edifici e rendere così possibile l'apposizione sollecita del numero civico e dell'interno, se necessario, nonché ad agevolare la compilazione delle statistiche mensili sulle abitazioni e nel contempo porre i Comuni in condizione di provvedere all'aggiornamento dei piani topografici precedentemente descritti.

32. Anche nei Comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicitati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, l'ufficiale di anagrafe rimane il responsabile dei predetti adempimenti. Egli, pertanto, agirà con ogni mezzo e per le vie formali al fine di ottenere con tempestività gli aggiornamenti prescritti dalla normativa.

Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici

33. Si è già fatto cenno allo stretto collegamento che intercorre tra censimento ed anagrafe in quanto essi debbono considerarsi come strumenti vicendevolmente completanti per la più esatta conoscenza della consistenza quantitativa e qualitativa della popolazione, limitata alle notizie che potranno formare oggetto del confronto. Appunto in armonia con tale concetto e per assicurarne la pratica realizzazione viene prescritto (art. 46) che a seguito di ogni censimento generale della popolazione sia effettuata la revisione delle anagrafi onde accertarsi della corrispondenza tra le notizie rilevabili dalle due diverse fonti.

Effettuato il confronto censimento-anagrafe, e fino al successivo censimento, l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel Comune.

34. Nell'intervallo tra due censimenti

anche l'onomastica e la numerazione civica devono essere costantemente aggiornate, in modo da poter dare ad ogni famiglia o convivenza il suo preciso e ben determinato indirizzo.

Per raggiungere tale scopo, si è ritenuto opportuno precisare in modo esplicito che l'aggiornamento suddetto viene effettuato d'ufficio, qualora non fosse richiesto dai proprietari delle abitazioni e anche a prescindere dall'eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione.

Nel quadro poi dei lavori preparatori ai censimenti generali della popolazione, i Comuni devono provvedere ad una revisione generale dell'onomastica stradale e della numerazione civica.

35. I compiti affidati all'ufficiale di anagrafe in relazione alle rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente sono descritti nell'art. 48.

Alla rilevazione dei trasferimenti di residenza è da aggiungersi la rilevazione degli iscritti da ricomparsa e dei cancellati per irreperibilità, nonché degli altri tipi di iscrizioni e cancellazioni similari; per quanto concerne le particolari norme da tener presenti per la compilazione degli appositi modelli si rinvia, oltre alle note contenute nei modelli stessi, alle «Istruzioni per la rilevazione statistica del movimento della popolazione» (Serie B, n. 17 della collana «Metodi e Norme»).

In particolare si chiarisce che, ai fini del calcolo della popolazione residente, le iscrizioni o cancellazioni anagrafiche conseguenti sia al movimento naturale che a quello migratorio vanno indicate, nei modelli predisposti per il calcolo, con riferimento al giorno in cui la pratica viene definita. La pratica di iscrizione o cancellazione anagrafica è da ritenersi definita il giorno in cui si provvede ad inserire (o eliminare) la scheda individuale e, se del caso, quella di famiglia, nello (o dallo) schedario della popolazione residente.

Negli schedari a sistema informatizzato, quale data di definizione della pratica è da prendersi in considerazione il giorno in cui si provvede a mettere «in memoria» o a cancellare «dalla memoria» il record cui la pratica stessa si riferisce. Tale data viene indicata sia sulla pratica, nello spazio a ciò riservato, sia nel relativo record.

Solo quando la pratica sarà corredata della data di definizione, nel modo come sopraddeito apposta, si procederà alla indicazione delle unità relative nel mod. AP/10, nello spazio al caso riservato e nel giorno corrispondente alla definizione stessa.

Nei casi in cui l'ufficio informatico sia organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, sarà l'ufficiale di anagrafe ad organizzare l'intesa tra i due uffici.

I dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche che vengono forniti all'Istat con mezzi informatici, sostitutivi dei modd. AP/4, devono indicare il periodo della rilevazione contenuta, con riferimento alla data di definizione delle pratiche cui i dati stessi si riferiscono.

La rilevazione statistica delle famiglie iscritte nell'anagrafe di ciascun Comune consente di conoscere il movimento delle famiglie, che presenta caratteristiche variamente difformi da Comune a Comune.

36. Una materia strettamente connessa con quella anagrafica, specie sotto l'aspetto delle rilevazioni statistiche, è quello dello studio delle abitazioni; si è ritenuto opportuno, peranto, inserire nel regolamento una apposita norma (art. 49) per prescrivere l'obbligo, da parte dei competenti uffici comunali, di provvedere alle varie rilevazioni di carattere ecografico.

37. L'art. 50 stabilisce i particolari compiti che spettano all'ufficio di statistica nei Comuni ove esso esiste o sarà istituito; le disposizioni tendono ad assicurare che avvenga il necessario controllo tecnico dei dati trasmessi dai Comuni e, conseguentemente, ad evitare contestazioni a questi ultimi da parte dell'Istituto nazionale di statistica.

Vigilanza, sanzioni e disposizioni generali

38. Le disposizioni contenute nel Capo IX del vigente regolamento ribadiscono quelle contenute nel precedente.

Si è voluto confermare (art. 51) che il Sindaco è tenuto a provvedere alle attrezzature occorrenti per la conservazione e la sollecita consultazione degli atti; ciò in quanto assai di frequente le Amministra-

zioni comunali ritengono sufficiente prospettare situazioni finanziarie deficitarie per sottrarsi all'obbligo di rinnovare o comunque mantenere in efficienza l'anagrafe della popolazione, senza considerare che così operando si privano dello strumento essenziale tra tutti per una ordinata vita amministrativa.

Tenendo presente quanto disposto dall'art. 54, comma 2 ("l'adozione di sistemi organizzativi e funzionali dei servizi anagrafici rispondenti ai progressi della tecnica amministrativa ed alle esigenze dei servizi stessi"), s'invitano i Comuni ancora organizzati con sistemi cartacei ad adottare sistemi informatizzati.

39. E' stato abolito l'obbligo della redazione del verbale di revisione annuale dell'anagrafe da parte del Sindaco e si è confermata l'opera di vigilanza da parte delle Prefetture, al fine di promuovere un continuo miglioramento nella tenuta del servizio anagrafico.

Alle Prefetture (o agli organi che le sostituiscono nelle Regioni a statuto speciale) sono, infatti, demandati i controlli ispettivi nei confronti delle anagrafi della popolazione residente, per il territorio di loro competenza e con l'obbligo di riferire sull'esito delle ispezioni all'Istituto nazionale di statistica; tali compiti, inoltre, sono affidati al Ministero dell'Interno ed all'Istituto nazionale di statistica.

S'intende dare, per l'avvenire, più puntuale applicazione all'art. 55, allorché siano rilevate irregolarità ed inadempienze anagrafiche da parte dei Comuni. Le Prefetture, in particolare, dopo formali solleciti, eventualmente inefficaci, provvederanno ad inviare commissari "ad acta", come attualmente previsto dall'art. 38 della legge 8.6.90 n. 142.

40. Per chiunque contravviene agli obblighi anagrafici, le somme da pagare e la natura dei reati stabiliti dall'art. 11 della legge 1228 del 24.12.1954 sono da ritenersi aggiornati alla legislazione vigente.

41. Essendo ormai trascorso il termine previsto di un anno per aggiornare la tenuta delle anagrafi alle norme del nuovo regolamento anagrafico tutte le situazioni anagrafiche debbono essere adeguate alla normativa vigente.

PARTE QUARTA
NORMATIVA AIRE

**LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 470
ANAGRAFE E CENSIMENTO
DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA**

la seguente legge:

Capo I

**ANAGRAFI DEI CITTADINI RESIDENTI
ALL'ESTERO**

Art. 1

1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'Interno.

2. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dall'anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.

3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio di anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.

4. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'Interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6.

5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.

6. Ai fini di cui al comma 5, l'ufficio dello stato civile di Roma comunica all'anagrafe del Ministero dell'Interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.

7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nell'anagrafe di cui

ai commi 4 e 5, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi.

9. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi:

a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;

b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

10. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe di cui al comma 4 è costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.

11. Ad uno o più funzionari del Ministero dell'Interno, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.

Art. 2

1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuato:

a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;

b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;

c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;

e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato o comunque accertato.

Art. 3

1. Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:

a) alle dichiarazioni rese dagli interessati per se' o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;

b) alle comunicazioni di stato civile;

c) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

Art. 4

1. La cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;

b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

d) per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni;

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.

Art. 5

1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto

ore al Ministero dell'Interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari.

Art. 6

1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.

3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.

5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni e dei relativi recapiti.

6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero

dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.

8. Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.

Art. 7

1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni ed a quelli di cui all'articolo 1 comma 11, il rilascio dei seguenti certificati:

- a) certificato di stato di famiglia;
- b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.

Capo II

RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 8

1. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia.

2. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collabo-

razione del Ministero dell'interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti.

3. Il Ministero degli affari esteri sovraintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.

Art. 9

1. Oggetto della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti.

2. Sono residenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che, alla data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136 e successive modificazioni.

3. Sono temporaneamente presenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che vi si trovano per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 e che hanno la residenza in Italia.

Art. 10

1. Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali.

2. Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali.

3. La rilevazione ha inoltre per oggetto notizie concernenti il grado di istruzione

dei cittadini residenti all'estero, le notizie professionali ed altre di carattere socio-economico.

Art. 11

1. Tra il settantesimo ed sessantesimo giorno precedente la data della rilevazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio circoscrizionale di rilevazione.

2. L'ufficio è composto da non meno di cinque e non più di venti cittadini italiani residenti nella circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

3. I membri dell'ufficio sono scelti dal capo dell'ufficio consolare in una lista, comprendente un numero di cittadini italiani doppio rispetto a quello dei componenti l'ufficio, predisposta, ove esista, dal comitato dell'emigrazione italiana della circoscrizione.

4. Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, spetta un compenso giornaliero, da determinarsi, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in misura corrispondente alle retribuzioni locali e alla retribuzione base giornaliera spettante, nel Paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale assunto con contratto regolato dalla legge locale ed adibito a mansioni analoghe.

Art. 12

1. Il capo dell'ufficio consolare è responsabile del buon andamento delle operazioni della rilevazione nell'ambito della circoscrizione consolare e riferisce al Ministero degli affari esteri, in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse.

Art. 13

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.

2. L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'art.

67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dei dati assunti ai sensi del comma 1, provvede ad inviare per posta, agli interessati, i moduli di rilevazione, da compilarsi in triplice copia.

3. L'ufficio stesso, avvalendosi anche della collaborazione dei comitati dell'emigrazione italiana, provvede a distribuire congrui quantitativi di moduli di rilevazione in ogni utile sede, ivi comprese le imprese presso le quali lavorano cittadini italiani, gli enti, le associazioni e le altre istituzioni cui partecipano i cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di informazione, ivi comprese le trasmissioni della radiotelevisione italiana dedicate all'estero, i cittadini altrimenti non reperibili a ritirare presso lo stesso ufficio i moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.

Art. 14

1. I moduli sono consegnati o spediti per posta all'ufficio consolare nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18.

2. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione ne effettua la revisione qualitativa e quantitativa.

3. Sulla base dei moduli di rilevazione così rivisti, gli uffici consolari aggiornano gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e trasmettono copia dei moduli stessi ai comuni, al fine dell'aggiornamento delle rispettive anagrafi, ed al Ministero dell'interno — Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, per lo stesso fine, nonché per la memorizzazione dei dati così raccolti, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al successivo articolo 18.

4. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza dell'Istituto centrale di statistica, provvede a pubblicare dati riepilogativi della rilevazione.

Art. 15

1. Il capo della rappresentanza diplomatica nei Paesi in cui sorgono impedimenti a procedere ad operazioni di rilevazione deve darne notizia al Ministero de-

gli affari esteri. Ove gli impedimenti non possano essere rimossi, le rilevazioni, per i Paesi di cui trattasi, sono compiute sui dati delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e servono ad integrare i dati delle rilevazioni fatte a norma della presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione "uffici consolari" indica gli uffici consolari di prima categoria.

2. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri.

3. Nei Paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate, previa consultazione degli organismi locali rappresentativi della comunità italiana.

Art. 17

1. Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonché di agevolare le operazioni previste dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche inclusi i programmi di base ed applicativi nonché di sistemi elettronici e telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati.

2. Per la fase di avvio delle operazioni previste al comma precedente, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla legge 13 agosto 1980, n. 462, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge ed eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo nei limiti di un contingente non superiore a cento unità da

assegnarsi alle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di prima categoria, in relazione alla consistenza delle comunità italiane residenti nelle rispettive circoscrizioni.

3. Per consentire alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di ottantacinque unità da assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedano comunità italiane particolarmente consistenti. Il Ministero degli affari esteri può assumere le predette unità di personale anche in deroga al limite di centocinquanta unità all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della citata legge 13 agosto 1980, n. 462, ed eventuali altri divieti di assunzione.

4. Le assunzioni del personale previste dal presente articolo possono essere effettuate a partire dell'entrata in vigore della presente legge.

5. La rilevazione degli italiani all'estero potrà essere effettuata in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica.

Art. 18

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, è emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero.

Art. 19

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del te-

soro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Per gli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, ivi compresi quelli dell'articolo 14, terzo comma, è riservata nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 la somma di 2 miliardi da ripartire negli esercizi 1988, 1989, 1990.

3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20

1. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 21

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

DE MITA,

Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, *Il Guardasigilli*: VASSALLI

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
6 settembre 1989, n. 323**

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 18 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), e comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che occorre emanare le norme necessarie per l'attuazione della citata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere dell'Istituto centrale di statistica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 1989;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

Il seguente decreto:

Art. 1

1. E' approvato l'unito regolamento, visto dal Ministro proponente, per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI,
Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS,
Ministro degli Affari Esteri

GAVA,
Ministro dell'Interno

VASSALLI,
Ministro di Grazia e Giustizia

CARLI,
Ministro del Tesoro

Visto, *il Guardasigilli*: **VASSALLI**
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1989
Atti di Governo, registro n. 79, foglio n. 4.

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 470,
CONCERNENTE ANAGRAFE E CENSI-
MENTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO.**

Art. 1

1. Le anagrafi degli italiani residenti all'estero (AIRE) costituiscono parti delle anagrafi della popolazione di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

Art. 2

1. L'anagrafe del Ministero dell'interno è formata di una parte principale e di un settore speciale.

2. Nella parte principale è sistematicamente riprodotto, conservato ed aggiornato l'insieme delle posizioni relative alle singole persone di cui all'art. 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, di seguito denominata legge; nel settore speciale sono conservate ed aggiornate le posizioni delle persone di cui all'art. 1, comma 5, della legge.

3. L'anagrafe del Ministero dell'Interno è tenuta con il supporto del centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, secondo un sistema che consenta la disaggregazione dei dati per regione, provincia e comune.

Art. 3

1. In occasione dell'iscrizione all'AIRE, prevista dall'art. 2 della legge, l'ufficiale di anagrafe provvede ad istituire o a trasferire nell'AIRE la scheda individuale ed una corrispondente scheda di famiglia intestata ad un componente che gli verrà indicato dagli interessati o, in mancanza di tale segnalazione, al più anziano.

2. Le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario: quelle di famiglia secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'inserimento nell'AIRE; tale numero deve essere riportato sulle corrispondenti schede individuali, anche se inserite precedentemente nell'AIRE.

Art. 4

1. Ai fini della prima formazione della parte principale dell'anagrafe presso il Mi-

nistero dell'interno, i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, devono trasmettere alle competenti prefetture per il successivo inoltro al predetto Ministero — centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali — un elenco nominativo dei cittadini italiani iscritti nelle proprie AIRE, riportando per ciascuno di essi, in quanto disponibili, i seguenti dati: cognome e nome, indirizzo estero, anno di espatrio, circoscrizione consolare, comune di iscrizione AIRE, data di iscrizione AIRE, numero distintivo di iscrizione AIRE, motivazione di iscrizione AIRE, data e luogo di nascita, atto di nascita o titolo equipollente di identificazione della nascita, sesso, stato civile, professione, titolo di studio, comune di iscrizione elettorale.

Art. 5

1. L'ufficio dello stato civile di Roma comunica il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni riguardanti i cittadini di cui all'art. 1, comma 5, della legge, oltre che al Ministero dell'interno, anche all'ufficio anagrafe del comune di Roma ai fini della tenuta e dell'aggiornamento delle relative posizioni anagrafiche e di ogni altro conseguente adempimento di legge, nonché ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 7 della legge.

Art. 6

1. Le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni d'ufficio nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero a cura del Ministero dell'interno e dei comuni, da effettuare ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge, nonché le dichiarazioni degli interessati e le iscrizioni d'ufficio a cura degli uffici consolari negli schedari di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, da effettuare ai sensi dell'art. 6 della legge, debbono contenere i dati elencati in appositi modelli predisposti dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e l'ISTAT.

2. La trasmissione delle dichiarazioni e la comunicazione delle iscrizioni, di cui all'art. 6, comma 7, della legge, complete di tutti i dati previsti dalla legge, vanno

effettuate a cura degli uffici consolari al Ministero dell'Interno — centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite le prefetture.

Art. 7

1. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge, hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica.

Art. 8

1. Per immigrazione, ai sensi dell'art. 6 della legge, si intende la fissazione all'estero della dimora abituale. In caso di dubbio o di risultanze contrastanti, l'ufficio consolare, anche con la collaborazione della autorità locali, accerta la veridicità della dichiarazione resa e provvede ai conseguenti adempimenti.

Art. 9

1. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione, di cui all'art. 11 della legge, è costituito con decreto consolare.

2. L'ufficio circoscrizionale è composto da cinque componenti nel caso che gli italiani residenti siano meno di 5.000, da sei a dieci componenti fino a 30.000 italiani residenti; da undici a quindici componenti fino a 60.000 italiani residenti; da sedici a venti componenti se il numero degli italiani residenti sia superiore a 60.000.

3. Se, a causa dell'esiguità dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione, non è possibile costituire l'ufficio circoscrizionale, i suoi compiti sono svolti di-

rettamente dall'ufficio consolare.

Art. 10

1. In caso di mancato funzionamento dell'ufficio circoscrizionale di rilevazione, anche nella fase di preparazione, il Ministero degli affari esteri può disporre lo scioglimento e demandare all'ufficio consolare competente gli adempimenti attribuiti dalla legge al predetto ufficio circoscrizionale.

Art. 11

1. L'ufficio consolare spedisce per posta agli interessati i moduli di cui all'art. 13, comma 2, della legge non meno di sessanta giorni prima della data della rilevazione.

2. I cittadini residenti devono consegnare, o spedire per posta, all'ufficio consolare i suddetti moduli, debitamente compilati, in triplice copia, con riferimento alla data della rilevazione, entro quindici giorni dalla data stessa.

3. Il timbro dell'ufficio postale fa fede per le date di ricevimento e restituzione.

Art. 12

1. Delle operazioni di revisione dei moduli è redatto processo verbale.

2. I lavori di revisione devono terminare entro centoventi giorni dalla data della rilevazione. Nel caso di dubbio sull'autenticità del mittente, l'ufficio circoscrizionale accantona i moduli e ne dà atto nel verbale.

3. La trasmissione dei moduli ai comuni e al Ministero dell'interno è fatta entro centottanta giorni dalla data della rilevazione.

Visto, *il Ministro degli Affari Esteri*
DE MICHELIS

ALLEGATI

ISTRUZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE BASI TERRITORIALI E PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO

Premessa

Fin dal IX Censimento generale della popolazione (4 novembre 1951) fu realizzata, a cura dell'Istat, la istituzione di basi cartografiche comunali, dette piani topografici, ai fini di una razionale e realistica determinazione dei riferimenti territoriali per i Censimenti e per l'Anagrafe della popolazione. Nel contempo l'Istat dettò anche le norme per un razionale ed uniforme ordinamento ecografico fondato sulle medesime basi territoriali.

Successivamente la legge n. 1228/1954 sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 136/1958, sostituito dal D.P.R. n. 223/1989, demandarono all'Istat il compito di definire le norme tecniche per l'esecuzione degli adempimenti dei Comuni in materia topografica ed ecografica.

Pertanto, le istruzioni per la definizione delle basi territoriali e le istruzioni per l'ordinamento ecografico, riportate nel successivo capitolo, costituiscono la normativa tecnica degli adempimenti topografici ed ecografici previsti dalla vigente legislazione anagrafica.

ISTRUZIONI PER LA FORMAZIONE DELLE BASI TERRITORIALI

I. DISPOSIZIONI D'ORDINE GENERALE

1. Organi interessati.

Come è stato già accennato, le basi territoriali delle rilevazioni devono essere le stesse sulle quali fondare l'ordinamento anagrafico e quello ecografico. Pertanto, alla definizione delle basi territoriali devono concorrere di Comune accordo l'Ufficio comunale di statistica, ove esista, l'Ufficio comunale di censimento, e l'Ufficio di anagrafe, al quale la legge anagrafica vigente affida la cura dell'aggiornamento continuativo dei piani topografici, tra un Censimento e l'altro (art. 39 del Nuovo Regolamento di attuazione del-

la suddetta legge); naturalmente, per quanto concerne gli adempimenti di natura cartografica, i predetti Uffici dovranno avvalersi dell'Ufficio tecnico o dei lavori pubblici del Comune.

A norma dell'art. 9 della legge anagrafica già citata, le basi territoriali definite da ogni Comune in occasione di ogni Censimento generale della popolazione devono essere approvate dall'Istituto Nazionale di Statistica.

2. Cartografia e Modelli ausiliari.

2.1. Le basi cartografiche da utilizzare per la definizione delle basi territoriali censuarie sono di diversa tipologia in funzione delle entità da evidenziare e delimitare.

La cartografia di base da usare per la rappresentazione dei confini comunali è la stessa usata in occasione dei Censimenti generali del 1981 per rappresentare i confini comunali; è costituita dalla Carta d'Italia alla scala 1:25.000 edita dall'Istituto Geografico Militare di Firenze. Detta carta topografica, composta da n. 3556 elementi cartografici denominati "tavolette" ricoprenti l'intero territorio nazionale, è stata direttamente rilevata per la massima parte con i procedimenti del rilievo aerofotogrammetrico, ma da molti anni l'Istituto Geografico Militare è venuto nella determinazione di non effettuare più rilievi per il suo aggiornamento.

La stessa cartografia deve essere usata come base per la rappresentazione dei limiti delle località abitate.

La cartografia da usare per la delimitazione delle sezioni di censimento, secondo le norme illustrate di seguito, deve essere georeferenzata (ad esempio con l'indicazione delle coordinate geografiche di almeno quattro punti), inquadrata nel sistema di riferimento planimetrico nazionale, aggiornata e ad una scala sufficientemente grande, tale da consentire una chiara visualizzazione dei limiti delle sezioni stesse.

L'uso della Cartografia Tecnica Regionale a media scala (1:10.000 o 1:5.000), ove esista, risulta idonea a soddisfare le esigenze suddette.

Nel caso in cui non fosse disponibile una cartografia con le suddette caratteristiche per l'intero territorio comunale pos-

sono essere utilizzate planimetrie a grande scala per l'individuazione delle sezioni di censimento del centro capoluogo del Comune e cartografia a scala 1:25.000 per le altre.

In tutti i casi le carte devono essere aggiornate, devono tener conto, cioè, di tutte le modifiche intervenute sul territorio, con particolare cura di quelle intervenute in prossimità dei limiti degli aggregati abitativi.

2.2. Per la definizione delle basi territoriali dei Censimenti generali del 1991 i Comuni hanno a disposizione:

1) - le circolari n. 31/CEN del 2.5.1991 e n. 36/CEN, del 20.5.1991 con le disposizioni emanate dall'Istat;

2) - supporti cartacei trasparenti (in seguito chiamati brevemente lucidi), in duplice copia, di cui si dirà nel paragrafo 3 ove sarà illustrata la procedura adottata per la definizione delle località abitate e per la verifica dei confini comunali in forma numerica. Tali lucidi fanno riferimento all'intero territorio comunale.

3) - tabulato (ISTAT CP. 101), in duplice copia, in cui è riportato l'elenco delle località abitate e delle aree speciali risultanti al censimento del 1981;

4) - tabulato (ISTAT CP. 101 Agg.), in duplice copia, su cui i Comuni devono riportare le eventuali variazioni riguardanti le località abitate e le aree speciali intervenute tra i censimenti del 1981 e quelli del 1991;

5) - schemi di tabelle di ragguaglio;

6) - lettera di accompagnamento con la quale il Comune deve restituire all'Istat una copia del materiale di cui ai punti precedenti dopo aver svolto le operazioni definite nel paragrafo relativo all'illustrazione della procedura.

II. FORMAZIONE DELLE BASI TERRITORIALI

3. Introduzione.

Nei passati censimenti gli Uffici comunali dovevano individuare e delimitare, sulla cartografia IGM1 a scala 1:25.000, le località abitate (centri e nuclei) nelle quali risultava distribuita la popolazione del Comune stesso. Tale cartografia era fornita ai Comuni dall'Istat.

L'individuazione di tali aree aveva, nella fase operativa, lo scopo di ridurre il più possibile gli errori di omissione e/o duplicazione e, nella fase di analisi dei risultati, quello di ottenere informazioni a livello subcomunale.

Al fine di ottimizzare i risultati, l'Istat ha deciso di procedere all'individuazione delle località abitate di ciascun Comune servendosi delle immagini del territorio italiano ottenute con il telerilevamento: immagini che hanno il vantaggio di offrire una rappresentazione realistica, basata su criteri standardizzati e, per quanto possibile, aggiornata della situazione esistente su tutto il territorio nazionale.

La nuova procedura prevede che ogni Comune riceva supporti cartacei trasparenti (lucidi) con le indicazioni dei confini amministrativi (ricavati dalle tavolette dei piani topografici del censimento 1981 ed aggiornati con le variazioni intercorse nel decennio intercensuario) e dei limiti delle località abitate (individuate con il telerilevamento). Tali lucidi sono sovrapponibili alle carte IGM1 a scala 1:25.000, sulle quali è stato definito il piano topografico approvato dall'Istat in occasione dei censimenti generali del 1981 e debitamente aggiornato secondo quanto disposto dal vigente regolamento anagrafico.

I Comuni devono verificare la rispondenza delle località abitate individuate per mezzo del telerilevamento con la situazione territoriale del Comune e la validità dei limiti delle località stesse. In caso di discordanze con la realtà, i Comuni devono segnalare prontamente le differenze all'Istat, trasmettendo la relativa documentazione.

Tale nuova procedura affranca i Comuni dall'onere di delimitare le proprie località abitate riducendo in tal modo i tempi di esecuzione dell'intera operazione e permette, altresì, di disporre in tempi brevi delle informazioni relative ai limiti delle località stesse su supporto magnetico, consentendone una gestione informatizzata.

Con tale procedura viene assicurata anche la verifica della copertura censuaria del territorio comunale.

Al fine di consentire ai Comuni di procedere alla verifica della rispondenza tra le località abitate riportate sul lucido e la situazione esistente sul territorio, si ripor-

tano nei paragrafi seguenti le definizioni dei diversi tipi di località abitata.

4. Località abitate.

Per *località abitata* s'intende un'area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse.

I tipi di località abitate considerate agli effetti del Censimento sono: il *centro abitato*, il *nucleo abitato*, le *case sparse*.

A) *Centro abitato*. Per centro abitato s'intende un AGGREGATO DI CASE contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di SERVIZI od ESERCIZI PUBBLICI (quali, ad esempio: una chiesa regolarmente officiata, una scuola, una stazione ferroviaria, tramviaria o automobilistica, un ufficio pubblico, una rivendita di genere di privativa, una farmacia od un dispensario farmaceutico, un negozio e simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita sociale, e generalmente, determinanti un LUOGO DI RACCOLTA ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di VITA SOCIALE COORDINATA DAL CENTRO stesso.

I principali requisiti che devono coesistere perché una località abitata possa essere riconosciuta come *centro abitato*, sono, dunque, i seguenti:

- a) deve sempre trattarsi di un gruppo di case più o meno numeroso;
- b) in tale gruppo di case vi devono essere servizi od esercizi pubblici;
- c) i servizi e gli esercizi pubblici devono determinare un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti delle zone circostanti.

Conseguentemente, un gruppo di case senza servizi od esercizi pubblici non può costituire centro abitato, né tale carattere può essere riconosciuto ai servizi od esercizi pubblici (quali una stazione ferroviaria, uno spaccio, una chiesa, ecc.) sparsi nella campagna, anche se situati lungo le strade.

I luoghi di convegno turistico, i gruppi

di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, le località dotate di uno stabilimento termale, idropinico e in genere di cura, *abitati stagionalmente*, devono essere considerati come centri abitati TEMPORANEI purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro.

Devesi, infine, tener presente che l'agglomerato di case costituente un centro abitato può risultare *diviso* dalla linea che segna i confini comunali; in tal caso, ferma restando la competenza territoriale dei Comuni ad ogni effetto, per stabilire se ricorrano le condizioni previste per il tipo di località in questione, occorre aver riguardo all'intero agglomerato di case e non alle singole parti dell'agglomerato stesso di competenza dei diversi Comuni, le quali per sé considerate potrebbero non avere i requisiti del centro abitato.

La linea che delimita il centro deve seguire il *marginale esterno delle case periferiche*, cioè delle case oltre le quali comincia una evidente SOLUZIONE DI CONTINUITÀ (spazio senza case) per la cui determinazione si assume un valore variabile intorno ai 70 metri.

Possono essere comprese nel perimetro dei centri maggiori anche le cosiddette *gemmazioni* determinate dai centri stessi. Trattasi di quegli aggregati di case, talvolta anche grossi e generalmente anche con servizi od esercizi pubblici (per cui sembrerebbe di doverli considerare come centri abitati a sé stanti), che sorgono spontaneamente o in seguito a piani regolatori a distanze più o meno elevate dalle grandi città delle quali costituiscono un quartiere o un sobborgo, ed i cui abitanti o gran parte di essi si recano quotidianamente verso le città stesse per ragioni d'ufficio, lavoro, affari. A maggior illustrazione del caso in questione, si rileva che tra le ultime case della propaggine cittadina che si estende verso la gemmazione e le prime case della gemmazione stessa intercorre o può intercorrere uno spazio di terreno aperto percorso dalla strada, completamente disabitato o quasi; spazio che, per la tendenza della propaggine e della gemmazione a protendersi l'una verso l'altra, è destinato ad infittirsi di case e, infine, a scomparire, in maniera che la gemmazione viene ad essere completamente assorbita dalla città.

B) *Nucleo abitato*. Per nucleo abitato s'intende la località abitata PRIVA del LUOGO DI RACCOLTA che caratterizza il centro abitato, costituita da un GRUPPO DI CASE continue o vicine, con ALMENO CINQUE FAMIGLIE e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'INTERVALLO tra casa e casa non superi una TRENTINA DI METRI e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case manifestamente sparse.

Il carattere di NUCLEO deve essere riconosciuto anche:

a) al gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro, situate in *zona montana*, quando vi abitino almeno *due famiglie* e le condizioni della viabilità siano tali da rendere difficile e comunque non frequenti i rapporti con le altre località abitate;

b) all'aggregato di case (dirute o non dirute) in *zona montana*, già sede di numerosa popolazione ed ora completamente o parzialmente *disabitato* a causa dello *spopolamento montano*;

c) ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con varie denominazioni: *corte* (Lombardia), *casale* (campagna romana), *cassina* o *cascina* (Piemonte, Lombardia), *casaneria* (Romagna), *cussorgia* e *furriadroxius* (Sardegna), *villa* (Trentino), *colmello* (nel trevigiano), *maso* (Alto Adige), *borgo* (nel ferrarese), anche se costituiti da un solo edificio, purché il numero di famiglie in esso abitanti non sia inferiore a cinque;

d) ai conventi, alle case di cura, alle colonie climatiche e sanatoriali, agli orfanotrofi, alle case di correzione e alle scuole convitto situati in aperta campagna, anche se abbiano laboratori, servizi ed esercizi interni;

e) agli edifici distanti da centri e nuclei abitati, nei quali esistono servizi od esercizi pubblici (stazione ferroviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa, ecc.) purché negli stessi o nelle eventuali case prossime, da comprendere nel nucleo, vi abitino almeno *due famiglie*; è evidente che anche i nuclei abitati possono risultare divisi dalla linea che segna i confini comunali; in tal caso è da osservarsi quanto disposto per i centri abitati (vedi pag. 73).

f) agli insediamenti residenziali con

popolazione non stabile, occupati stagionalmente a scopo di villeggiatura, di cura, ecc., con almeno 10 abitazioni; essi devono essere considerati nuclei TEMPORanei.

C) *Case sparse*. Per case sparse si intendono quelle DISSEMINATE NEL TERRITORIO COMUNALE a distanza tale tra loro da non poter costituire nemmeno un nucleo abitato. Le case sparse NON devono essere delimitate.

D) *Aree speciali*. Costituiscono aree speciali:

a) le isole amministrative, ovvero le parti del territorio comunale circondate interamente dal territorio di altro o altri Comuni;

b) le isole marittime e lacuali;

c) le aree di alta montagna situate sopra il limite dei pascoli, completamente e permanentemente disabitate, purché di una certa ampiezza;

d) le paludi e gli acquitrini, purché di una certa ampiezza;

e) i laghi compresi in un solo Comune, purché di una certa ampiezza;

f) la parte di lago diviso tra più Comuni;

g) le zone di territorio in contestazione con altri Comuni.

5. I lucidi

5.1. I lucidi (riportanti i confini comunali ed i limiti delle località abitate) sono stati realizzati alla scala 1:25.000 in modo da poter essere sovrapposti alle tavolette dell'IGMI, in possesso di ciascun Comune, sulle quali era stato definito il Piano Topografico dei censimenti del 1981.

Sui lucidi sono riportate le seguenti informazioni:

— numero del Foglio, quadrante e orientamento identificativi della tavoletta IGMI di riferimento e nome della tavoletta stessa;

— riquadro ai cui vertici sono riportate le coordinate UTM, riferite al fuso 32, all'interno del quale le linee diversamente tracciate indicano:

— il confine comunale (linea tratteggiata due punti, una linea);

— il limite aggiornato dei centri abitati già esistenti al 1981 (linea continua marcata);

— il limite aggiornato dei nuclei abitati già esistenti al 1981 ed il limite delle nuove agglomerazioni urbane individuate al 1991 (linea continua fine).

— Per ogni località abitata, se conosciuto, è stato indicato il nome. Il carattere più grande in neretto indica i centri abitati mentre il carattere più piccolo indica i nuclei abitati;

— quadro di unione dei confini relativi a quei Comuni il cui territorio è rappresentato nel lucido ed elenco degli stessi;

— spazi riservati da compilare a cura del Comune.

5.2. Il Comune deve sovrapporre i lucidi alle corrispondenti Tavolette IGMI relative ai Piani Topografici del 1981, ed aggiornate secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Anagrafico, avendo cura di far coincidere i limiti del riquadro riportati sul lucido con i limiti del corrispondente riquadro della Tavoletta IGMI.

Si richiama particolare attenzione sull'operazione di sovrapposizione delle linee, in quanto gli effetti di deformazione avvenuti sui supporti cartacei di riferimento e le attività di digitalizzazione dei dati possono aver determinato lievi distorsioni rispetto ai tracciati risultanti sulle copie dei Piani Topografici in possesso dei Comuni. Di tale difformità si deve ovviamente tener conto nell'eseguire le eventuali operazioni di rettifica illustrate in seguito. Allorché tali differenze sono valutabili in pochi millimetri non devono essere segnalate all'Istat.

Vanno quindi realizzate le operazioni indicate qui di seguito:

A) Operazioni preliminari da effettuare sui lucidi.

Negli spazi previsti sulla destra del lucido deve essere apposto il nome del Comune e la Provincia di appartenenza. Subito dopo si deve indicare, in forma di frazione, al denominatore, il numero complessivo dei lucidi necessari a comporre la rappresentazione del territorio comunale e, al numeratore, il numero progressivo di ciascun lucido.

B) 1ª Verifica-Controllo dei confini comunali.

I lucidi riportano i confini comunali risultanti dai Piani Topografici approvati in occasione dei Censimenti generali del

1981 aggiornati sulla base delle variazioni avvenute negli anni successivi, ufficializzate su Gazzette e Bollettini Regionali pervenuti all'Istat entro il 31 marzo 1991.

Nel caso in cui il Comune riscontri discordanze, non ascrivibili a quelle citate al precedente punto 5.2., ma evidenti errori di digitalizzazione e ricordando che tali confini hanno validità ai soli fini censuari, occorre riportare sul lucido con matita di grafite rossa le opportune rettifiche.

Se tali discordanze sono rilevate con riferimento a modificazioni dei confini intervenute successivamente ai Censimenti del 1981, si dovrà accompagnare, alla rettifica della linea di confine sul lucido, una copia della relativa Tavoletta IGMI con i timbri dei Comuni interessati alla variazione e la firma dei Sindaci in segno di approvazione della variazione intervenuta.

Nel caso in cui non ci sia accordo tra i Comuni deve essere redatto un VERBALE di mancato accordo, in triplice esemplare, nel quale devono risultare:

a) l'indicazione degli estremi della tavoletta o delle tavolette (risultanti sul margine superiore delle stesse) in cui è compresa la zona in contestazione;

b) l'indicazione della zona stessa, mediante l'esatta descrizione dei suoi precisi limiti e la relativa denominazione;

c) il numero esatto delle case e quello approssimato degli abitanti della zona in contestazione, specificando in quale registro di popolazione questi ultimi risultino iscritti;

d) quali pratiche o atti siano in corso per la risoluzione della controversia, indicando gli organi investiti della questione e la data in cui hanno avuto inizio le relative pratiche od atti;

e) le dichiarazioni motivate dei Sindaci interessati circa le legittimità dei diritti vantati dai rispettivi Comuni;

f) la dichiarazione di mancato accordo sulla delimitazione dei confini.

Un esemplare del verbale, debitamente firmato dai due Sindaci interessati, deve essere TRASMESSO SUBITO all'Istat, in plico raccomandato. Gli altri due saranno conservati agli atti dei Comuni in questione.

Allegata al verbale deve essere inviata all'Istat copia della Tavoletta IGMI (o delle Tavolette) dove la zona in contestazione fra i Comuni deve essere interamente

delimitata e colorata con matita GIALLA.

Le zone di territorio, non evidenziate sui lucidi, che nel 1981 erano in contestazione tra più Comuni sono state attribuite, sempre ai soli fini censuari, al Comune che le ha già censite nel passato. Tali zone di territorio devono essere evidenziate con apposite sezioni di censimento.

C) 2ª Verifica-Controllo delle località abitate e dei relativi limiti.

Il Comune, mantenendo il lucido sovrapposto alla corrispondente Tavoleta IGMI, deve verificare che le località segnalate sui lucidi abbiano i requisiti per essere classificate centri o nuclei abitati. Quelle non ritenute idonee devono essere depennate con una croce tracciata con matita di grafite rossa.

Per tutte le altre occorre apporre la corrispondente denominazione (all'interno o vicina) e, tra parentesi, la lettera (C) se centro abitato o la lettera (N) se nucleo abitato.

Può verificarsi il caso che una località, unica nel 1981, in base all'interpretazione delle immagini telerilevate sia stata scissa in più località o, viceversa, che più località siano state unite in una sola.

Nel caso in cui il Comune non ritenga i limiti indicati rispondenti alla situazione reale, deve apportare sui lucidi, con matita di grafite rossa, le necessarie variazioni allegando documentazione appropriata. Tutte le modificazioni devono essere coerenti con le indicazioni riportate sui tabulati ISTAT CP. 101 le cui norme di compilazione sono illustrate al seguente punto 6.

6. Elenco dei centri, dei nuclei abitati e delle aree speciali (tabulati ISTAT CP. 101 ed ISTAT CP. 101 Agg.)

L'elenco dei centri abitati, dei nuclei abitati e delle aree speciali, inviato dall'Istat, corrisponde alla situazione risultante all'Istituto alla data dei Censimenti del 1981. Tale elenco deve essere verificato dal Comune ed eventualmente aggiornato e modificato secondo la nuova realtà territoriale dello stesso. E' ovvio che tutte le modifiche devono essere concordi e corrispondenti con quelle riportate sui lucidi, di cui al precedente punto 5.

Si elencano di seguito, a titolo esem-

plificativo, i casi più frequenti di variazioni che possono verificarsi ed il modo in cui il Comune deve procedere per indicare le modifiche apportate.

a) La situazione è rimasta invariata rispetto al 1981

Si deve indicare nelle note la dicitura "situazione invariata" e restituire il tabulato ISTAT CP. 101 timbrato dal Comune e firmato dal Sindaco.

Il tabulato ISTAT CP. 101 Agg. deve essere restituito con la dicitura "negativo".

b) Due o più località esistenti al 1981 si sono unite.

Si devono depennare dal tabulato ISTAT CP. 101 le località interessate, specificando nelle note il tipo di variazione avvenuta (ad esempio: il centro A ed il centro B si sono fusi assumendo la denominazione C; il nucleo B è stato assorbito dal centro A, che mantiene la stessa denominazione; ecc.). Sul tabulato ISTAT CP. 101 Agg. devono essere riportate sia la denominazione della nuova località, che le altre notizie richieste.

c) Cambio di denominazione

Si devono depennare dal tabulato ISTAT CP. 101 le località interessate, specificando nelle note il tipo di variazione (ad esempio: il centro A assume la nuova denominazione B, ecc.) e riportare sul tabulato ISTAT CP. 101 Agg. la nuova denominazione unitamente alle altre notizie richieste.

d) Variazione di tipologia della località.

Si devono depennare dal tabulato ISTAT CP. 101 le località interessate, specificando nelle note il tipo di variazione (ad esempio: il centro A viene declassato a nucleo, o mantenendo la stessa denominazione, o variandola; il nucleo A viene eliminato per mancanza di requisiti; il nucleo A viene riclassificato come centro, o mantenendo la stessa denominazione, o variandola, ecc.). Si deve riportare sul tabulato ISTAT CP. 101 Agg. la denominazione della località secondo la nuova tipologia unitamente alle altre notizie richieste.

e) Nascita di nuove località

Si devono riportare sul tabulato ISTAT CP. 101 Agg. la denominazione delle nuove località unitamente alle altre notizie richieste.

Per quanto concerne le *aree speciali* (isole amministrative, zone in contestazione, laghi, fiumi, ecc.) si deve procedere in analogia alle modalità indicate nei precedenti punti.

7. I caratteri distintivi della sezione di censimento

La definizione delle sezioni di censimento, che nei passati censimenti rispondeva principalmente alle esigenze pratiche della rilevazione censuaria, ha subito nel tempo alcune modificazioni legate alla necessità di poter meglio soddisfare le esigenze conoscitive legate al frazionamento del territorio in aree sub-comunali. Un ulteriore passo in questa direzione viene fatto in occasione dei Censimenti generali degli anni '90 assicurando, secondo le nuove normative per la suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento, la ricostruzione, per somma, delle varie unità geografiche ed amministrative sub-comunali (località abitate, circoscrizioni amministrative, U.S.L., quartieri, ecc.).

E' intenzione di questo Istituto procedere alla memorizzazione dei limiti delle sezioni di censimento in modo da poter gestire le stesse tramite elaboratore elettronico. Si raccomanda pertanto di operare con la necessaria accuratezza e precisione, onde poter disporre di supporti cartografici il più possibile chiari e precisi.

Per gli scopi illustrati precedentemente è necessario attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni:

a) Le sezioni di censimento sono individuate, sulla cartografia di cui al precedente punto 2., con un tratto sottile di matita rossa tracciato con accuratezza, come descritto al seguente punto 8.2.

b) La suddivisione del territorio in sezioni di censimento deve coprire tutta l'area comunale compresi i corsi d'acqua, le zone disabitate, i laghi, ecc..

c) Ogni sezione di censimento deve essere costituita di un solo corpo di terreno delimitato sulla carta da una linea spezzata chiusa.

d) Ciascuna sezione di censimento deve comprendere il territorio di una sola località abitata o di parte di essa. In nessun caso, quindi, una sezione di censimento può comprendere territori di più lo-

calità abitate o di una località abitata (o parte di essa) e territorio esterno ad essa. I limiti delle sezioni prossime al limite esterno della località abitata di cui fanno parte devono coincidere con i limiti della località stessa (cioè con i limiti dell'edificato se non è possibile rilevare una qualche delimitazione di tipo cartografico).

e) Le porzioni di territorio aggregate ad un Comune, per effetto di variazioni territoriali avvenute successivamente al Censimento del 1981, devono costituire una o più sezioni di censimento a sé stanti.

f) Le Isole amministrative devono costituire, ognuna, una o più sezioni di censimento a sé stanti; le isole marittime e lacuali, le zone di montagna disabitate, le paludi e gli acquitrini, i laghi (o parte di essi), devono costituire una sezione di censimento a sé stante solo se di una certa consistenza territoriale.

g) I limiti delle sezioni di censimento devono essere individuati in corrispondenza di entità cartograficamente definite (aree di circolazione, corsi d'acqua, linee di dislivello, confini amministrativi, limiti di località abitata, ecc.).

h) La suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento deve essere effettuata in modo da assicurare, per quanto possibile, la ricostruibilità, per somma, delle sezioni di censimento definite nel 1981.

i) La suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento deve permettere di ricostruire, per somma, le Circoscrizioni amministrative (di cui alla legge 8 aprile 1976, n. 278), le U.S.L. e i Distretti Scolastici.

j) La suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento deve permettere la ricostruzione, per somma, delle più rilevanti ripartizioni territoriali sotto il profilo socio-economico, urbanistico o altro quali, ad esempio, le zone urbanistiche, i quartieri, ecc.

m) Le sezioni di censimento devono essere individuate in modo che al loro interno ricadano, *al massimo*, circa 400 unità di rilevazione tra famiglie, abitazioni non occupate ed unità locali.

n) I Comuni devono prevedere, qualora se ne presenti la necessità, una specifica sezione di censimento, che non deve avere alcun riferimento con il territorio comu-

nale, dove iscrivere le persone censite "senza tetto" (persone che non dimorano in abitazioni o in altro tipo di alloggio come ad esempio: girovaghi, senza fissa dimora, ecc.), siano esse di cittadinanza italiana o straniera.

o) Non deve, invece, essere prevista la sezione che nel 1981 era denominata "sezione natanti". Le unità di rilevazione censite su imbarcazioni o in case galleggianti devono essere iscritte nella sezione dove sono state individuate.

p) In base a quanto riportato al punto m) ai rilevatori possono essere assegnate anche più sezioni di censimento fino al raggiungimento di un congruo numero di unità di rilevazione (circa 400 tra famiglie, abitazioni non occupate ed unità locali), mentre una stessa sezione di censimento non può essere assegnata a più rilevatori.

8. Procedura operativa per la suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento.

8.1. In relazione alla dimensione demografica (al 31.12.1990), i Comuni devono attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni.

A) - *Comuni capoluoghi di provincia e Comuni con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti (al 31.12.1990).*

Nel centro capoluogo dei singoli Comuni e negli altri centri abitati con più di 20.000 abitanti le sezioni di censimento devono essere individuate tenendo conto dell'unità ecografica *isolato* (per la definizione di isolato si rimanda alle istruzioni per l'ordinamento ecografico a pag. 84).

In linea di massima, *ad ogni isolato deve corrispondere una sezione di censimento*, con le seguenti eccezioni:

1) una sezione di censimento *può* corrispondere all'accorpamento di due o più isolati qualora si tratti di:

- a) isolati di modeste dimensioni;
- b) isolati che rappresentano corpi diversi di una stessa struttura (ospedale, scuola, istituto religioso, ecc.).

2) Una sezione di censimento *deve* corrispondere ad una parte di isolato qualora si tratti di:

c) isolati costituiti da uno o più edifici "tagliati" dal confine comunale, dal limite di Circoscrizione amministrativa, di U.S.L., ecc...

3) Una sezione di censimento *può* corrispondere ad una parte di isolato qualora si tratti di:

d) isolati costituiti da uno o più edifici per i quali il Comune, in base alla valutazione delle unità di rilevazione e tenendo conto del numero massimo di unità da affidare a ciascun rilevatore (400 circa), valuta necessario creare più sezioni;

e) isolati costituiti da uno o più edifici con caratteristiche non omogenee rispetto ad alcune tipologie di particolare interesse per il Comune.

Nei casi c), d) ed e) la suddivisione in sezioni degli isolati deve far necessariamente riferimento ai numeri civici.

Relativamente alle strutture urbanizzate talvolta non organizzate in isolati, occorre tener presente quanto segue per:

f) insediamenti lineari di edifici affiancati lungo una strada;

g) insediamenti ai limiti dell'edificato.

Il caso f) è esemplificato nella fig. 1 in cui viene rappresentato un insediamento abitativo che si sviluppa lungo una strada senza soluzione di continuità. Il confine di sezione coinciderà con i limiti dell'edificato, mentre il criterio per suddividere un edificato senza soluzione di continuità deve far riferimento ai numeri civici.

La fig. 2 rappresenta il caso g), cioè un insediamento di edifici situati al limite del costruito: in particolare si tratta di un complesso edificato costituito da un gruppo di fabbricati intervallati da giardini o da strade di accesso ai fabbricati, circondato da tre strade e dalla campagna. Il limite della sezione di censimento in corrispondenza della campagna — purché non sia possibile rilevare una qualche delimitazione di tipo cartografico — deve essere tracciato in corrispondenza dei limiti dell'edificato verso la campagna.

Ad ogni isolato di *tipologia speciale* (come un complesso sportivo, un aeroporto, un parco recintato, un cimitero, ecc.) deve corrispondere una sezione di censimento, anche se priva di unità di rilevazione.

Per un esempio di suddivisione di un centro abitato in sezioni di censimento secondo il criterio della corrispondenza di ogni sezione con l'isolato si rimanda all'ESEMPIO 1 riportato a pag. 81.

Nel rimanente territorio comunale

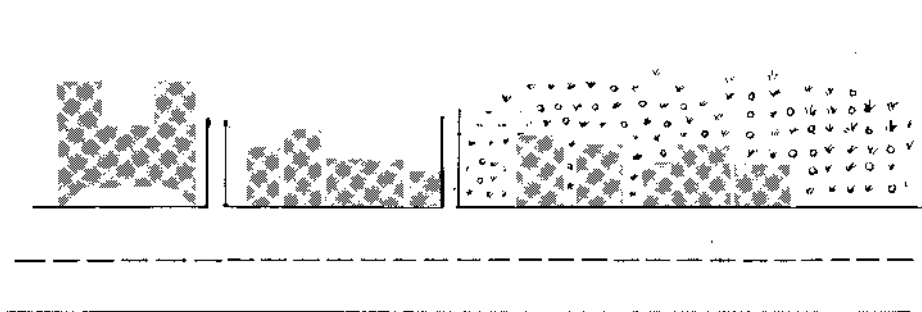


Fig. 1

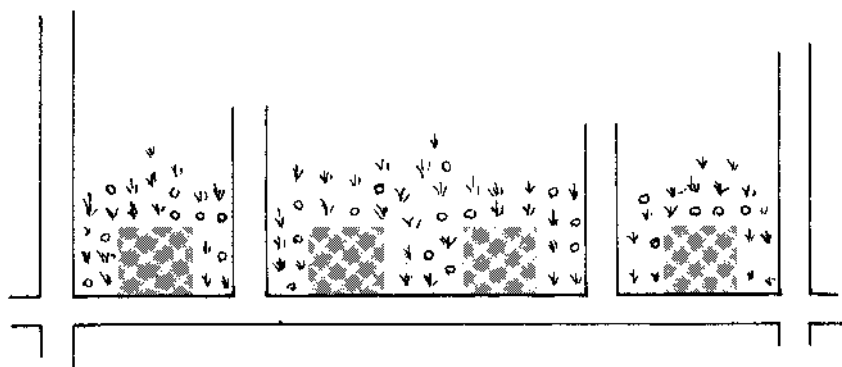


Fig. 2

(centri abitati con meno di 20.000 abitanti, nuclei abitati e territorio con case sparse o disabitato) il criterio da adottare per individuare le sezioni di censimento può essere, ma solo limitatamente alle località più densamente popolate, o quello sopra illustrato per i centri capoluoghi e per i centri abitati con più di 20.000 abitanti, oppure quello descritto alle norme generali di cui al punto 7.

B) Comuni con popolazione residente compresa tra 3.000 e 30.000 abitanti (al 31.12.1990).

Tali Comuni possono seguire le norme già descritte per i Comuni demograficamente più grandi, applicando il criterio della corrispondenza tra isolato e sezione di censimento ai centri abitati di una certa consistenza demografica. Nel caso in cui i Comuni non ritengano opportuno operare seguendo tale procedura devono però attenersi sempre alle norme generali illustrate al precedente punto 7.

C) Comuni con popolazione residente fino a 3.000 abitanti (al 31.12.1990).

Il Comune, dopo aver accertato la rispondenza del *lucido* alla realtà del territorio comunale provvede sullo stesso alla

suddivisione del territorio in sezioni di censimento tenendo presente che ogni località abitata costituisce una sola sezione di censimento a meno che validi motivi non richiedano l'ulteriore suddivisione della località stessa in più sezioni (ad esempio l'esigenza di distinguere tra centro storico, aree residenziali, aree produttive e commerciali, insediamenti turistici o la necessità di rispettare il vincolo di assegnare ad ogni rilevatore circa 400 unità di rilevazione). Il restante territorio costituisce una o più sezioni di censimento a sé stanti. Vedi l'ESEMPIO 2 riportato a pag. 82.

8.2. I limiti delle sezioni di censimento devono essere tracciati con segno sottile di matita rossa sulla cartografia di cui al punto 2. Tali limiti vanno segnati seguendo la mezzera delle strade, dei corsi d'acqua, dei ponti o, comunque, i particolari cartografici evidenti.

La cartografia con la suddivisione del territorio comunale in sezioni di censimento deve essere prodotta in *duplice copia*.

Le sezioni di censimento devono essere numerate in ordine crescente ed unico

per l'intero Comune, iniziando con l'attribuire il numero 1 ad una sezione del centro storico e continuando fino alla completa copertura del territorio comunale. Soluzioni diverse potranno essere proposte all'Istat.

Le sezioni *dei senza tetto* devono essere contraddistinte, la prima con il numero 8888, e le altre, a scalare, con i numeri 8887, 8886, ecc..

9. Altri adempimenti

9.1. Una volta delimitate e numerate le sezioni di censimento, deve essere fornita all'Istat una tabella di ragguglio tra le sezioni individuate nel 1991 e quelle individuate nel 1981 seguendo le indicazioni fornite nello SCHEMA 1 riportato a pag. 83.

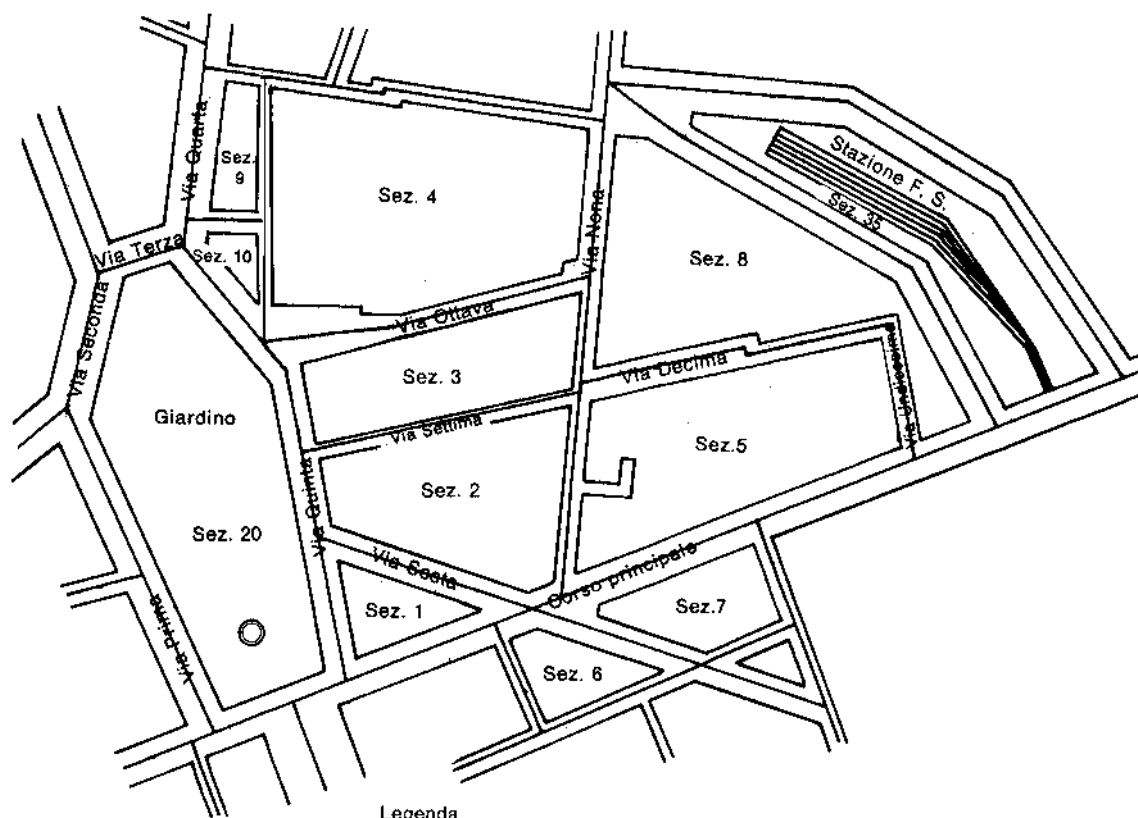
Inoltre devono essere fornite tutte le aggregazioni di sezioni di censimento che permettono di ricostruire, per somma, le Circoscrizioni amministrative, le U.S.L. ed i Distretti scolastici (Cfr. SCHEMA 2 a pag. 83) e le tabelle di ragguglio tra le sezioni di censimento e le unità territoria-

li sub-comunali riguardanti porzioni di territorio interessanti per specifiche analisi statistiche (quartieri, zone urbanistiche, ecc.).

Sempre seguendo lo stesso SCHEMA deve essere trasmessa una tabella di ragguglio tra le singole località abitate ed aree speciali individuate e le sezioni di censimento che le compongono.

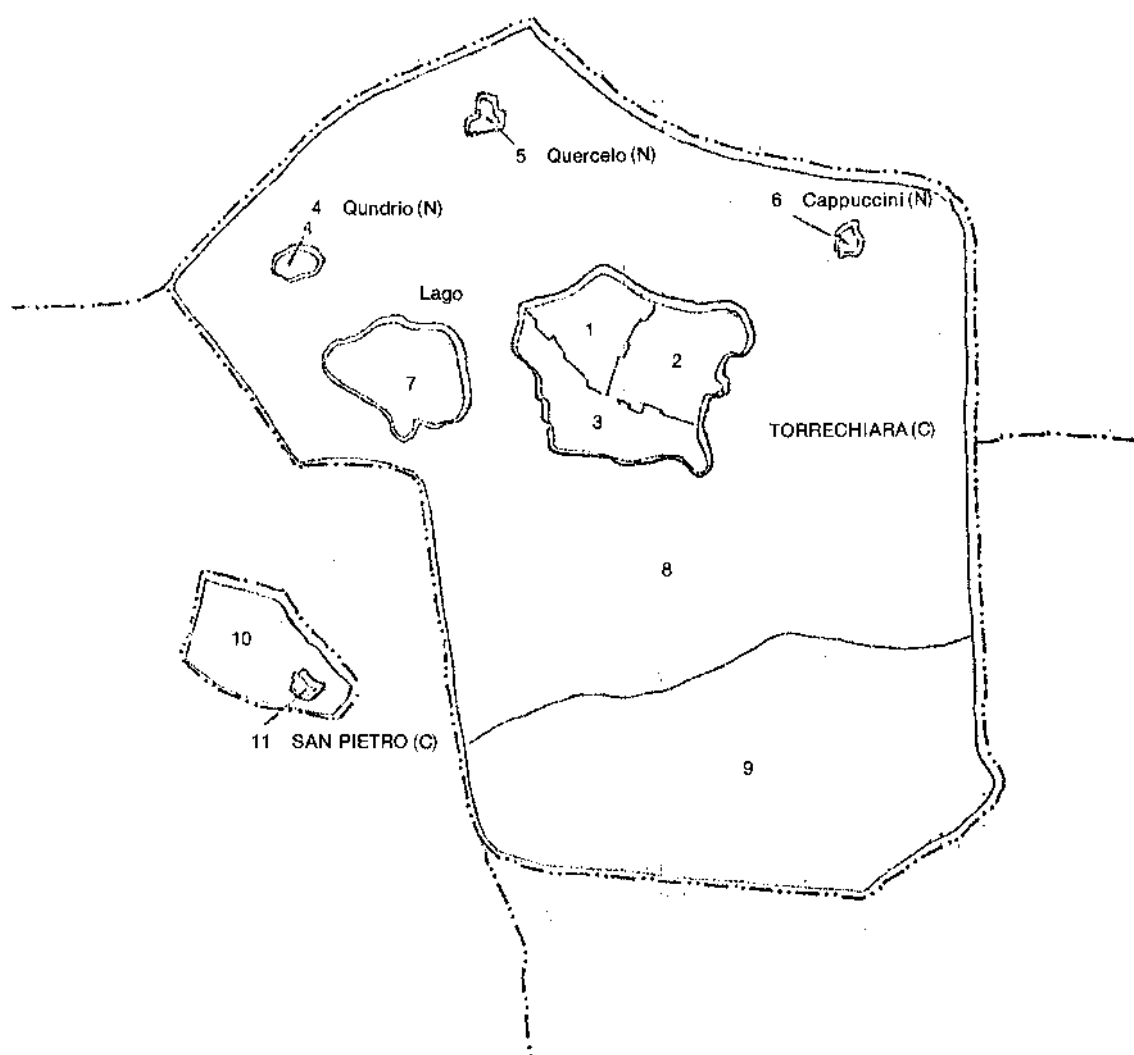
9.2. Al fine di fornire ad ogni rilevatore indicazioni precise sui limiti dell'area che gli è assegnata, i Comuni devono, per ogni sezione di censimento, compilare un modello ausiliario denominato "Itinerario di sezione" (ISTAT CP. 5). Per ogni sezione di censimento il Comune deve elencare tutte le aree di circolazione che ricadono all'interno della stessa.

Terminata la raccolta dei dati, i modelli ISTAT CP. 5 sono restituiti dai rilevatori ai Comuni che devono verificare l'esattezza e la completezza delle aree di circolazione indicate confrontandole con quanto riportato sui modelli ISTAT CP. 9 — Stato di sezione definitivo — ed apportandovi le eventuali e necessarie modifiche.

ESEMPIO 1**Legenda**

- Limite di sezione di censimento
- Sezioni da 1 a 10 - individuate con il criterio dell'isolato.
- Sezione 20 - Piazza con monumento e giardino delimitato.
- ▨ Sezione 35 - Stazione ferroviaria.

ESEMPIO 2



Legenda

- Limiti di confine comunale.
- ===== Limite di centro abitato.
- ===== Limite di nucleo abitato.
- Limite di sezione di censimento.
- Sezione da 1 a 3 Centro abitato "Torrechiara".
- Sezione 4 - Nucleo abitato "Qundrio".
- Sezione 5 - Nucleo abitato "Quercelo".
- Sezione 6 - Nucleo abitato "Cappuccini".
- Sezione 7 - Area speciale "Lago".
- Sezione 9 - Area speciale "Montagna disabitata".
- Sezione 10 - Area speciale "Isola amministrativa".
- Sezione 11 - Centro abitato "San Pietro".
- Sezione 8 - Rimanente territorio comunale con abitazioni situate in "Case sparse".

SCHEMA 1

Comune

Provincia

**TABELLA DI CORRISPONDENZA TERRITORIALE TRA SEZIONI DI
CENSIMENTO 1931 E SEZIONI DI CENSIMENTO 1991**

Numero indicativo sezione 1981	Numero indicativo sezioni 1991
1	1,2,3
2	4,5
3	9,10,11
.	
.	
12 e 13	19,20,21
14	31,32
15	33

Indicazione errata o
dovuta ad errore
commesso nella
delimitazione
1981

SCHEMA 2

Comune

Provincia

**TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA SUDDIVISIONI TERRITORIALI
SUB-COMUNALI E SEZIONI DI CENSIMENTO 1991**

Denominazione suddivisioni	Numero indicativo sezioni 1991
Circoscrizioni:	
1° San Giovanni	da 1 a 455, 474, 480, da 520 a 530, 550
2° Monte Rosso	da 456 a 473, da 475 a 479, 531.
U.S.L.	
Distretti scolastici	
Località Abitate	

ISTRUZIONI PER L'ORDINAMENTO ECOGRAFICO

I. GENERALITA' ED ORGANI INTERESSATI

La determinazione dei contrassegni relativi alle sedi di dimora (abitazioni) e a quelle di lavoro (laboratori, negozi, uffici e simili), nonché agli edifici che le comprendono e alle aree di circolazione (piazze, vie e simili) che le servono, oltre ad essere di importanza basilare per i servizi civici, e segnatamente per l'anagrafe, è pregiudiziale ai fini della riuscita del censimento.

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di assicurare la necessaria uniformità di direttive nella determinazione di cui sopra. I relativi adempimenti, per la connessione dell'anagrafe con il censimento, devono essere assolti dagli uffici di anagrafe, di censimento e tecnico (ove esista) in stretta colleganza tra loro.

II. INDIVIDUAZIONE E NUMERAZIONE DEGLI ISOLATI

1. Unità ecografiche semplici e complesse

Come è noto, vi sono vari ordini di unità ecografica. Le unità ecografiche più semplici sono: l'*abitazione*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati alla vita delle persone; l'*esercizio*, cioè uno o più vani funzionalmente destinati allo svolgimento di una qualsiasi attività economica; l'*ufficio* e simili.

Tali unità sono, di norma, raggruppate in uno stesso fabbricato comunemente denominato "casa", il cui accesso o i cui accessi esterni sono contraddistinti da numeri civici.

I fabbricati o case, a loro volta, si trovano raggruppati, di norma, in un complesso edificato, normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità, noto sotto il nome di *isolato*. E' evidente che l'isolato può talvolta identificarsi anche con una sola casa, costituita, a sua volta, di una sola abitazione.

Poiché, segnatamente nei grandi centri abitati, un complesso di dati e notizie

di notevole importanza ai fini amministrativi (in particolare per ragioni di carattere edilizio, igienico-sanitario, elettorale, ecc.) è tenuto presente meglio se riferito ad una unità ecografica complessa, quale l'isolato, è opportuno che questo venga adottato nel quadro dell'ordinamento ecografico dei centri maggiori. E' evidente che l'isolato — poiché con la sua netta delimitazione permette anche di costituire sezioni di censimento razionali ed agevolmente individuabili — si dimostra proficuamente utilizzabile ai fini particolari del censimento.

2. Individuazione degli isolati

E' ora opportuno precisare meglio il concetto di isolato allo scopo di agevolare l'individuazione degli stessi senza incorrere in equivoci.

Per *isolato* si intende un edificio, o un insieme di edifici contigui e cioè ogni costruzione in pietra, mattoni, cemento armato, acciaio, ecc., organicamente strutturata ed eventualmente intervallata da corti, cortili, giardini e simili, che abbia la caratteristica di essere individuata sul terreno, in quanto circondata da:

- a) spazi destinati alla viabilità, anche se su livelli altimetrici diversi (vie, strade, corsi, viali, vicoli, calli, salite, piazze, piazzali, larghi, campi, campielli e simili);
- b) limiti geomorfologici (fossi, canali, fiumi, torrenti, scarpate, crinali e simili);
- c) limiti individuati da opere infrastrutturali (linee ferroviarie, ponti, recinzioni, ecc.);
- d) limiti di tipo amministrativo (confini comunali, ecc.).

Sulla base di quanto sopra, ogni edificio, nelle condizioni previste dalla definizione sopracitata, è da considerarsi isolato qualunque sia la sua destinazione d'uso (abitativa, produttiva, ecc.).

Allo stesso modo deve considerarsi isolato — da definirsi *isolato di tipologia speciale* — anche un complesso sportivo (ad esempio: uno stadio), un aeroporto, un parco recintato, un cimitero, ecc...

Di seguito si riportano alcune tipologie di isolati che con maggiore frequenza si presentano nella struttura urbana (cfr. le FIGURE da 1 a 7 riportate a pag. 86).

Nella *fig. 1* si riconoscono 10 isolati (spazi in nero) di diversa forma e dimen-

sione, intervallati da una regolare rete stradale: come è evidente, essi sono riconoscibili e individuabili senza alcun dubbio.

Nella *fig. 2* si riconosce solo un isolato costituito da due fabbricati e un giardino a forma di L e circondato da quattro strade e una piazza.

Nella *fig. 3* si riconosce un solo isolato costituito da un gruppo di villini intervallati da giardini (villini a schiera) e circondato da quattro strade.

Nella *fig. 4* i due fabbricati centrali costituiscono un solo isolato in quanto collegati tra loro, a partire dal primo piano verso l'alto, mentre al di sotto corre una strada.

Nella *fig. 5* lo stabilimento industriale, costituito da più corpi di fabbricato separati da spazi destinati alla viabilità interna, ma tutti compresi in uno stesso recinto, costituiscono un solo isolato.

Nella *fig. 6*, anche mancando il recinto, più corpi di un fabbricato funzionalmente dipendenti, in quanto pertinenze di uno stesso stabilimento, costituiscono un solo isolato.

Nella *fig. 7* costituisce un solo isolato il complesso recintato di più edifici (destinato esclusivamente o prevalentemente a residenza con qualunque densità e tipologia edilizia) con viabilità interna, e funzionalmente dipendenti dal punto di vista dei servizi oppure legati da vincoli consorzi o simili.

I casi, infine, di difficile risoluzione dovranno essere sottoposti all'Istituto nazionale di statistica per l'esame e la soluzione.

Tutti gli isolati esistenti entro la delimitazione dei centri abitati anzidetti devono essere individuati col concorso delle planimetrie aggiornate, di cui i Comuni dispongono, dando la precedenza a cartografie a scala quanto più possibile omogenea sul territorio comunale, aggiornata e inquadrata nel sistema planimetrico nazionale, e procedendo ad accertamenti diretti (ricognizioni sul terreno) nei casi dubbi.

3. Numerazione degli isolati

Individuati tutti gli isolati, a ciascuno di essi deve essere assegnato un numero, da non apporsi materialmente sugli edi-

ci, bensì da riportare dapprima sulle planimetrie, poi su di uno speciale elenco a registro, come sarà precisato in seguito.

La numerazione degli isolati deve essere unica e progressiva per *ogni* centro abitato oppure, nei centri maggiori, ove lo si ritenga opportuno, per *ogni* rione, quartiere, sestiere e simili. In quest'ultimo caso, i rioni, quartieri, ecc., devono essere contraddistinti da un numero romano o da una lettera maiuscola e quindi il numero di ciascun isolato sarà seguito — diviso da una barra — dal simbolo del rione, quartiere e simili. Nell'ambito del centro, o del rione, ecc., la numerazione deve avere inizio dall'isolato più importante, oppure da uno degli isolati situati nella parte centrale del centro abitato o del rione, ecc., e deve svolgersi possibilmente a spirale, da sinistra verso destra.

4. Aggiornamento della numerazione degli isolati

La numerazione degli isolati deve essere tenuta continuamente al corrente con le nuove costruzioni e con le demolizioni. In proposito si osserva che agli isolati costruiti successivamente all'impianto della numerazione dovranno essere assegnati i numeri immediatamente successivi all'ultimo numero già assegnato nell'ambito del centro abitato o del rione, ecc. Nel caso, però, in cui un nuovo o nuovi isolati siano edificati sull'area di un isolato distrutto o demolito, ad esso o ad uno di essi dovrà essere assegnato il numero distintivo dell'isolato preesistente; così pure nel caso di costruzione di un unico isolato sull'area dove ne preesistevano più altri, ad esso dovrà essere assegnato il numero distintivo di uno di quelli, mentre gli altri numeri non potranno più essere utilizzati, perché il numero distintivo di un isolato distrutto o demolito non deve essere assegnato ad un isolato costruito su altra area.

III. AREE DI CIRCOLAZIONE

5. Aree di circolazione all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale

E' necessario stabilire ed illustrare distintamente il concetto di area di circolazione nei centri abitati dotati di regolare

FIGURE

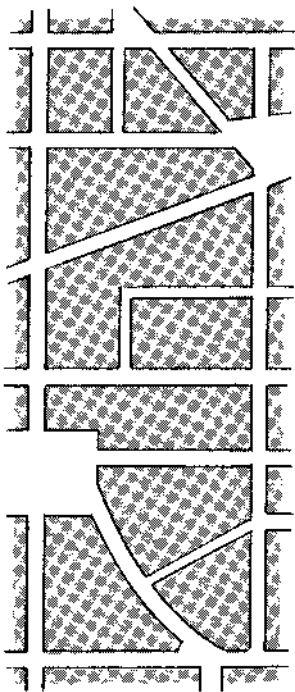


Fig. 1

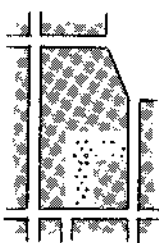


Fig. 2

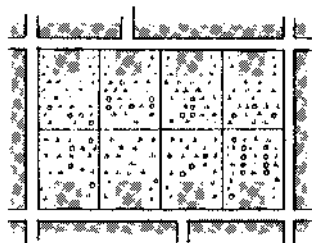


Fig. 3

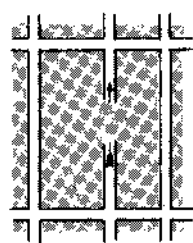


Fig. 4

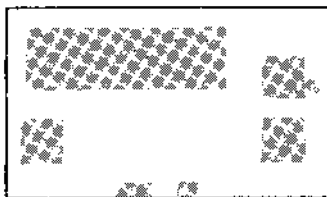


Fig. 5

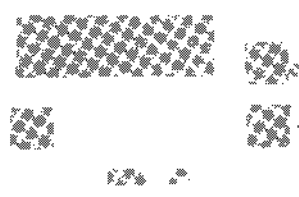


Fig. 6

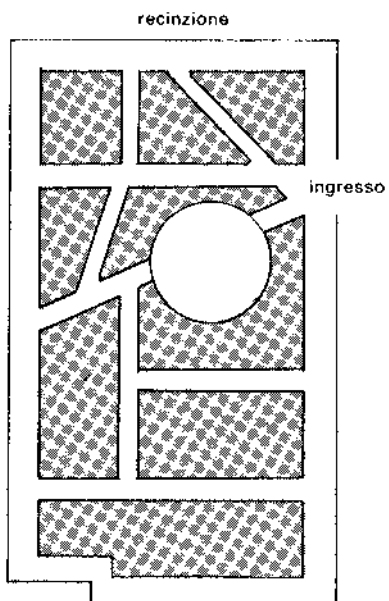


Fig. 7

rete stradale e quello delle aree di circolazione esterne ai centri stessi, per le differenti caratteristiche che le aree stesse quasi sempre presentano.

In ogni centro abitato dotato di regolare rete stradale *ogni spazio del suolo pubblico o aperto al pubblico, di qualsiasi forma e misura, destinato alla viabilità, costituisce una separata area di circolazione, la quale deve essere distinta da una propria denominazione.* Pertanto, ogni via, strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo, campiello e simili, situato all'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, comprese anche le strade private purché aperte al pubblico, costituisce una *distinta* area di circolazione.

Ai fini della esatta individuazione delle aree di circolazione, ogni Comune deve provvedere ad una accurata revisione di tutti gli spazi destinati alla viabilità compresi nel territorio di ciascun centro abitato dotato di regolare rete stradale quale risulta delimitato sul piano topografico predisposto in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione ed approvato dall'Istituto nazionale di statistica.

Poiché, come si è osservato, ogni area di circolazione deve avere una propria distinta denominazione, qualora si riscontrasse che qualche spazio adibito alla viabilità risulti sfornito di un proprio nome, si deve provvedere ad assegnargliene uno, seguendo la procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia. L'assegnazione del nome può essere omessa soltanto nel caso in cui si tratti di strade private chiuse al pubblico.

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, apposte a cura dell'ufficio comunale competente:

a) per ciascuna via e simili, almeno ai due estremi (a sinistra di chi vi entra), e, per le arterie importanti dei centri con oltre 50.000 abitanti, ad ogni incrocio con altra via o piazza;

b) per ciascuna piazza e simili, a sinistra di chi vi entra dalle principali vie che vi danno accesso.

E' superfluo avvertire che le targhe devono essere collocate, di norma, sulla facciata dei fabbricati (o su appositi sostegni, come pilastri, colonne, ecc.), nel

posto più idoneo per una agevole individuazione e per una facile lettura.

6. Aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale

All'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale si possono determinare due tipi diversi di aree di circolazione e precisamente:

A) area di circolazione unica per il territorio di ogni località fornita di una propria denominazione;

B) area di circolazione unica per ogni strada, compresi in questa gli spazi adiacenti su cui sorgano case da essa servite.

E' opportuno ricordare che la normativa istituita in precedenza in materia di aree di circolazione esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale faceva riferimento anche alle aree di circolazione uniche per il territorio di una intera frazione geografica. Poiché, nel tempo, è diventato obsoleto quel carattere di gravitazione economico-sociale che conferiva alla frazione geografica una sua propria individualità, viene data raccomandazione ai Comuni di far riferimento per il futuro solo alle due aree di circolazione citate.

Le due tipologie di aree di circolazione fanno riferimento alle diverse condizioni di viabilità esistenti, le quali possono variare da Comune a Comune, in dipendenza della morfologia del terreno, dello sviluppo degli aggregati edilizi, delle caratteristiche della vita sociale che vi si svolge, ecc.

In considerazione di ciò, i Comuni hanno la facoltà di adottare il tipo che ritengano più conveniente.

Ciò premesso, al fine di una esatta interpretazione ed una accurata applicazione delle istruzioni, si illustra qui di seguito, in modo particolareggiato, ciascuno dei due tipi di area di circolazione sopra citati.

A) Area di circolazione per località.

L'area in questione comprende l'insieme di tutti gli spazi destinati alla viabilità esistenti nel territorio della località abitata quale risulta delimitata sulle basi cartografiche in occasione dell'ultimo Censimento generale della popolazione.

Sono da ritenersi escluse le aree di circolazione del centro o dei centri abitati

dotati di regolare rete stradale purché soggette alle norme di cui al precedente paragrafo.

L'insieme di tutti gli spazi in questione è costituito, in sostanza, dal complesso delle strade, stradoni, carrarecce, mulattiere, sentieri e simili che quasi sempre collegano il centro o i centri abitati dotati di regolare rete stradale con i nuclei e le case sparse su di essi gravitanti.

La denominazione di ogni area di circolazione deve essere la stessa della rispettiva località.

B) Area di circolazione per strada esterna.

Trattasi delle strade esterne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale. Le strade in questione, infatti, o si dipartono da uno di tali centri, o lo attraversano, o passano per il territorio del Comune senza attraversarne alcuno, o collegano due centri o due strade di ordine superiore, come nel caso di traverse o sub-traverse (cioè traverse di traverse).

E' superfluo avvertire che nel caso di strade esterne che attraversano il territorio di più Comuni, le rispettive aree di circolazione sono delimitate, ai due capi, dal confine comunale.

Ognuna di tali strade esterne, che sia stata assunta come area di circolazione a sé stante, deve comprendere anche gli spazi adiacenti sui quali esistano case da essa servite.

Le strade di scarsa importanza (carreggiabili, carrarecce, campestri, mulattiere, piste, sentieri e simili) devono essere assimilate, *purché brevi*, agli spazi adiacenti della strada maggiore da cui si dipartono, a meno che non abbiano già una propria distinta denominazione, nel qual caso costituiscono aree di circolazione a sé stanti.

Un particolare accenno è opportuno fare in merito alle strade (di solito strade statali o di grande comunicazione) che *attraversano* più centri abitati dotati di regolare rete stradale, ufficialmente o tradizionalmente fornite di nome unico, come, ad esempio, la *Via Aurelia*, che parte da Roma e giunge a Ventimiglia, attraversando molteplici centri abitati dotati di regolare rete stradale, talvolta di notevole importanza, come ad esempio Genova.

I tratti di tali strade, *all'interno* dei

centri abitati con regolare rete stradale da esse attraversati, devono essere considerati:

a) come aree di circolazione *distinte* dai tratti esterni, quando i tratti interni si inseriscono nel sistema di viabilità urbana perdendo le caratteristiche e le funzioni specifiche proprie delle strade esterne, come si verifica normalmente nei grandi e medi centri, ove di solito le strade in questione, inserendosi nel sistema di viabilità cittadina, cessano praticamente di esistere come tali, cambiano di nome e presentano una diversa pavimentazione;

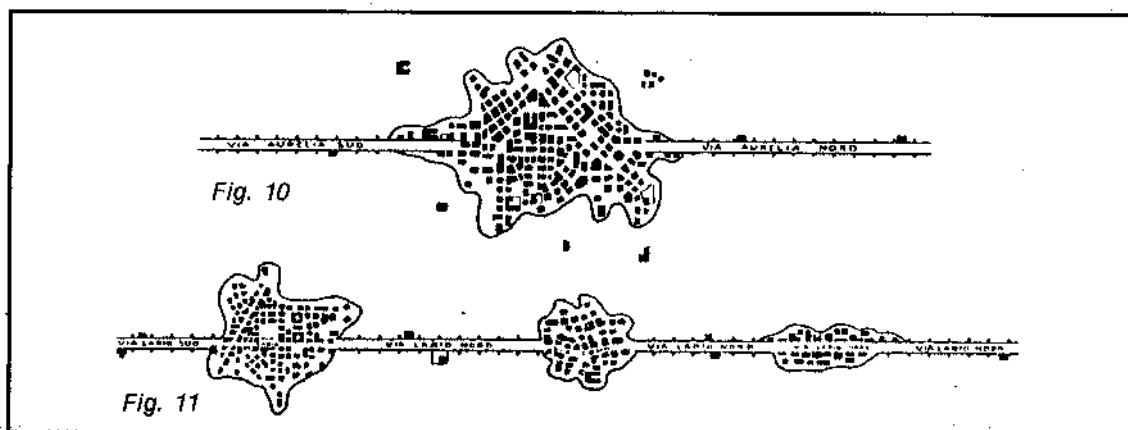
b) come parti *integranti* dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna, quando il tratto interno conserva le caratteristiche e le funzioni della strada esterna come si verifica normalmente nei piccoli centri, laddove il complesso edilizio ha uno sviluppo lineare lungo i lati della strada, sì che essa non presenta soluzione di continuità e, di solito, conserva il proprio nome ed ha la stessa pavimentazione dei tratti esterni.

I criteri anzidetti sono già seguiti da quasi tutti i Comuni in cui ricorrono i casi in questione, e poichè trattasi di criteri razionali e pratici, anche gli altri Comuni interessati sono invitati ad adottarli.

E' da tenere bene in evidenza che nel caso di cui alla precedente lettera a) anche i due tratti *esterni* delle strade ivi considerate costituiscono due distinte aree di circolazione. Ciò è della massima importanza, perché — ogni area di circolazione dovendo avere una propria denominazione (e, come vedremo tra breve, una propria serie di numerazione civica) — se i due tratti esterni costituissero un'unica area di circolazione, dovrebbero essere denominati con lo stesso nome (ed avere la numerazione civica in un'unica serie), ciò che contrasterebbe con una agevole indicazione delle sedi di dimora.

Nel caso di cui alla lettera b), invece, tutta la strada (tratti esterni e tratto interno) costituisce un'unica area di circolazione.

Nel caso infine in cui una strada esterna attraversasse nel territorio di uno stesso Comune, non uno solo, ma due o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni ai centri costituiscono altrettante distinte aree di circolazione, i tratti esterni di qua e di là



dal centro più importante tra i centri attraversati devono costituire due sole distinte aree di circolazione. Una esemplificazione del caso in questione è data nella fig. 11, a pag. 89. In essa, come si rileva, i tratti della strada interni al primo e secondo centro costituiscono due distinte aree di circolazione, la prima facente parte della rete stradale del centro più importante tra i due considerati, la seconda facente parte della rete stradale del secondo centro. Il tratto esterno a sinistra del centro abitato più importante costituisce, invece, un'area di circolazione a sé stante, mentre i due tratti esterni a destra del centro abitato stesso, per quanto divisi da una soluzione di continuità (costituita dal secondo centro), costituiscono, *insieme*, una stessa area di circolazione. A tale soluzione (apparentemente diversa, ma in sostanza analoga, se non identica, a quella relativa al caso in cui la strada attraversa un solo centro), induce la necessità di riferimento ad un solo centro abitato, per la determinazione dell'inizio della numerazione civica, come si comprenderà meglio più oltre, leggendo le istruzioni relative all'ordinamento di quest'ultima.

I Comuni nel cui territorio si verifichi il caso ora illustrato (strade attraversanti più centri abitati) e che non si fossero già uniformati ai criteri ed alle norme anzidette, sono invitati ad uniformarsi, per le ragioni tecniche e pratiche già richiamate a proposito di altri casi.

Per quanto concerne la denominazione vale sempre la stessa norma adottata per le aree di circolazione interne ai centri abitati dotati di regolare rete stradale e perciò anche ogni area di circolazione del

tipo in questione (cioè per strada esterna ai centri abitati anzidetti) deve avere una denominazione propria. Onde, nel caso, già considerato, di una strada che attraversa uno o più centri abitati dotati di regolare rete stradale, quando i tratti interni costituiscono aree di circolazione distinte — caso esaminato a pag. 88, lettera a) — le due corrispondenti aree di circolazione costituite dai tratti esterni devono avere denominazioni diverse, o parzialmente diverse. Ad esempio, nel caso rappresentato nella fig. 10 della Via Aurelia che, attraversando un centro abitato perde le caratteristiche di strada esterna (anzi si fraziona in un complesso di vie) i due tratti esterni possono assumere le denominazioni di Via Aurelia Sud e di Via Aurelia Nord; anche nel caso, rappresentato nella fig. 11 della Via Lario che all'interno del centro principale e di quelli vicini perde le caratteristiche di strada esterna, il tratto interno al centro principale ha la denominazione di Via Lario e il tratto interno all'altro centro assume la denominazione di Via Como, mentre i due tratti esterni rispetto al centro principale possono assumere le denominazioni di Via Lario Sud e di Via Lario Nord.

Nel caso, invece, che il tratto interno faccia parte integrante dell'area di circolazione costituita dalla strada esterna — caso esaminato a pag. 88, lettera b) — questa conserva la propria denominazione sia nei due tratti esterni, sia nel tratto interno. Ad esempio, la Via Lario Nord che attraversa un centro abitato (centro a destra nella fig. 11), mantenendo le caratteristiche di strada esterna, conserva la denominazione di Via Lario Nord anche nel tratto interno al centro in questione.

Per quanto concerne le strade diverse da quelle nazionali o di grande comunicazione, e cioè per le strade provinciali o comunali, l'assegnazione del nome alle aree di circolazione, qualora non ne fossero già fornite, dovrà essere effettuata tenendo conto, per quanto possibile, delle denominazioni localmente già in uso; in mancanza, sarebbe opportuno scegliere nomi che orientassero sull'ubicazione geografica dell'area di circolazione (ad esempio: *Strada settentrionale*, *Strada orientale*, e simili), oppure che orientassero in relazione al capoluogo di provincia o centro importante cui conducono (ad esempio: in un Comune toscano: *Via Fiorentina*, *Via Volterrana*, *Via Livornese*, ecc.); oppure potrebbe essere scelto il nome della zona o di qualche pubblico servizio ivi esistente (ad esempio: *Via del Convento*, *Via della Sorgente*, *Via della Pineta*, *Via della Stazione*, *Via del Lago*, ecc.).

La denominazione delle aree di circolazione deve essere indicata su targhe di materiale resistente, le quali devono essere apposte, a cura del comune, sui fabbricati o su appositi sostegni (pali, pilastri, colonne, ecc.):

a) per ciascuna località: nei più importanti punti di accesso;

b) per ciascuna strada esterna ai centri abitati dotati di regolare rete stradale: ai due estremi, ai principali incroci con altre strade e, in ogni caso, ad intervalli non superiori ad un chilometro.

7. Omonimia delle aree di circolazione

Nei precedenti paragrafi 5 e 6 si è detto che ciascuna area di circolazione, sia all'interno sia all'esterno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale, deve essere distinta con una propria denominazione.

Poiché la denominazione serve alla individuazione dell'area di circolazione, è da evitare che una stessa denominazione sia data a più aree di circolazione della stessa specie. Deve essere cioè evitato che due vie oppure due piazze oppure due vicoli, ecc. abbiano la stessa denominazione, anche se una via, piazza, o vicolo sia nella località abitata A e l'altra via, piazza o vicolo sia nella località abitata B.

E' ammessa, invece, l'omonimia,

quando si tratti di aree di circolazione di specie diverse. Così, ad es., possono coesistere *Via Garibaldi* e *Vicolo Garibaldi*, *Via Cavour* e *Piazza Cavour*, *Salita Goldoni* e *Largo Goldoni*, *Via Santo Stefano* e *Località Santo Stefano*, ecc.

I Comuni, nell'effettuare la revisione generale della toponomastica sulla base dei criteri esposti nei paragrafi precedenti, devono accertare se sussistano aree di circolazione della stessa specie con identica denominazione (caso che si verifica specialmente nei Comuni che hanno avuto aggregazioni di territorio) e provvedere alla sostituzione di una delle due aree di circolazione, osservando la procedura prevista dalle disposizioni vigenti relative alla toponomastica.

IV. NUMERAZIONE CIVICA E NUMERAZIONE INTERNA

8. Numerazione civica

La numerazione civica è costituita dai numeri che contraddistinguono gli accessi esterni, cioè quelli che dall'area di circolazione immettono, direttamente o indirettamente, alle unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici, ecc.): direttamente, quando l'accesso all'unità ecografica semplice si apre sull'area di circolazione; indirettamente, quando si apre, invece, su corti, cortili e scale interne.

Ogni area di circolazione deve avere una propria numerazione civica, che può essere ordinata o secondo la successione naturale dei numeri o secondo il sistema metrico.

L'adozione del sistema metrico, che consiste nel contrassegnare gli accessi esterni con un numero che indichi la distanza di ciascuno di essi da un punto di riferimento prestabilito, può essere decisa in base alle caratteristiche dell'area di circolazione.

In generale si ritiene che il sistema metrico ben si adatti al tipo di area di circolazione previsto alla lettera b) del paragrafo 6 cui, pertanto, si riferiscono le norme riportate più avanti per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso.

La numerazione civica deve essere applicata a tutti gli accessi esterni, anche se secondari, che immettono in abitazioni, esercizi, uffici, ecc., non escluse le

grotte, baracche e simili adibite ad abitazioni. Sono escluse solo: le porte delle chiese; gli accessi dei monumenti pubblici che non immettano anche in uffici o abitazioni dei conservatori o degli addetti alla custodia; le porte di ingresso ai fienili, alle legnaie, alle stalle e simili. I Comuni possono fare a meno di apporre il numero civico anche ai fabbricati rurali non abitati con continuità, ma soltanto per brevi periodi dell'anno (normalmente inferiori a 20 giorni consecutivi) in occasione dei lavori agricoli.

I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminose. Le targhe devono essere apposte, a cura del Comune, preferibilmente in alto a destra di ciascuna porta o, in caso di cancello, sul pilastro destro.

Nei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, nei nuclei abitati e nelle case sparse per i quali sia stata adottata la numerazione civica per località (vedi paragrafo 10 lettera A) è consigliabile che sulle targhe sia indicato, oltre al numero civico, la denominazione dell'area di circolazione (nome della località).

9. Modalità della numerazione civica dei centri abitati dotati di regolare rete stradale

Nell'interno dei centri abitati dotati di regolare rete stradale la numerazione civica deve essere effettuata in conformità delle seguenti norme:

a) in ogni area di circolazione a sviluppo lineare (via, viale, vicolo, corso, salita, ecc.) la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante, avendo cura di assegnare i numeri dispari ad un lato e i pari all'altro, preferibilmente i dispari a sinistra e i pari a destra. Così, ad esempio, per le vie con andamento radiale e per quelle che, comunque, vanno dal centro verso la periferia, la numerazione deve cominciare dall'estremità che fa capo alla zona centrale; per le vie con andamento anulare (strade di circonvallazione e strade con andamento parallelo ad esse), la numerazione deve cominciare dall'incrocio con la via radiale principale o ritenuta tale e proseguire da sinistra verso destra rispetto ad un osservatore si-

tuato nella parte più interna del centro abitato;

b) in ogni area di circolazione a sviluppo poligonale (piazza, piazzale, largo, ecc.) la numerazione deve essere progressiva e cominciare a sinistra di chi entra nella piazza dalla via principale o ritenuta tale; nel caso in cui questa attraversi la piazza, la numerazione deve cominciare a sinistra di chi vi entra provenendo dal tratto nel quale ha inizio la numerazione della via stessa.

Nelle vie in cui sorgono fabbricati solo da un lato, perché ancora non ne siano stati costruiti dall'altro, la numerazione deve essere soltanto dispari o soltanto pari, secondo i casi; ove, però, vi sia impossibilità permanente di costruirvene, la numerazione può essere unica e progressiva.

Per gli spazi non coperti da fabbricati, ma destinati a nuove costruzioni, siti lungo vie, piazze e simili, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente occorrenti per i futuri accessi, allo scopo di non determinare la necessità del rifacimento della numerazione civica.

10. Modalità della numerazione civica dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale, dei nuclei abitati e delle case sparse

La numerazione civica delle case all'esterno dei centri abitati non dotati di regolare rete stradale deve essere effettuata secondo le modalità di seguito esposte, relative a ciascuno dei due tipi di aree di circolazione sopra illustrati.

A) Numerazione nell'area di circolazione per località: in tale caso, la numerazione deve avere inizio dalla casa più centrale della località e svolgersi, di norma, a spirale, da sinistra verso destra, sino ad abbracciare tutte le case esistenti nella località stessa.

B) Numerazione nell'area di circolazione per strada esterna: in tale caso, la numerazione deve cominciare dalla estremità più importante e proseguire sino all'altra estremità. Al riguardo, e con riferimento ai principali casi particolari più sopra illustrati trattando di questo tipo di area di circolazione, occorre tener presenti le seguenti norme:

B-1) *strade che si dipartano da un*

centro abitato dotato di regolare rete stradale: la numerazione deve cominciare dal limite del centro e proseguire fino al termine della strada o alla sua uscita dal territorio comunale;

B-2) *strade che colleghino due centri abitati*: la numerazione deve iniziare dal limite del centro abitato più importante;

B-3) *strade* (di solito di grande comunicazione) *che attraversino un centro abitato* dotato di regolare rete stradale nel caso in cui il tratto interno costituisca uno o più aree di circolazione distinte dai tratti esterni: la numerazione di ciascun tratto esterno deve cominciare dal rispettivo punto di incontro con il limite del centro. Se la strada *attraversa più centri dello stesso comune dotati di regolare rete stradale*, la numerazione dei tratti (pur interrotti da soluzioni di continuità: vedi caso della fig. 11) esterni al centro più importante deve cominciare dai punti di incontro con il limite di questo centro;

B-4) *strade (traverse e sub-traverse) che si dipartano da altre* di ordine superiore: la numerazione deve cominciare dal punto di incrocio con la strada di ordine superiore;

B-5) *strade che colleghino due strade* di ordine superiore: la numerazione deve iniziare dal punto di incrocio con la strada ritenuta più importante;

B-6) *strade che passino per il territorio comunale senza attraversare alcun centro storico* dotato di regolare rete stradale, anche se intersecano una strada di ordine superiore o che, pur attraversandolo, mantengono nella propria area di circolazione il tratto interno: la numerazione deve iniziare da uno dei due punti di incrocio col confine comunale.

Come già è stato detto innanzi, la numerazione civica delle aree di circolazione di cui alla lettera B può essere ordinata o secondo la successione dei numeri o secondo il sistema metrico.

Nel caso di numerazione ordinata secondo la successione naturale dei numeri, si deve seguire il criterio di assegnare i numeri dispari a sinistra e i pari a destra; si potrà derogare a tale discriminazione ed adottare il criterio della numerazione unica progressiva, quando esso si palesi più conveniente, ad esempio quando le case siano ubicate in prevalenza su un solo lato della strada.

Nel caso di numerazione ordinata secondo il sistema metrico, si indicano qui di seguito alcune norme per la corretta ed uniforme applicazione del sistema stesso. Il *punto di riferimento per il calcolo della distanza* deve essere:

a) per le strade di cui alle lettere B-1, B-2 e B-3, il punto, possibilmente centrale, più importante (di solito la piazza della chiesa o della casa comunale), esistente nel centro abitato da cui si diparte la strada o nel centro più importante se si tratta di strade che colleghino due centri o attraversino due o più centri;

b) per le strade di cui alle lettere B-4 e B-5, il punto d'incrocio con la strada superiore;

c) per le strade di cui alla lettera B-6, uno dei due punti di incrocio con il confine comunale.

La distanza dovrà essere espressa con un solo numero indicante i metri. Al fine di consentire sempre l'assegnazione dei numeri dispari alle case sulla sinistra e dei numeri pari alle case sulla destra di chi percorre la strada nel senso crescente della numerazione, i numeri indicanti la distanza devono essere ridotti od aumentati di un'unità, quando ne sia il caso.

Le case situate sugli spazi adiacenti alle strade dovranno essere contrassegnate con la stessa distanza della casa situata lungo la strada e ad esse più vicina o, in mancanza di quella casa, con la distanza del punto più vicino della strada, che deve essere determinato mediante targa, montata su palo, esprimente la distanza del punto stesso dal punto di riferimento prestabilito. Per distinguere tra loro le case medesime, all'indicazione della distanza dovrà essere aggiunta una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo.

11. Aggiornamento della numerazione civica

Le norme contenute nei precedenti paragrafi 8, 9 e 10, devono essere integralmente e rigorosamente applicate dai Comuni che, avendo la numerazione civica in disordine (o addirittura mancante), in tutto o in parte del territorio comunale, devono necessariamente provvedere ad un totale o parziale rifacimento di essa.

I rimanenti Comuni, invece, possono limitarsi ad aggiornare la numerazione ci-

vica esistente, secondo le norme qui di seguito enunciate, sempreché essa risponda nel complesso, o possa essere facilmente riportata, ai criteri indicati nei paragrafi anzidetti.

Compiuto il rifacimento o l'aggiornamento di cui trattasi, il Comune dovrà aver cura di mantenere costantemente al corrente la numerazione civica.

La necessità dell'aggiornamento può verificarsi per apertura di nuovi accessi nelle costruzioni già esistenti ovvero per nuove costruzioni, qualora, almeno per queste ultime, non siano stati riservati a suo tempo dei numeri civici. In aggiunta alle cause anzidette è evidente, altresì, che la chiusura di accessi o le demolizioni di fabbricati possano determinare una situazione tale che renda necessario rinnovare la numerazione civica di una via, di un quartiere o addirittura dell'intero Comune.

L'aggiornamento ed il rifacimento di cui sopra ricorrono nei centri abitati dotati di regolare rete stradale e all'esterno di essi ove la numerazione sia stata ordinata secondo la successione naturale dei numeri.

Ciò posto, si precisano qui di seguito le modalità dell'aggiornamento.

A) Aggiornamento per apertura di nuovi accessi. - Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nell'apertura di nuovi accessi tra altri consecutivamente numerati, a ciascun nuovo accesso deve essere assegnato il numero che precede, seguito da lettera maiuscola o minuscola in ordine alfabetico progressivo oppure da bis, ter, ecc..

B) Aggiornamento per nuove costruzioni. - Quando la causa determinante l'aggiornamento sta nel fatto di nuove costruzioni, le modalità variano, come appare qui di seguito, secondo che si tratti di costruzioni:

B-1) *all'interno dei centri abitati con regolare rete stradale o lungo aree di circolazione per strada esterna numerata secondo la successione naturale dei numeri*: in tali casi deve essere applicata la stessa norma di cui alla predetta lettera A, se non siano stati lasciati, a suo tempo, numeri civici disponibili per le future costruzioni oppure non ne siano resi disponibili nella medesima area della nuova costruzione;

B-2) *lungo aree di circolazione distinte per località*: in tali casi occorre ancora sotto distinguere secondo che si tratti di nuove costruzioni:

a) *che si inseriscono in aggregati di case* (centri non dotati di regolare rete stradale e nuclei abitati): in tali casi ciascun accesso delle nuove costruzioni deve essere contrassegnato col numero civico dell'accesso più vicino, seguito da una lettera minuscola in ordine alfabetico progressivo;

b) *in aperta campagna* (case sparse): In tali casi gli accessi delle nuove costruzioni dovranno essere contrassegnati con lo stesso criterio di cui alla lettera a), oppure, quando a causa di un'eccessiva distanza della nuova costruzione rispetto alle preesistenti non risulti opportuno seguire quel criterio, con numeri immediatamente successivi all'ultimo numero civico assegnato.

12. Case sparse e nuclei catturati dal centro

Variando la delimitazione dei centri abitati dotati di regolare rete stradale a causa della progressiva espansione di essi, è evidente che case già esterne ai centri medesimi vengono da questi assorbite. In tali casi, la numerazione civica delle case assorbite deve essere sostituita in armonia con quella esistente nel centro e precisamente con quella dell'area interna di circolazione dalla quale le case stesse vengono ad essere servite.

13. Numerazione interna

Le unità ecografiche semplici (abitazioni, esercizi, uffici e simili) a cui si acceda direttamente dall'esterno (via, piazza, ecc.) sono di facile individuazione perché il loro accesso è contraddistinto da un numero civico. Per individuare altrettanto facilmente le unità ecografiche semplici a cui non si acceda direttamente dall'esterno, è necessario contrassegnare le unità stesse con una propria serie di simboli, e poiché ad esse si può accedere sia da cortili sia da scale interne, è necessario che anche questi abbiano un proprio contrassegno.

L'insieme dei simboli in questione — numeri romani, lettere alfabetiche, numeri

arabi — costituisce la *numerazione interna*.

Ciò premesso, gli accessi delle unità ecografiche semplici aperti sopra una stessa scala devono essere contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri arabi); a meno che, nel caso di più cortili (evidentemente corrispondenti ad uno stesso accesso esterno unico o principale), non sia ritenuta preferibile contrassegnarli con una numerazione unica.

Negli edifici con più scale, queste devono essere contrassegnate con una propria serie di simboli (preferibilmente lettere maiuscole). Nel caso di scale aperte su più cortili, esse possono essere invece contrassegnate con più serie di simboli, una per ciascun cortile oppure con una serie unica di simboli per tutti i cortili indistintamente.

Negli edifici con più cortili, qualora le scale che vi fanno capo o gli accessi delle unità ecografiche semplici che vi sono aperte siano contrassegnate con una serie unica e indistinta per tutti i cortili, non è necessario che questi ultimi abbiano un proprio contrassegno; diversamente (cioè nel caso di scale o di unità ecografiche semplici contrassegnate da serie di simboli distinte per cortile) i cortili devono essere anch'essi contrassegnati con una propria serie di simboli (preferibilmente numeri romani).

La numerazione delle unità ecografiche semplici a cui si acceda dalle scale deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso al piano più alto; quella delle unità ecografiche semplici a cui si acceda direttamente dal cortile deve essere ordinata progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra nel cortile dall'accesso esterno unico o principale. Disposizione analoga a queste deve avere la successione letterale relativa alle scale.

V. STRADARI E INSULARIO

14. Stradario

Tutti i Comuni devono tenere uno stradario nel quale dovranno essere elencate le aree di circolazione sia dei centri con popolazione non superiore a 20.000 ab. (quando per questi non sia stato adottato

l'isolato come unità ecografica complessa) sia quelle del territorio comunale esterno ai centri.

Dello stradario, composto, dove si dimostri preferibile, di fogli mobili (quando non sia gestito con sistemi elettronici), si dà lo schema del tracciato (vedi mod. AP/7 tra gli allegati) limitatamente alle notizie di carattere obbligatorio.

Per la compilazione dello stradario devono essere osservate le seguenti modalità:

1) Nella prima delle colonne relative all'area di circolazione deve essere indicata la specie di ciascuna delle aree di circolazione (via, viale, vicolo, corso, salita, calle, piazza, piazzale, largo, campo, campiello, ecc., e località) le cui denominazioni devono essere elencate nella seconda colonna in unico ordine alfabetico;

2) Nelle colonne relative ai numeri civici devono essere indicati, per ciascuna area di circolazione con numerazione civica ordinata secondo la successione naturale dei numeri, rispettivamente i numeri civici estremi, i numeri ripetuti, (cioè seguiti da lettera o da bis, ter, ecc.) e i numeri mancanti, scrivendo nella prima riga quelli relativi al lato con numerazione dispari e nella seconda quelli relativi al lato con numerazione pari. E' evidente che per le aree di circolazione con numerazione civica soltanto da un lato e per le piazze, larghi, ecc., le relative indicazioni saranno poste su di una sola riga;

3) Nelle colonne relative alle sezioni di censimento dovranno essere indicati (quando saranno state delimitate le sezioni di censimento) i numeri che contraddistinguono le sezioni alle quali risultino assegnati gli accessi prospicienti ciascuna area di circolazione. Lo schema porta tracciate quattro colonne che dovranno essere compilate come detto qui di seguito:

a) se tutta l'area di circolazione risulta assegnata ad una sola sezione, si compilerà soltanto la prima colonna, indicando il numero della sezione ed i numeri civici estremi;

b) se tutto il lato di una via risulta assegnato ad una sezione e tutto l'altro lato ad altra sezione, si compileranno due colonne, indicandovi i due numeri delle sezioni e per ciascuna di queste i relativi numeri civici estremi;

c) se i lati di una via risultano assegniati a più sezioni si compileranno le colonne, indicandovi il numero delle sezioni a cui appartiene ciascun tratto e i numeri civici estremi compresi nel tratto stesso (riga superiore per i dispari e riga inferiore per i pari).

4) Nella colonna relativa all'ubicazione dell'area di circolazione devono essere indicati gli elementi utili alla individuazione di ciascuna area: per le vie, viali, ecc., si indicheranno le aree di circolazione contigue ai due estremi (ad es. da Piazza Cavour a Corso Garibaldi); per le piazze, larghi, ecc. si indicheranno tra le vie che vi danno accesso, quelle maggiormente utili alla loro individuazione.

Allo scopo di rendere agevole la consultazione dello stradario, esso deve essere predisposto a mo' di rubrica; pertanto non si dovranno elencare su di uno stesso foglio aree di circolazione che abbiano iniziali diverse.

Nell'elencazione alfabetica delle aree di circolazione devono essere seguiti i seguenti criteri: le aree di circolazione intitolate a persone devono essere elencate in rigoroso ordine alfabetico di cognome: ad es. Via Armando Diaz dovrà essere elencata come Diaz, Via Maresciallo Cadorna dovrà essere elencata come Cadorna. Le aree di circolazione intitolate ad opere storiche, artistiche, ecc. anche se nella denominazione di queste sia contenuto un nome di persona, devono essere elencate alfabeticamente secondo la denominazione dell'opera stessa: ad es. Via Arco di Costantino dovrà essere elencata come Arco di Costantino, Largo Villa Massimo dovrà essere elencata come Villa Massimo. Le aree di circolazione intitolate a nomi di santi dovranno essere elencate come se il prefisso San, Sant', Santo, Santa facesse parte integrante del nome: via Sant'Antonio dovrà essere elencata come se fosse scritto Santantonio, Via Santo Stefano come se fosse scritto Santostefano. Le aree intitolate a date ed in genere quelle comprendenti indicazioni numeriche devono essere elencate come se fossero scritte in tutte le lettere: ad es. Via XXIV Maggio come se fosse Venti-quattro Maggio, Via 4 Cantoni come se fosse Quattro Cantoni. Si precisa, infine, che la particella con la quale hanno inizio taluni cognomi (Via d'Aragona, Via del

Giudice, Via Lo Faro) deve essere considerata come parte integrante del cognome. Tale criterio non si segue, invece, quando un sostantivo è preceduto da una particella (ad es. Piazza dell'Indipendenza, Via del Pozzo, Largo dei Sedai, ecc.) perché in tal caso questa deve essere trascurata.

Qualora lo stradario già in vigore presso i Comuni fosse in buono stato d'uso, esso potrà essere conservato, senza provvedere all'impianto di un nuovo stradario, purché sia debitamente aggiornato con le nuove notizie concernenti i numeri ripetuti e i numeri mancanti. Le relative indicazioni saranno apposte nella colonna delle annotazioni. Dovrà altresì essere integrato con nuovi fogli quando necessario (nuove strade, cambi di denominazione, ecc.).

15. Compilazione dell'insulario

Per i centri abitati nei quali sia stata adottata l'unità "isolato", si dovrà compilare un apposito elenco a registro, preferibilmente a fogli mobili, detto *insulario*, del cui tracciato si dà di seguito lo schema, per le sole notizie di carattere obbligatorie.

Per la compilazione dell'insulario devono essere osservate le seguenti modalità.

Nella *prima colonna* devono essere elencati progressivamente i numeri distintivi degli isolati, seguiti, nel caso che gli isolati siano numerati separatamente per ciascun rione, quartiere, sestiere, ecc., dal numero romano o dalla lettera maiuscola che contraddistingue il rione, ecc. E' evidente che devono essere elencati prima tutti gli isolati del rione I o A, poi quelli del rione II o B, ecc. Sarà bene, quando i rioni siano numerosi, che l'insulario sia ordinato a mo' di rubrica per la ricerca più sollecita dei rioni stessi.

Nelle *colonne relative alle aree di circolazione e ai numeri civici dell'isolato*, devono essere indicate le aree di circolazione che delimitano ciascun isolato (di norma, quattro), facendo precedere ognuna di esse dall'indicazione della specie (via, viale, vicolo, corso, salita, calle, piazza, piazzale, largo, campello, ecc.); di seguito a ciascuna area di circolazione devono essere indicati i numeri civici degli accessi esterni dell'isolato prospicienti sull'area di circolazione stessa, mentre

TRIENNAIO COLLEGATO										A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z
AREA DI CIRCOLAZIONE		NUMERI CIVICI			NUMERI DISTINTIVI DEGLI ISOLATI PROSPICIENTI SULL'AREA DI CIRCOLAZIONE E NUMERI CIVICI ESTREMI DI CIASCUN ISOLATO										UBICAZIONE DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE		ANNOTAZIONI													
Specie	Denominazione	Estremi	Riparti	Altezzati	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	9/31	9/32	9/33	9/34	9/35
Via	Caltanissetta	1-77	72-76	70-73	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	9/31	9/32	9/33	9/34	9/35
Via	Catania	1-77	72-76	70-73	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	9/31	9/32	9/33	9/34	9/35
Via	Cola di Rienzo	1-77	72-76	70-73	9/10	9/11	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18	9/19	9/20	9/21	9/22	9/23	9/24	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	9/31	9/32	9/33	9/34	9/35

guentemente, nello stradario collegato le notizie relative ad ogni area di circolazione devono essere indicate lato per lato, cioè dovranno essere indicate prima le notizie (numeri civici e numeri d'isolato) di un lato e, dopo, le analoghe notizie relative all'altro lato.

Per quanto concerne, invece, le colonne relative agli *isolati*, in esse l'indicazione di questi ultimi deve essere effettuata sotto forma di frazione, mettendo come numeratore il numero distintivo di ciascun isolato (compreso l'eventuale simbolo, in numeri romani o lettere, che contraddistingue il rione, quartiere, ecc.) e come denominatore i numeri civici estremi degli accessi all'isolato prospicienti la corrispondente area di circolazione elencata nella seconda colonna.

18. Stradario ausiliario di sezione di censimento

Nei Comuni capoluoghi di provincia ed in quelli con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti o che abbiano uno o più centri abitati con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti, accertati all'ultimo censimento, devono essere formati stradari ausiliari di sezione di censimento (vedi mod. AP/9 in allegato).

In tali stradari deve essere riportata l'indicazione delle aree di circolazione e dei numeri civici compresi in ciascuna sezione di censimento.

19. Aggiornamento degli stradari

Gli stradari devono essere sempre te-

nuti al corrente di tutte le variazioni che possono verificarsi sia nell'onomastica sia nella numerazione civica e, limitatamente a quello collegato, nei riguardi delle costruzioni e demolizioni di isolati. La registrazione di una nuova area di circolazione deve essere fatta sulla riga successiva all'ultima area già registrata con la medesima iniziale di denominazione, intercalando un nuovo foglio se questa occupa l'ultima riga del foglio; inoltre deve essere fatta un'annotazione di riferimento in margine, nel punto che essa avrebbe dovuto occupare alfabeticamente. Nel caso di soppressione di area di circolazione devono essere cancellate, con una riga sottile ad inchiostro rosso, tutte le notizie ad essa relative, annotandone in margine il motivo; analogamente si procederà sullo stradario collegato, nel caso di demolizione di isolati, mentre per i nuovi isolati costruiti dovranno essere indicate le relative notizie nelle apposite colonne. Per il cambiamento di denominazione dell'area di circolazione, oltre a procedere analogamente al caso della soppressione nei confronti della vecchia denominazione, deve esser registrata la nuova denominazione come è stato sopra detto per una nuova area di circolazione. Nel caso di variazioni della numerazione civica, dovranno essere apportate le relative correzioni nelle apposite colonne, cancellando i numeri da correggere e scrivendovi, accanto, i nuovi numeri, oppure aggiungendo rispettivamente ai numeri civici ripetuti e mancanti quelli relativi ai nuovi accessi e quelli degli accessi non più esistenti.

MODELLI ANAGRAFICI
(Fac-simile)

FAC-SIMILE

Mod. AP/1
Art. 12 del Regol.N. d'ordine della
comunicazione

Comune di

Ufficio di stato civile

COMUNICAZIONE DI NASCITA

Ai fini della registrazione anagrafica, l'ufficio di stato civile comunica all'ufficio anagrafe la nascita di:

Cognome Nome (1) Sesso

Paternità Maternità

Data di nascita

Comune di nascita

Cittadinanza

N. Parte Serie dell'atto di nascita

Addì

L'ufficiale dello stato civile

Denominazione e indirizzo dell'Istituto o della persona cui è affidato il neonato nel caso che questi sia naturale non riconosciuto:

.....
(1) Indicare soltanto il primo nome risultante nel registro di stato civile.

ISCRIZIONE PER NASCITA PROT. N.

L'Ufficiale di anagrafe assicura di aver iscritto in anagrafe per nascita, in data odierna, la persona sopraindicata.

Data

L'Ufficiale di anagrafe

N. d'ordine della comunicazione

Comune di

Ufficio di stato civile

COMUNICAZIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO

Al fini della variazione anagrafica, l'ufficio di stato civile comunica all'ufficio anagrafe l'avvenuto matrimonio della persona sotto indicata:

Cognome Nome Sesso

Data di nascita

Comune di nascita

Comune di celebrazione del matrimonio

Data di celebrazione del matrimonio

Cognome e nome del coniuge

N. Parte Serie dell'atto di matrimonio

Addì

L'ufficiale dello stato civile

.....

In data odierna si è provveduto ad aggiornare le variazioni anagrafiche conseguenti al matrimonio.

Data

L'Ufficiale di anagrafe

FAC-SIMILE

Mod. AP/3
Art. 12 del Regol.N. d'ordine della
comunicazione

Comune di

Ufficio di stato civile

COMUNICAZIONE DI MORTE

Ai fini della cancellazione anagrafica, l'ufficio di stato civile comunica all'ufficio anagrafe la morte della persona sotto indicata

Cognome (1) Nome Sesso

Paternità Maternità

Data di nascita

Comune di nascita atto N..... P..... S.....

Comune ove è avvenuto il decesso

Data della morte

N. Parte Serie dell'atto di morte

Addì

L'ufficiale dello stato civile

(1) Per le donne coniugate indicare il nome da nubile.

CANCELLAZIONE PER MORTE PROT. N.

L'Ufficiale di anagrafe assicura di aver cancellato da questa anagrafe per morte, in data odierna, la persona sopraindicata.

Data

L'Ufficiale di anagrafe

[illegible]

DEL COMUNE DI		STATO CIVILE		COGNOME E NOME CONIUGE	
1 ☐ M 2 ☐ F		1 ☐ CONIUGATO 2 ☐ SEPARATO 3 ☐ DIVORZIATO 4 ☐ VEDOVATO			
LUGO DI MATRIMONIO		DATA DI MATRIMONIO		DATA DI DIVORZIO/MORTE	
P. S. UFF. ANNO - LUGO TRASCR. MATRIMONIO/MORTE/DIVORZIO (6)		CITTA' ITALIANA		PROFESSIONE (specificare)	
POSIZIONE NELLA PROFESSIONE		SETTORE DI ATTIVITA'		PUBBLICA AMM. E SERVIZI PUBBLICI O PRIVATI	
1 ☐ LIBERO PROFESSIONISTA 2 ☐ DIRIGENTE 3 ☐ IN PROPRIO 4 ☐ ASSALITO 5 ☐ COADIUVANTE		1 ☐ AGRICOLTURA 2 ☐ INDUSTRIA 3 ☐ COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI 4 ☐ PUBBLICA AMM. E SERVIZI PUBBLICI O PRIVATI		LAUREA	
CONDIZIONE NON PROFESSIONALE		TITOLO DI LICENZA		DIPLOMA CHE NON CONSENTE ACCESSO A FACOLTA' UNIVERSITARIA	
CASALINGA ☐ 96 ☐ STUDENTE ☐ 97 ☐ OCCUPAZIONE ☐ 98 ☐ ALTRE CONDIZIONI NON PROF.		1 ☐ AGRICOLTURA 2 ☐ INDUSTRIA 3 ☐ COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI 4 ☐ PUBBLICA AMM. E SERVIZI PUBBLICI O PRIVATI		LAUREA	
PENSIONE/I		NUMERO LIBRETTO LAVORO - DATA RILASCIO		INTERDIZIONE ESPATRIO	
N. P. S. COGNOME		NOME			
REL. PARENTELA - EDORE		LUGO DI NASCITA		CODICE FISCALE E SANTARIO	
DEL COMUNE DI		STATO CIVILE		COD. PROV. E CONIUGE O STATO ESTERO (prima tre caselle)	
1 ☐ M 2 ☐ F		1 ☐ CONIUGATO 2 ☐ SEPARATO 3 ☐ DIVORZIATO 4 ☐ VEDOVATO		P. S. UFF. ANNO (6)	
LUGO DI MATRIMONIO		DATA DI MATRIMONIO		LUGO DI DIVORZIO/MORTE	
P. S. UFF. ANNO - LUGO TRASCR. MATRIMONIO/MORTE/DIVORZIO (6)		CITTA' ITALIANA		PROFESSIONE (specificare)	
POSIZIONE NELLA PROFESSIONE		SETTORE DI ATTIVITA'		PUBBLICA AMM. E SERVIZI PUBBLICI O PRIVATI	
1 ☐ LIBERO PROFESSIONISTA 2 ☐ DIRIGENTE 3 ☐ IN PROPRIO 4 ☐ ASSALITO 5 ☐ COADIUVANTE		1 ☐ AGRICOLTURA 2 ☐ INDUSTRIA 3 ☐ COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI 4 ☐ PUBBLICA AMM. E SERVIZI PUBBLICI O PRIVATI		LAUREA	
CONDIZIONE NON PROFESSIONALE		TITOLO DI LICENZA		DIPLOMA CHE NON CONSENTE ACCESSO A FACOLTA' UNIVERSITARIA	
CASALINGA ☐ 96 ☐ STUDENTE ☐ 97 ☐ OCCUPAZIONE ☐ 98 ☐ ALTRE CONDIZIONI NON PROF.		1 ☐ AGRICOLTURA 2 ☐ INDUSTRIA 3 ☐ COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI 4 ☐ PUBBLICA AMM. E SERVIZI PUBBLICI O PRIVATI		LAUREA	
PENSIONE/I		NUMERO LIBRETTO LAVORO - DATA RILASCIO - COMUNE RILASCIO		INTERDIZIONE ESPATRIO	

(*) Il presente modello deve essere utilizzato per la rilevazione dei trasferimenti di residenza e per la rilevazione dei casi di cancellazione per inopponibilità e di altri fatti rilevanti per il calcolo della popolazione residente.

(1) Ai fini statistici la data di definizione della pratica nei trasferimenti di residenza da Comune a Comune va apposta del solo Comune di iscrizione dopo il ritorno della pratica del Comune di cancellazione; in tutti gli altri casi (licenziamenti dall'estero, cancellazioni per l'estero, cancellazioni per inopponibilità, ecc.) la data di definizione è quella di allineazione della popolazione residente.

(2) Indicare l'anno e il Comune di trascrizione nel caso di nati all'estero.

(3) Indicare l'anno e il Comune di trascrizione nel caso di matrimonio o morte del coniuge all'estero e nel caso di divorzio.

ANNOTAZIONI

COMUNE DI

Pratica di iscrizione cancellazione N. _____ (PROV. _____) il _____, quale componente della famiglia anagrafica (o persona legittimata), per la/e persona/e in _____, nato/a a _____, (Prov. _____) o provenienti dall'estero (Stato: _____) e precedentemente iscritta/e nel Comune di _____, oppure _____ (specificare) _____ (2)

RICHIEDE: la cancellazione dell'anagrafe di questo Comune _____, famiglia anagrafica _____, intestata al Sig. _____

DICHIARA (per la richiesta di iscrizione): che ha/hanno la dimora abituale in questo Comune in _____ (Via, Piazza, ecc.) _____, (per la richiesta di cancellazione): che ha/hanno trasferito la dimora abituale nello Stato di _____, (per la richiesta di cancellazione): che ha/hanno trasferito la dimora abituale nello Stato di _____, al seguente indirizzo: _____ (Via, n° civico, Cap., città, ecc.)

DICHIARA Inoltre, che gli interessati a questa variazione anagrafica sono stati già informati della presente dichiarazione.

Data _____

IL DICHIARANTE

MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO

Tinco

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

(2) Se inoltre il caso.

FAC-SIMILE

Mod. AP/5
Art. 20 del Regol.CODICE INDIVIDUALE [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
(Fiscale e sanitario)

COMUNE DI

SCHEDA INDIVIDUALE

APR	N. (Progressivo di eliminazione della scheda di famiglia)
AIRE	Scheda di famiglia N. Scheda individuale N.

Cognome Nome

figlio di e di

Nato a atto N. P. S.

Il

Sesso M ☐ F ☐

Stato Civile

coniugato con il

a N. P. S.

vedovo il per morte del coniuge avvenuta

a N. P. S.

divorziato (*) il sentenza

secondo nozze con il

a N. P. S.

(*) Compresa la persona che ha ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo la legge n. 898 del 1.12.1970.

Cittadinanza

Titolo di studio

Professione o condizione non professionale

Data della prima iscrizione APR	NASCITA, PROVENIENZA O ALTRO MOTIVO (Comune e provincia o stato estero)	Numero pratica	Perfezionata il

Data della prima iscrizione AIRE	MOTIVO	Numero pratica	Perfezionata il

ABITAZIONE

Dichiarazione	Area di circolazione		Numero civico	Scala o corte	Numero interno	Isolato	
Data	specie	denominazione				N.	

INDIRIZZO ESTERO

Data di comunicazione	Via, piazza	Città	Uff. Cons.	Stato Estero

TRASCritti DALL'ESTERO

Nascita
Matrimonio
Divorzio
Morte

RETRO SCHEDA

Eliminato per	Data di perfezionamento della pratica:	
in data N. pratica emigrazione		
Reiscritto per		
in data N. pratica immigrazione		
Eliminato per morte avvenuta a		
In data N. P. S.		
Eliminato da AIRE		
in data N. pratica		
per		
per		
Reiscritto AIRE		
in data N. pratica		
per		
per		

CENSIMENTI

1991		2001		2011		2021		2031	
Sez.	N. foglio	Sez.	N. foglio	Sez.	N. foglio	Sez.	N. foglio	Sez.	N. foglio

Pensioni:

Libretto di lavoro N. data Comune

Carta d'identità N. data Comune

Lista elettorale

Lista di leva

ANNOTAZIONI

[illegible]

[illegible]

Comune di

COMPILATA

il

per costituzione di famiglia

per immigraz. da

altro motivo

v. dichiarazione

il
COMPILATA

per ISCRIZIONE ALL'AIRE

v. dichiarazione

.....

ELIMINATA ff..... per estinzione di famiglia per emigraz. a altrò motivo v. dichiarazione, atto, N. (progressivo di eliminazione)

ELIMINATA
il
per CANCELLAZIONE AIRE
v. dichiarazione, atto

3. intestatario data:

4. intestatario data:

Indicare il cognome e nome del tutore o curatore se la scheda è intestata ad un minorenne:

[illegible][illegible]

Controllo dell'abitazione ai censimenti	Censim. del Sez. Foglio N.	Censim. del Sez. Foglio N.	Censim. del Sez. Foglio N.

5	
6	
7	
8	

1) La relazione di parentela deve essere riferita all'intestataro della scheda e, pertanto, verrà indicata in corrispondenza della "Q" all'atto della istituzione della scheda. In corrispondenza di una delle altre quattro posizioni, nel caso di successivi cambiamenti dell'intestataro.

2) Indicare:

- a) per le persone immigrate: la data di immigrazione, il comune di provenienza ed il numero della relativa pratica migratoria; b) per le persone emigrate: la data di emigrazione, il comune di destinazione ed il numero della relativa pratica migratoria; c) per le persone cancellate per morte: la data di morte ed il N.P.S. del relativo atto di stato civile; d) per le persone iscritte o cancellate a seguito di cambiamento di famiglia: la data dell'avvenuto trasferimento ed il cognome e nome dell'intestataro della scheda di famiglia dalla quale provengono o nella quale si trasferiscono.

Comune di Provincia di

SCHEDA DI CONVIVENZA RESPONSABILE DELLA CONVIVENZA

SPECIE DELLA CONVIVENZA

DENOMINAZIONE
DELLA CONVIVENZA

EVENTUALI CAMBIAMENTI DEL RESPONSABILE DELLA CONVIVENZA

1. responsabile data 3. responsabile data
 2. responsabile data 4. responsabile data

ABITAZIONE

Dichiarazione	Area di circoscrizione		N. civico	Scala o corte	N. interno	Isolato	
data	specie	denominazione				N.	Frazione
Controllo ai censimenti		Censim. del Sez. Foglio N.	Censim. del Sez. Foglio N.	Censim. del Sez. Foglio N.	Censim. del Sez. Foglio N.		

N. d'ord. dei convi-venti	Generalità	Stato civile e cittadinanza	Matrimonio	Divorzio	Professione o condizione	estremi delle variazioni avvenute dopo la formazione della scheda (1)	Pensione N. libretto	Censimenti	
								Anno	Sez. N. Foglio
1	Cognome nome sesso Paternità Maternità Nato a il N. P. S.	Stato civile 1° il con N. P. S. 2° il con N. P. S.	Matrimonio 1° il con N. P. S. 2° il con N. P. S.	Divorzio sentenza sentenza	Professione o condizione	estremi delle variazioni avvenute dopo la formazione della scheda (1)	Pensione N. libretto	Anno	Sez. N. Foglio
2									
3									
4									

1) Indicare: a) per le persone immigrate: la data di immigrazione, il comune di provenienza ed il numero della relativa pratica immigratoria; b) per le persone emigrate: la data di emigrazione, il comune di destinazione ed il numero della relativa pratica emigratoria; c) per le persone cancellate per morte: la data di morte ed il N. P. S. del relativo atto di stato civile; d) per le persone iscritte o cancellate a seguito di cambiamento di famiglia: la data dell'avvenuto trasferimento ed il cognome e nome dell'intestatario della scheda di famiglia dalla quale provengono o nella quale si trasferiscono.

Al Sindaco del Comune

Mod. AP/7a
Art. 43 del Regol.

di

Il sottoscritto domiciliato a

Via avendo ultimato la costruzione del (1)

come da progetto, protocollo N. anno e concessione edilizia N.

del chiede il relativo certificato di *abitabilità*.

CONSISTENZA DELL'IMMOBILE																		
Tipo (2)	Mq. Superficie coperta	Mq. Vuoto per pieno	N° scale	N° piani	N° Appartamenti da								Locali con destinazione diversa da quella di abitazione				Note	
													Ne- gozi	Ma- gaz- zini	Autorimesse			Altra
					vani 3	vani 4	vani 5	vani 6	vani 7	vani 8	vani 9	vani 10 e oltre			Pubb.	Priv.		

IL RICHIEDENTE

..... II

(1) Tipo della costruzione: Villino, Villino signorile, Villa, Villa signorile,
Palazzina, intensivo, ecc....

(2) Popolarissimo, Popolare, Medio, Lusso.

Al Sindaco del Comune

Mod. AP/7b
Art. 43 del Regol.

di

Il sottoscritto domiciliato a

Via avendo ultimato la costruzione sita in via

chiede l'apposizione dei *numeri civici*.

SPECIFICA DEGLI ACCESSI DA CONTRASSEGNARE									
N°	Area di circolazione (Via, Viale, Vicolo, Piazza, Largo, ecc....)	Destinazione dei locali ai quali danno accesso							
		Abitazioni	Negozzi	Magazzini	Autorimessa		Locali di pubblici spettacoli	Varia	Note
					Pubb.	Private			

IL RICHIEDENTE

..... II

STRADARIO

[illegible]

Stradario ausiliario di sezione di censimento

Sezioni di censimento	Aree di circolazione e relativi numeri civici appartenenti alla sezione		
	Aree di circolazione		Numeri civici
	Specie	Denominazione	
1	Piazza	Annibale	dal n. 1 al n. 125
	Via	Brenta	dal n. 1 al n. 181
	Viale	Tevere	dal n. 1 al n. 87 dal n. 2 al n. 86
2	Via	Brenta	dal n. 2 al n. 140
	Viale	Tevere	dal n. 89 al n. 151 dal n. 88 al n. 220
3	Viale	Tevere	dal n. 153 al n. 241

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

FAC-SIMILE

Mese di

19.

Mod. AP/10
Art. 48 del Regol.

[illegible][illegible]

(1) Indicare soltanto i nati i cui genitori sono iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. — (2) Indicare soltanto i morti già iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. — (3) Indicare le persone: già cancellate per irreperibilità al censimento e successivamente ricomparse, sfuggite in precedenza ad ogni registrazione anagrafica, ecc. ecc... (4) Indicare le persone cancellate per irreperibilità, per duplice iscrizione, ecc.

Comune di

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE

FAC-SIMILE

Anno 19.....

Mod. AP/11
Art. 48 del Regol.

[illegible]

Calcolo annuale della popolazione residente

	Popolazione affetta da diabete	Differenza tra affetti e non affetti $(a - b)$	Inferimento $(c - d)$	Popolazione alla fine dell'anno $a + c$	Popolazione all'inizio dell'anno $b + d$
MASCHI	A		B	A + B	
FEMMINE					

(3) Indicare soltanto i nati i cui genitori sono iscritti nell'anagrafe della popolazione residente. — (2) Indicare soltanto i morti già iscritti nell'anagrafe della popolazione residente.

(3) Indicare le persone: già cancellate per irreperibilità al censimento e successivamente ricomparse; sfuggite in precedenza ad ogni registrazione anagrafica; ecc. ecc..

(4) Indicare le persona cancellate per irreperibilità, per duplice iscrizione, ecc.

FAC-SIMILE
VERBALE DI ACCERTAMENTO

COMUNE DI

Ufficio Anagrafe

Addì

OGGETTO: Accertamento per:

- ☐ iscrizione anagrafica
☐ cambio abitazione
☐ cancellazione

vedi punto A
vedi punto A
vedi punto B

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

S E D E

A norma dell'art. 4 della legge 1954 n. 1228 e dell'art. 18 1° comma del regolamento di esecuzione (D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223), pregasi assumere, tutte le informazioni riferite alle sottoelencate persone:

	Relazione di parentela		Relazione di parentela
1		4	
2		5	
3		6	

Dimora abitale dichiarata in Via n. int.

Precedente residenza

**L'UFFICIALE DI ANAGRAFE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

A - ACCERTAMENTO PER ISCRIZIONE ANAGRAFICA E CAMBIO DI ABITAZIONE

Accertamento del

1 - L'indirizzo dichiarato è esatto? ☐ Sì ☐ No
Se "No" l'indirizzo esatto è

2 - La persona (o le persone) sopra indicate abitano effettivamente all'indirizzo dichiarato? ☐ Sì ☐ No

3 - L'alloggio è occupato anche da altre persone residenti oltre quelle sopra indicate? ☐ Sì ☐ No

Se "Sì" indicare:

Cognome e nome delle persone che
già occupano l'alloggio

Relazione di parentela con
almeno uno dei subentranti

.....	☐ Sì	☐ No
.....	☐ Sì	☐ No
.....	☐ Sì	☐ No

4 - Titolo di possesso dell'alloggio:
L'alloggio è di proprietà di uno dei componenti? ☐ Sì ☐ No
Se "No" indicare il titolo di possesso: locazione ☐ altro titolo ☐
(Specificare)

5 - Tipo di alloggio:

- abitazione ☐
- altro ☐ (specificare): roulotte, baracca, grotta, etc.

.....

- Osservazioni sull'abitazione o su altro tipo di alloggio

.....

6 - Motivo di trasferimento: lavoro ☐ familiare ☐ altro ☐

7 -

Professione o condizione non
professionale dei componenti

Lavora "in casa" oppure indicare luogo di lavoro
(ed eventuale datore di lavoro) o luogo della scuola
o del corso che si frequenta

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

8 - Quando il trasferimento si riferisce ad un solo coniuge (con o senza famigliari) indicare l'indirizzo dell'altro coniuge

.....

- Se sconosciuto Indicare almeno "Stesso Comune" ☐ "Altro Comune" ☐

9 - Dalle circostanze sopra indicate e/o da altri elementi emersi (da riportare brevemente al punto 10 "Osservazioni") si desume che sussiste la dimora abituale? ☐ Sì ☐ No

10 - OSSERVAZIONI:

.....

.....

.....

B - ACCERTAMENTI DA EFFETTUARSI SOLO PER LE CANCELLAZIONI

- Tutte le persone sopra elencate, in data
(anche approssimativa) non hanno più la dimora abituale in questo Comune a seguito di:
- trasferimento in altro Comune (specificare)
- trasferimento per l'estero (specificare lo stato estero)
- per destinazione sconosciuta ☐
- Altre informazioni od osservazioni

.....

L'AGENTE INFORMATORE

L'Ufficiale di anagrafe

Vista la relazione del Comando della Polizia municipale

A norma di

DISPONE

.....

.....

.....

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

PUBBLICAZIONI ISTAT

BOLLETTINO MENSILE DI STATISTICA

La più completa ed autorevole raccolta di dati congiunturali concernenti l'evoluzione dei fenomeni demografici, sociali, economici e finanziari

Abbonamento annuo L. 122.000 (Estero L. 147.000) Ogni fascicolo L. 16.000

INDICATORI MENSILI

Forniscono dati riassuntivi e tempestivi sull'andamento mensile dei principali fenomeni interessanti la vita nazionale

Abbonamento annuo L. 31.000 (Estero L. 37.000) Ogni fascicolo L. 4.000

NOTIZIARI ISTAT

È attualmente in corso una radicale trasformazione della struttura del "Notiziario ISTAT" per cui, pur essendo stato fissato il prezzo di un singolo fascicolo (L. 1.700) valido per alcuni numeri eccezionali che potranno essere ancora pubblicati, non è previsto un canone di abbonamento.

Le informazioni sul sistema di diffusione sostitutivo dell'abbonamento saranno diffuse quanto prima.

INDICATORI TRIMESTRALI

Conti economici trimestrali

Abbonamento annuo L. 12.000 (Estero L. 14.000) Ogni fascicolo L. 4.000

STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Documentazione statistica ufficiale, a periodicità trimestrale, sul commercio dell'Italia con l'estero; fornisce, per tutte le merci comprese nella classificazione merceologica della tariffa dei dazi doganali, l'andamento delle importazioni e delle esportazioni da e per i principali Paesi

Abbonamento annuo L. 105.000 (Estero L. 119.000) Ogni fascicolo L. 33.000

Abbonamento annuo cumulativo a tutti i periodici, compresa la "Statistica del commercio con l'estero": L. 243.000 (Estero L. 288.000); esclusa la "Statistica del commercio con l'estero" L. 149.000 (Estero L. 180.000)

Gli abbonamenti decorrono dal 1° gennaio anche se sottoscritti nel corso dell'anno. In tal caso l'abbonato riceverà i numeri dell'annata già pubblicati. L'abbonato ai periodici ISTAT ha diritto a ricevere gratuitamente i fascicoli non pervenutigli soltanto se ne segnalerà il mancato arrivo entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo. Le variazioni di indirizzo devono essere segnalate dall'abbonato per iscritto. Nel sottoscrivere l'abbonamento cumulativo, gli interessati possono chiedere che l'ISTAT provveda, senza ulteriori richieste, all'invio di tutte le pubblicazioni non periodiche non appena liberate dalle stampe, contro assegno o con emissione di fattura, con lo sconto del 30%. Le singole pubblicazioni possono essere richieste direttamente all'Istituto nazionale di statistica (Via Cesare Balbo, 16 - 00100 Roma) versando il relativo importo, maggiorato del 10% per spese di spedizione, sul c/c postale n. 619007.

Tutti i prezzi sono riferiti all'anno 1992.

ANNUARIO STATISTICO ITALIANO - Edizione 1991 - L. 49.000

Sintetizza in semplici tabelle numeriche di facile lettura ed attraverso appropriate note illustrative e rappresentazioni grafiche, i dati fondamentali della vita economica, demografica e sociale e fornisce un quadro panoramico della corrispondente situazione degli altri principali Paesi del mondo.

COMPENDIO STATISTICO ITALIANO - Edizione 1991 - L. 24.000

Sintetizza i risultati delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche di maggior interesse nazionale.

ITALIAN STATISTICAL ABSTRACT - Edition 1992 - L. 25.000 (in corso di stampa)

Fornisce i principali risultati delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche concernenti la situazione sociale ed economica italiana - Edizione in lingua inglese.

I CONTI DEGLI ITALIANI - Vol. 25, edizione 1991 - L. 17.000

Illustra in forma divulgativa i principali aspetti quantitativi dell'economia italiana.

LE REGIONI IN CIFRE - Edizione 1991 - Distribuzione gratuita

Fornisce i dati delle singole regioni e delle due grandi ripartizioni geografiche: Nord-Centro e Mezzogiorno.

ANNUARI

STATISTICHE DEMOGRAFICHE

n. 34 - Anno 1985

Tomo 1, parte prima - Movimento e calcolo della popolazione secondo gli atti anagrafici - L. 11.000

Tomo 1, parte seconda - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza, 1984 - Espatriati e rimpatriati, 1985 - L. 9.500

n. 33/34 - Anni 1984 e 1985

Tomo 2, parte prima - Nascite e decessi - L. 38.000

Tomo 2, parte seconda - Matrimoni, separazioni e divorzi - L. 15.000

n. 35 - Anno 1986

Tomo 1, parte prima - Popolazione residente e movimento anagrafico dei Comuni - L. 11.500

Tomo 1, parte seconda - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, 1985 e 1986 - Espatriati e rimpatriati, 1986 - L. 15.800

n. 36 - Anno 1987

Tomo 1, parte prima - Popolazione residente e movimento anagrafico dei Comuni - L. 18.900

Tomo 1, parte seconda - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche - Espatri e rimpatri, 1987 - L. 15.000

n. 35/36 - Anni 1986 e 1987

Tomo 2, parte prima - Nascite e decessi (*in preparazione*)

Tomo 2, parte seconda - Matrimoni, separazioni e divorzi - L. 16.000

Raccoglie i dati sulla dinamica demografica italiana, sia naturale che migratoria, nonché dei dati sintetici sul movimento annuale della popolazione residente anagrafica comunale e sul suo ammontare.

POPOLAZIONE E MOVIMENTO ANAGRAFICO DEI COMUNI - n. 2 - Anno 1989 - L. 20.000

Riporta i dati dell'ammontare della popolazione residente, desunti dall'analisi del movimento naturale e di quello migratorio, nonché la stima della popolazione residente per sesso ed età a livello regionale.

MATRIMONI, SEPARAZIONI E DIVORZI - n. 1 - Anno 1988 - L. 12.000

Contiene i dati sui matrimoni considerati secondo il rito di celebrazione, l'età, lo stato civile, il grado di istruzione, il settore di attività economica e la posizione nella professione degli sposi e dati sulle separazioni e divorzi esaminati sotto gli aspetti più propriamente socio-demografici.

MOVIMENTO MIGRATORIO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche - Espatri e rimpatri - n. 1 - Anno 1988 - L. 17.000

Riporta i dati relativi alle iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza analizzati a livello provinciale e concernenti sia i movimenti tra Comuni italiani sia quelli con l'estero, definiti nel corso dell'anno 1988. Sono riportati, inoltre, i dati relativi ai cittadini italiani espatriati e rimpatriati nell'anno 1988, analizzati per Provincia e per Paese di destinazione o di provenienza.

STATISTICHE DELLA SANITA' - n. 4 - Anno 1988 - L. 25.000

Riunisce le statistiche sulle strutture e sull'attività degli Istituti di cura, sulle malattie infettive e diffusive soggette a denuncia obbligatoria, sulle interruzioni volontarie della gravidanza e sugli aborti spontanei.

CAUSE DI MORTE - n. 4 - Anno 1988 - L. 29.000

Raccoglie i dati relativi alle statistiche sulle cause di morte e di nati-mortalità.

STATISTICHE DELLA PREVIDENZA, DELLA SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

n. 29 - Anni 1988, 1989 - L. 22.000

Vengono illustrate alcune forme di attività svolte dai vari Istituti nel settore della previdenza sociale, i conti economici delle Unità Sanitarie Locali e degli Istituti ospedalieri pubblici, nonché i principali aspetti dell'assistenza sociale.

STATISTICHE DELL'ISTRUZIONE - n. 40 - Anno scolastico 1986-87

Tomo 1 - Dati analitici: nazionali, regionali e provinciali - L. 23.000

Tomo 2 - Dati riassuntivi comunali - L. 18.000

Quadro statistico completo ed aggiornato della situazione scolastica del Paese, attraverso dati sui vari rami d'insegnamento esaminati sotto i più interessanti aspetti dell'ordinamento degli studi e dei risultati conseguiti dagli iscritti.

STATISTICHE CULTURALI - n. 30 - Anno 1988 - L. 16.000

Documentazione ufficiale completa sulle principali attività culturali concernenti, tra l'altro, la produzione libraria, la pubblicazione di riviste scientifiche, la stampa periodica e le biblioteche.

STATISTICHE GIUDIZIARIE - n. 37 - Anno 1989 - L. 44.000

Ampla documentazione statistica dell'attività giudiziaria nonché dei principali fenomeni in materia civile e penale nel campo della criminalità e degli Istituti di prevenzione e pena.

STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA, ZOOTECNIA E MEZZI DI PRODUZIONE - n. 37 - Anno 1989 - L. 47.000 (*in corso di stampa*)

Contiene i dati relativi ai vari aspetti dell'agricoltura nazionale, nonché i dati sulla consistenza e produttività degli allevamenti.

STATISTICHE FORESTALI - n. 42 - Anno 1989 - L. 17.000 (in corso di stampa)

Fornisce un quadro completo sulla struttura delle foreste italiane e delle relative utilizzazioni legnose, unitamente ad alcuni aspetti economici.

STATISTICHE METEOROLOGICHE - n. 24 - Anno 1983 - L. 15.800

Raccoglie i dati relativi alle temperature, piovosità e altri fattori climatici rilevati da una rete di stazioni ed osservatori distribuiti nel territorio nazionale.

STATISTICHE DELLA CACCIA E DELLA PESCA - n. 5 - Anno 1989 - L. 13.000 (in corso di stampa)

Raccoglie i dati sull'attività della pesca e sulla consistenza del relativo naviglio, nonché su alcuni aspetti del settore venatorio.

STATISTICHE INDUSTRIALI - n. 28 - Anni 1986 e 1987 - L. 41.000

Nel suo genere, unica e veramente preziosa pubblicazione in cui sono organicamente raccolte tutte le informazioni statistiche fondamentali concernenti il complesso ed importante settore dell'industria.

STATISTICHE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - n. 3 - Anno 1988 - L. 22.000

Fornisce i risultati del settore dell'attività edilizia relativamente ai fabbricati residenziali e non residenziali.

STATISTICHE DELLE OPERE PUBBLICHE - n. 4 - Anno 1989 - L. 13.000 (in corso di stampa)

Statistica ufficiale delle opere pubbliche effettuate dallo Stato e da Enti pubblici, nonché da privati con finanziamento parziale dello Stato.

STATISTICHE DEL COMMERCIO INTERNO - n. 31 - Anni 1988, 1989 - L. 12.000

Fornisce i risultati delle rilevazioni correnti relativi al fenomeno della distribuzione. Vi figurano gli indici mensili delle vendite al minuto, nonché la più recente distribuzione per Comune delle licenze di esercizio.

STATISTICHE DEL TURISMO - n. 4 - Anno 1989 - L. 12.000

Descrive il sistema delle informazioni statistiche sul turismo ed espone, in un quadro organico, statistiche, dati ed indicatori aventi per oggetto i principali aspetti di questo fenomeno.

STATISTICHE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA - n. 44 - Anno 1989 - L. 22.000

Contiene i dati statistici sul movimento dei natanti e del relativo carico avvenuto nei porti marittimi e negli altri approdi autorizzati del territorio nazionale.

STATISTICA DEGLI INCIDENTI STRADALI - n. 38 - Anno 1990 - L. 22.000

La più completa ed aggiornata raccolta di dati su una materia di viva attualità.

STATISTICA ANNUALE DEL COMMERCIO CON L'ESTERO - n. 44 - Anno 1987

Tomo 1 - Dati generali e riassuntivi - L. 41.000

Tomo 2 - Merci per Capitoli merceologici e Paesi

- Parte prima: da Cap. 1 a Cap. 24 - L. 14.000

- Parte seconda: da Cap. 25 a Cap. 40 - L. 18.000

- Parte terza: da Cap. 41 a Cap. 67 - L. 21.000

- Parte quarta: da Cap. 68 a Cap. 83 - L. 18.000

- Parte quinta: da Cap. 84 a Cap. 85 - L. 25.000

- Parte sesta: da Cap. 86 a Cap. 99 - L. 18.000

- Appendice: L. 10.000

Riporta i dati definitivi sull'andamento delle importazioni e delle esportazioni con l'analisi completa del movimento per merci e per Paesi. Nel tomo primo è riportata, tra l'altro, un'ampia documentazione sul movimento delle merci nei depositi doganali e sul commercio di transito.

STATISTICHE DEI BILANCI DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI - n. XXVII - Anno 1982 - L. 14.000

Espone i dati relativi ai bilanci delle Amministrazioni, tenendo conto dell'aspetto contabile, funzionale ed amministrativo dei documenti contabili. Per le Amministrazioni provinciali e comunali è stata dedicata particolare attenzione ai dati riguardanti i servizi sociali, i settori d'intervento nel campo economico ed il personale.

STATISTICHE DEL LAVORO - n. 26 - Anno 1984 - L. 12.000

Organica ed aggiornata documentazione statistica su tutti i principali aspetti del mondo del lavoro.

CONTABILITA' NAZIONALE - n. 15 - Anni 1960-85 - L. 17.000

Contiene i dati sulla struttura e sulla evoluzione delle principali grandezze del sistema economico italiano.

COLLANA D'INFORMAZIONE

Anno 1991

- n. 31 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (PIEMONTE) - L. 12.000
- n. 32 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (PUGLIA) - L. 12.000
- n. 33 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (SICILIA) - L. 12.000
- n. 34 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (TOSCANA) - L. 12.000
- n. 35 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (BASILICATA) - L. 12.000
- n. 36 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (LOMBARDIA) - L. 12.000
- n. 37 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (MARCHE) - L. 12.000
- n. 38 - CONTI ECONOMICI NAZIONALI - Anni 1970-90 - L. 12.000
- n. 39 - VALORE AGGIUNTO DELL'AGRICOLTURA PER REGIONE - Anni 1980-90 - L. 16.000
- n. 40 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (ABRUZZI) - L. 12.000
- n. 41 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (LIGURIA) - L. 12.000
- n. 42 - OCCUPAZIONE E REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - Anni 1980-90 - L. 22.000
- n. 43 - TAVOLA INTERSETTORIALE DELL'ECONOMIA ITALIANA - Anno 1985 - L. 22.000
- n. 44 - RILEVAZIONE DELLE FORZE DI LAVORO - Luglio 1990 - L. 12.000
- n. 45 - CONTI ECONOMICI DELLE IMPRESE CON MENO DI 10 ADDETTI - Anni 1986 e 1988 - L. 16.000
- n. 46 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (CALABRIA) - L. 12.000
- n. 47 - STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA, ZOOTECONIA E MEZZI DI PRODUZIONE - Anni 1989-1990 - Dati provvisori - L. 12.000
- n. 48 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (BOLZANO-BOZEN) - L. 12.000
- n. 49 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (TRENTO) - L. 12.000
- n. 50 - STRUTTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 (VALLE D'AOSTA) - L. 12.000

Anno 1992

- n. 1 - I CONSUMI DELLE FAMIGLIE - Anno 1989 - L. 31.000
- n. 2 - STATISTICHE DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA - Anni accademici 1987-88, 1988-89, 1989-90 - L. 17.000
- n. 3 - STATISTICHE DELL'ISTRUZIONE - Dati Sommati dell'anno scolastico 1990-91 - L. 17.000
- n. 4 - STATISTICHE DELLA COOPERAZIONE AGRICOLA - Anno 1989 - L. 13.000 (*in corso di stampa*)
- n. 5 - LE AZIENDE AGRICOLE SECONDO LA CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA - Anno 1988 - L. 27.000 (*in corso di stampa*)

NOTE E RELAZIONI

Anno 1989

- n. 1 - MANUALE DI TECNICHE DI INDAGINE (n. 7 fascicoli)
 - 1. Pianificazione della produzione dei dati - L. 10.000
 - 2. Il questionario: progettazione, redazione e verifica - L. 11.000
 - 3. Tecniche di somministrazione del questionario - L. 11.000
 - 4. Tecniche di campionamento: teoria e pratica - L. 20.000
 - 5. Tecniche di stima della varianza campionaria - L. 16.000
 - 6. Il sistema di controllo della qualità dei dati (*in corso di stampa*)
 - 7. Le rappresentazioni grafiche di dati statistici - L. 15.000
- n. 2 - DISTRIBUZIONE PER ETÀ' DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA - Anno scolastico 1984-85 - L. 10.000
- n. 3 - LA CRIMINALITÀ' ATTRAVERSO LE STATISTICHE - Anni 1971-87 - L. 14.000
- n. 4 - PREVISIONI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER SESSO, ETÀ' E REGIONE - Base 1-1-1988
 - Tomo 1 - L. 18.000
 - Tomo 2 - L. 38.000
- n. 5 - STATISTICHE SUI MINORENNI - Anni 1984-86 - L. 18.000
- n. 6 - ANALISI DELLE FONTI STATISTICHE PER LA MISURA DELL'IMMIGRAZIONE STRANIERA IN ITALIA: ESAME E PROPOSTE - L. 10.000
- n. 7 - NUMERI INDICI DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI - Base 1980 = 100 - L. 10.000

Anno 1990

- n. 1 - METODOLOGIA E ANALISI DEI RISULTATI DELL'INDAGINE SULLE COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE - Anno 1987 - L. 11.000

- n. 2 - LA MORTALITA' DIFFERENZIALE SECONDO ALCUNI FATTORI SOCIO-ECONOMICI - Anni 1981-82 - L. 11.000

Anno 1991

- n. 1 - GLI IMMIGRATI PRESENTI IN ITALIA - UNA STIMA PER L'ANNO 1989 - L. 12.000
n. 2 - INDAGINE STATISTICA SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE E SUL RICORSO AI SERVIZI SANITARI (Novembre 1986 - Aprile 1987) - L. 22.000

METODI E NORME

Serie A

- n. 18 - NUMERI INDICI DEL COSTO DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE: Base 1976 = 100 - L. 1.500
n. 20 - NUMERI INDICI DEI PREZZI: Base 1980 = 100 - L. 4.500
n. 21 - NUMERI INDICI DEI PREZZI DEI PRODOTTI VENDUTI E DEI BENI ACQUISTATI DAGLI AGRICOLTORI: Base 1980 = 100 - L. 5.000
n. 23 - NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO: Base 1985 = 100 - L. 6.300
n. 25 - NUMERI INDICI DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE: Base 1985 = 100 - L. 11.000
n. 26 - NUMERI INDICI DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI: Base 1980 = 100 - L. 11.000
n. 27 - NUMERI INDICI DEL FATTURATO, DEGLI ORDINATIVI E DELLA CONSISTENZA DEGLI ORDINATIVI: Base 1985 = 100 - L. 11.000
n. 28 - NUMERI INDICI DEI PREZZI PRATICATI DAI GROSSISTI: Base 1989 = 100 - L. 12.000

Serie B

- n. 21 - ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE STATISTICA DEL MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE - L. 4.000
n. 22 - ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI DATI DELLE STATISTICHE FORESTALI - L. 6.000
n. 23 - ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA - L. 8.400
n. 24 - ISTRUZIONI PER LE RILEVAZIONI DELLE STATISTICHE GIUDIZIARIE
Tomo 1 - Procedura di rilevazione - L. 15.800
Tomo 2 - Modelli di rilevazione - L. 15.800
n. 25 - MANUALE PER LA PROGETTAZIONE DEI DATI STATISTICI - L. 10.000
n. 26 - ISTRUZIONI PER LE COMMISSIONI COMUNALI DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL CONSUMO - L. 10.000
n. 27 - ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE - L. 11.000
n. 28 - ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE STATISTICA DEGLI INCIDENTI STRADALI - L. 11.000
n. 29 - ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - L. 13.000

Serie C

- n. 10 - CLASSIFICAZIONI DELLE MALATTIE, TRAUMATISMI E CAUSE DI MORTE - Ristampa 1986
Vol. 1: Introduzione e parte sistematica - L. 16.000
Vol. 2: Indici alfabetici - L. 25.000
n. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE - Edizione 1991 - L. 25.000
n. 12 - CLASSIFICAZIONE DELLE PROFESSIONI - Edizione 1991 - L. 22.000

ANNALI DI STATISTICA

Serie IX

- Vol. 1 - ATTI DEL 2° CONVEGNO SULL'INFORMAZIONE STATISTICA IN ITALIA (Roma, 17-19 giugno 1981) - L. 10.000
Vol. 3 - STUDI STATISTICI SUI CONSUMI - Dati dal 1959 al 1974 - L. 9.500
Vol. 5 - ATTI DEL SEMINARIO SULLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI E DELLA METODOLOGIA DEI CENSIMENTI (Roma, 7-11 maggio 1984) - L. 25.000
Vol. 6 - ATTI DEL CONVEGNO "LA FAMIGLIA IN ITALIA" (Roma, 29-30 ottobre 1985) - L. 14.000
Vol. 7 - ATTI DEL CONVEGNO SULL'INFORMAZIONE STATISTICA E I PROCESSI DECISIONALI (Roma, 11-12 dicembre 1986) - L. 15.000
Vol. 8 - ATTI DEL SEMINARIO SULLE STATISTICHE ECOLOGICHE (Roma, 28 marzo-1 aprile 1988) - L. 23.000
Vol. 9 - NUOVA CONTABILITA' NAZIONALE - L. 23.000
Vol. 10 - ATTI DELLA GIORNATA DI STUDIO SUL CAMPIONAMENTO STATISTICO (Roma, 27 Aprile 1989) - L. 25.000
Vol. 11 - FORZE DI LAVORO: DISEGNO DELL'INDAGINE E ANALISI STRUTTURALI - L. 29.000

CENSIMENTI

- 12° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - 25 ottobre 1981
DATI SULLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - Campione al 2% dei fogli di famiglia - Dati provvisori - L. 5.000
Vol. 1 - Primi risultati provinciali e comunali sulla popolazione e sulle abitazioni (dati provvisori) - L. 6.500

- Vol. II - Dati sulle caratteristiche strutturali della popolazione e delle abitazioni:
 Tomo 1 - Fascicoli provinciali - Prezzi vari
 Tomo 2 - Fascicoli regionali - Prezzi vari
 Tomo 3 - Fascicolo nazionale - Italia - L. 25.000
- Vol. III - Popolazione delle frazioni geografiche e delle località abitate dei comuni - Fascicoli regionali e nazionale - Prezzi vari
- Vol. IV - Atti del censimento - L. 26.500
- Vol. V - Relazione generale sul censimento - L. 25.000
- POPOLAZIONE LEGALE DEI COMUNI - L. 8.000
- 6° CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO - 26 ottobre 1981
- Vol. I - Primi risultati sulle imprese e sulle unità locali - Dati provvisori
 Tomo 1 - Dati nazionali, regionali e provinciali (*esaurito*)
 Tomo 2 - Dati comunali (*esaurito*)
- Vol. II - Dati sulle caratteristiche strutturali delle imprese e delle unità locali
 Tomo 1 - Fascicoli provinciali - Prezzi vari
 Tomo 2 - Fascicoli regionali - Prezzi vari
 Tomo 3 - Fascicolo nazionale - Italia - L. 14.000
- Vol. III - Atti del censimento - L. 11.000
- Vol. IV - Relazione generale sul censimento - L. 26.500
- 3° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - 24 ottobre 1982
- CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE AZIENDE AGRICOLE - L. 14.000
- Vol. I - Primi risultati provinciali e comunali - Dati provvisori - L. 8.000
- Vol. II - Caratteristiche strutturali delle aziende agricole:
 Tomo 1: Fascicoli provinciali - Prezzi vari
 Tomo 2: Fascicoli regionali - Prezzi vari
 Tomo 3: Fascicolo nazionale - Italia - L. 11.000
- Vol. III - Atti del censimento - L. 33.500
- Vol. IV - Relazione generale sul censimento - L. 22.000
- TIPOLOGIA DELLE AZIENDE AGRICOLE - Campione al 10% dei questionari d'azienda - L. 6.000
- INDAGINE SULLE SUPERFICI A VITE
- Vol. I - Caratteristiche delle aziende con vite
 Tomo 1: Dati provinciali, regionali e nazionali - L. 33.500
 Tomo 2: Dati comunali - L. 15.000
- Vol. II - Caratteristiche dei vitigni - L. 33.500
- 4° CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - 21 ottobre 1990
- CARATTERISTICHE DELLE AZIENDE AGRICOLE - Fascicolo nazionale - Risultati provvisori - L. 30.000
- CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE AZIENDE AGRICOLE - Fascicoli provinciali: Provincia di Aosta - L. 19.500
- STRUTTURA DELLE TAVOLE STATISTICHE - Distribuzione gratuita
- ALTRE**
- INFORMAZIONE STATISTICA - Parliamone con l'ISTAT - Edizione 1988 - L. 12.000
- CONOSCERE L'ITALIA - INTRODUCING ITALY - Edizione 1991 - Distribuzione gratuita
- SOMMARIO DI STATISTICHE STORICHE - 1926-1985 - L. 35.000
- ATLANTE STATISTICO ITALIANO 1988 - L. 50.000
- COMUNI, COMUNITA' MONTANE, REGIONI AGRARIE AL 31 DICEMBRE 1988 - Edizione 1990 - L. 20.000
- ELENCO DEI COMUNI AL 31 MAGGIO 1991 - Edizione 1991 - L. 15.000
- STATISTICHE AMBIENTALI - Vol. 2, - Edizione 1991 - L. 22.000
- POPOLAZIONE RESIDENTE E PRESENTE DEI COMUNI - Censimenti dal 1861 al 1981 - L. 14.000
- SOMMARIO STORICO DI STATISTICHE SULLA POPOLAZIONE - Anni 1951-87 - L. 41.000
- IMMAGINI DELLA SOCIETA' ITALIANA - Edizione 1988 - L. 30.000
- SINTESI DELLA VITA SOCIALE ITALIANA - Edizione 1990 - L. 15.000
- L'ITALIA DEI CENSIMENTI - L. 10.000
- CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 1989 - Edizione 1991
 Volume 1 - Italia L. 22.000
 Volume 2 - Fascicoli regionali L. 12.000
- MORTALITA' PER CAUSA E UNITA' SANITARIA LOCALE - Anni 1980-82 - L. 35.000
- ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, 14 giugno 1987 - L. 10.000
- 45 ANNI DI ELEZIONI IN ITALIA 1946-90 - Edizione 1990 - L. 20.000
- IL VALORE DELLA LIRA DAL 1861 al 1982 - L. 5.000
- STATISTICHE SULLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - Anni 1985-87 - L. 21.000
- CONTI ECONOMICI REGIONALI - Anno 1988 - Edizione 1991 - L. 3.700
- MANUALE PER GLI UTENTI DEGLI ARCHIVI PDG - Edizione 1991 - L. 12.000

anagrafe della popolazione

Il presente fascicolo contiene la normativa vigente in materia anagrafica corredata da avvertenze e note illustrative. In particolare sono riportati la legge anagrafica (L. 24 dicembre 1954, n. 1228), il nuovo regolamento anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), la legge AIRE (L. 27 ottobre 1988, n. 470) ed il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323).

Si è inteso così agevolare il compito degli ufficiali di anagrafe nell'applicazione delle norme e nell'interpretazione univoca delle stesse.

Tra gli allegati, infine, oltre alle istruzioni aggiornate per la formazione delle basi territoriali e l'ordinamento ecografico, sono riportati tutti i fac-simile dei modelli anagrafici.

istat
istituto nazionale
di statistica

BIBLIOTECA (orario: 9-13)
Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma
Tel. 06/4673.2380-4673.2384

CENTRO DIFFUSIONE-LIBRERIA ISTAT
Via C. Balbo, 11a - 00184 Roma
Tel. 06/4827666-4824796

070102290000

L. 13.000